

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 novembre 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2024, n. 11.

Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale. (25R00347) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2024, n. 12.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Modificazioni di leggi regionali. (25R00348) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2024, n. 13.

Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025. (25R00349) Pag. 24

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2024, n. 14.

Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione e svolgimento delle competizioni dell'Unione ciclistica internazionale (UCI) Mountain bike World Series assegnate alla località di La Thuile e delle relative iniziative promozionali. (25R00350) Pag. 25

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2024, n. 15.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'autoconsumo diffuso. (25R00351) Pag. 27

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2024, n. 51.

Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004. (25R00273) Pag. 29

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2024, n. 52.

Disposizioni in materia di cremazione di resti mortali. Modifiche alla l.r. 29/2004. (25R00274) Pag. 31

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2025, n. 9.

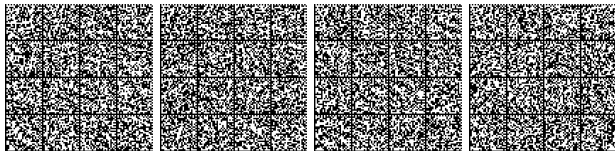
Iniziative del Consiglio regionale per la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015. (25R00048) Pag. 32

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2025, n. 10.

Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale. (25R00049) Pag. 34

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2025, n. 11.

Valorizzazione della Toscana diffusa. (25R00050) Pag. 39



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 gennaio 2025, n. 8/R.

Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006, in attuazione dell'articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011. Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016. (25R00047)..... *Pag.* 52

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 7 agosto 2024, n. 7.

Regolamento regionale di attuazione e integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) e successive modifiche. (25R00224)..... *Pag.* 56

REGOLAMENTO REGIONALE 13 agosto 2024, n. 8.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie. (25R00225)..... *Pag.* 60

REGOLAMENTO REGIONALE 23 settembre 2024, n. 9.

Modifiche al regolamento regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale” e successive modifiche). (25R00226)..... *Pag.* 61

REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2024, n. 10.

Modifiche al regolamento regionale 29 gennaio 2016, n. 1 (Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio). (25R00227)..... *Pag.* 62



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2024, n. 11.

Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 40 del 6 agosto 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina le competenze della Regione in materia di servizi e politiche attive del lavoro e di formazione professionale, nonché le modalità di esercizio delle funzioni alla stessa conferite con il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro).

2. La Regione riconosce la persona quale fondamento per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendone la crescita culturale e professionale, sulla base delle seguenti finalità:

a) promuovere l'adattabilità, l'occupazione, l'attivazione al lavoro e l'occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici;

b) facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

c) promuovere e sostenere il lavoro autonomo, il lavoro associato e la creazione d'impresa;

d) affiancare le misure di sostegno al reddito con politiche attive che favoriscano l'effettiva ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici tramite percorsi utili all'acquisizione di nuove competenze;

e) promuovere la parità di genere nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera, nella formazione e nell'orientamento, nonché la parità salariale e l'incremento del numero dei soggetti appartenenti al genere meno rappresentato nei diversi livelli e settori, garantendo altresì politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura;

f) contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, anche contrastando il lavoro precario e il lavoro irregolare, favorendo l'emersione di quest'ultimo attraverso apposite misure di politica del lavoro, formazione professionale e campagne informative;

g) sostenere l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti a rischio di esclusione sociale e dei lavoratori migranti;

h) diffondere la cultura del lavoro in tutte le sue forme, l'osservanza della legalità e delle norme contrattuali collettive, l'elevazione della professionalità e l'affermazione della mobilità sociale;

i) favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze degli individui lungo l'intero arco della vita, garantendo l'esercizio della libertà di scelta nella costruzione di percorsi lavorativi, professionali e imprenditoriali, al fine di incrementare la capacità di inserimento e qualificare la permanenza nel mondo del lavoro.

Art. 2.

Politiche regionali del lavoro

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione si impegna, in particolare, a:

a) assicurare i livelli essenziali delle prestazioni a tutti i cittadini, prevedendo standard minimi di servizi e un adeguato tasso di copertura territoriale dei servizi per il lavoro cui accedere gratuitamente;

b) garantire la presa in carico dei lavoratori e delle lavoratrici e prevedere misure specifiche per il loro inserimento lavorativo, anche attraverso l'utilizzo del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

c) incentivare la partecipazione attiva dei cittadini alla ricerca del lavoro e individuare meccanismi che prevedano una condizionalità tra le misure di sostegno al reddito o una fruizione dei servizi per il lavoro e l'effettiva disponibilità ad accettare offerte di lavoro congrue o misure di politica attiva;

d) potenziare le attività di osservazione delle dinamiche del mercato del lavoro, il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle politiche attive, dei servizi per il lavoro, e delle misure rivolte all'apprendimento permanente;

e) rafforzare e consolidare le iniziative e gli strumenti per l'orientamento;

f) consolidare i servizi e le iniziative volte a promuovere l'inserimento, la permanenza nel lavoro e le forme di tutela del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti svantaggiati, dei detenuti e delle fasce maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;

g) dotarsi di un sistema di formazione professionale innovativo, raccordato con le politiche del lavoro e con le politiche in materia di istruzione e inclusione sociale;



h) garantire la partecipazione delle parti sociali e dei datori di lavoro alla programmazione e definizione delle politiche del lavoro e della formazione professionale;

i) rafforzare la semplificazione amministrativa, anche tramite l'impiego delle tecnologie digitali.

Art. 3.

Pari opportunità e conciliazione dei tempi di lavoro e cura

1. La Regione promuove l'uguaglianza di genere e conforma la propria azione in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione e di servizi per il lavoro ai principi di pari opportunità e alla condivisione e conciliazione tra tempi di lavoro e attività di cura da parte dei caregiver, nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

Capo II

ATTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 4.

Piano triennale

1. La Regione definisce un piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e di sviluppo dei servizi per il lavoro, di seguito denominato Piano triennale.

2. Il Piano triennale indica:

- a) gli obiettivi, le priorità e gli interventi;
- b) i destinatari, gli strumenti e i dispositivi di attuazione degli interventi;
- c) la ripartizione delle risorse finanziarie complessivamente attivate;
- d) le modalità di valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi.

3. Ai fini dell'adozione del Piano triennale:

a) la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, entro novanta giorni dalla scadenza del Piano triennale in vigore, redige la nuova proposta di Piano triennale e la Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli Enti locali (CPEL) e sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, adotta la medesima e la sottopone all'approvazione del Consiglio regionale;

b) il Consiglio regionale approva, con propria deliberazione, il Piano triennale e le relative spese complessive per il triennio.

4. Il Piano triennale può essere aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6.

5. La Giunta regionale riferisce annualmente alla Commissione consiliare competente circa lo stato di attuazione del Piano triennale.

6. All'attuazione del Piano triennale provvede la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, anche avvalendosi dell'attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale).

7. La Regione concede agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge n. 152/2001 contributi commisurati alle attività svolte a favore dei cittadini ai sensi del comma 6. L'entità, le modalità e i criteri per la ripartizione dei contributi e ogni altro adempimento, anche procedimentale, relativo alla concessione dei medesimi, sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 5.

Programma annuale

1. In esecuzione del Piano triennale, la Giunta regionale, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, adotta il Programma annuale degli interventi di politiche attive del lavoro, delle azioni di formazione professionale e delle attività di orientamento e di sviluppo dei servizi per il lavoro, di seguito denominato Programma annuale, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale.

2. Il Programma annuale può prevedere iniziative che, per loro natura, pur iniziando nell'anno di riferimento, richiedono un'attuazione pluriennale.

Art. 6.

Consiglio per le politiche del lavoro

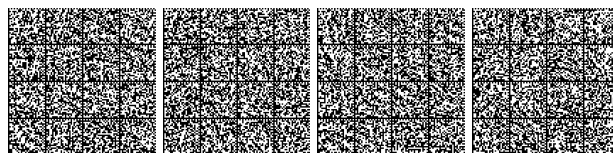
1. Il Consiglio per le politiche del lavoro, già istituito dall'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), si configura quale sede permanente di concertazione e partecipazione delle forze sociali alla programmazione e all'attuazione degli interventi e delle azioni previsti dal Piano triennale.

2. Il Consiglio per le politiche del lavoro svolge inoltre le seguenti funzioni:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge nonché quelli eventualmente richiesti dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale in merito alle tematiche di propria competenza;

b) formula proposte alla Giunta regionale relativamente alla risoluzione di problematiche del mercato del lavoro, dell'occupazione, della formazione professionale, in relazione alle politiche di sviluppo economico e sociale e dei servizi per il lavoro, anche attraverso la progettazione di iniziative specifiche;

c) partecipa alle attività di valutazione di efficacia ed efficienza degli interventi previsti nel Piano triennale nelle modalità indicate all'articolo 7, comma 2;



d) vigila sull'attività dei servizi per il lavoro con particolare riferimento alla trasparenza del servizio informativo e dei procedimenti di preselezione e d'incontro tra domanda e offerta del lavoro;

e) propone al Comitato di cui all'articolo 13, comma 2, indirizzi per la gestione delle risorse del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità;

f) svolge ogni altra funzione demandata a organismi analoghi dalla legislazione statale in materia di politica del lavoro, di formazione professionale e di servizi per il lavoro.

3. Il Consiglio per le politiche del lavoro è composto:

a) dall'assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione, o suo delegato, che lo presiede;

b) dal sovrintendente agli studi della Regione, o suo delegato;

c) da un rappresentante designato dall'assessorato competente in materia di politiche sociali, o suo delegato;

d) da un rappresentante designato dall'assessorato competente in materia di affari europei, o suo delegato;

e) da tre consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale, o loro delegati, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

f) da un rappresentante del CPEL, o suo delegato;

g) dai rappresentanti designati dalle quattro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro delegati;

h) dai rappresentanti designati dalle sei associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro delegati;

i) da un rappresentante delle associazioni di tutela delle persone con disabilità designato dalle associazioni stesse, o suo delegato;

j) da un rappresentante della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, o suo delegato;

k) da un rappresentante dei consulenti del lavoro, nominato dall'Ordine dei consulenti del lavoro della Valle d'Aosta, o suo delegato;

l) dalla consigliera o dal consigliere regionale di parità, o suo delegato;

m) da un rappresentante designato dagli enti del Terzo settore operanti a livello regionale, o suo delegato.

4. Il Consiglio per le politiche del lavoro è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica sino alla scadenza della legislatura.

5. Il Consiglio per le politiche del lavoro può costituire comitati per l'approfondimento di tematiche specifiche, determinandone le funzioni, il presidente e la composizione e assicurando la partecipazione, in proporzione, di tutte le componenti rappresentate nel Consiglio stesso.

6. In relazione a specifiche tematiche di interesse del Consiglio per le politiche del lavoro, possono partecipare alle riunioni, in qualità di uditori e senza diritto di voto, soggetti individuati dal presidente del Consiglio stesso.

2. Ai membri del Consiglio per le politiche del lavoro e dei comitati costituiti ai sensi del comma 5 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 7.

Nucleo di valutazione delle politiche del lavoro

1. La Giunta regionale, al fine di coadiuvare il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6 nell'attività di valutazione di efficacia ed efficienza degli interventi di politiche del lavoro e di formazione professionale, costituisce, con propria deliberazione, il Nucleo di valutazione delle politiche del lavoro, di cui fanno parte tre componenti del Consiglio per le politiche del lavoro, da esso designati, nonché esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di diritto del lavoro, politiche del lavoro e della formazione professionale.

2. Ai membri del Nucleo di valutazione delle politiche del lavoro, ad esclusione dei membri esperti, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Capo III

SERVIZI PER IL LAVORO

Art. 8.

Sistema regionale di servizi per il lavoro

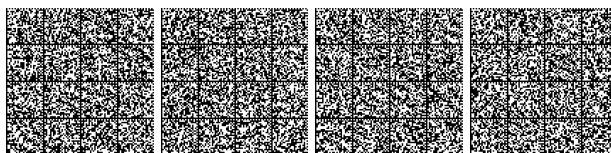
1. La Regione riconosce e tutela il diritto al lavoro stabile e dignitoso come diritto della persona e promuove le condizioni per renderlo effettivo attraverso un efficace sistema di servizi per il lavoro, di politiche attive e di risorse a sostegno dell'occupazione, promuovendo il passaggio da un sistema di politiche assistenziali a un sistema di politiche di attivazione al lavoro.

2. I centri per l'impiego costituiscono la porta di accesso alle politiche del lavoro, sono il perno della rete dei servizi territoriali per il lavoro e il punto di riferimento per il cittadino per le politiche di welfare connesse all'inserimento lavorativo, anche in raccordo con i servizi socioassistenziali, e facilitano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la ricerca di professionalità e la prevenzione e la soluzione delle crisi aziendali per la salvaguardia dell'occupazione e dei livelli di competitività.

3. Le politiche regionali in materia di servizi per il lavoro sono coordinate con le politiche per la formazione, lo sviluppo economico, l'istruzione e il diritto allo studio, la ricerca e le politiche sociali, anche nell'ambito della programmazione eurounitaria e in coerenza con gli obiettivi del Documento di economia e finanza regionale (DEFR).

4. Oltre a quanto previsto dagli articoli 1 e 2, le politiche regionali in materia di servizi per il lavoro sono finalizzate a:

a) realizzare un sistema integrato dei servizi per il lavoro costituito dai soggetti pubblici e privati accreditati e assicurare agli utenti la facoltà di scelta per l'accesso alle relative prestazioni;



b) promuovere la sussidiarietà attraverso il riconoscimento del ruolo ricoperto da tutte le parti sociali e la valorizzazione del sistema della bilateralità;

c) garantire la condizionalità, ossia l'obbligo dei soggetti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito alla partecipazione attiva alla ricerca del lavoro, e individuare meccanismi che ne prevedano l'effettiva applicazione;

d) promuovere e sostenere l'autoimpiego e l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche in integrazione con le misure rivolte all'innovazione del sistema economico-produttivo;

e) promuovere l'integrazione e il coordinamento tra i servizi e le politiche attive del lavoro, le politiche dell'apprendimento e le misure volte all'inclusione sociale, attraverso forme stabili di rete, secondo approcci multidisciplinari;

f) assicurare alle imprese i servizi finalizzati a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ad accedere agli incentivi e ad anticipare e gestire le situazioni di crisi, anche attraverso misure specifiche di politica attiva;

g) promuovere opportune forme di raccordo con i competenti organismi di vigilanza, al fine di evitare usi distorti degli strumenti di politica attiva e verificare gli adempimenti dovuti;

h) promuovere il diritto alla sicurezza sul lavoro e sostenere la responsabilità sociale delle imprese.

Art. 9.

Compiti della Regione e livelli essenziali delle prestazioni

1. La Regione esercita il ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di politiche per il lavoro e della formazione e governa il sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive.

2. La Regione, nell'ambito della strategia regionale per l'occupazione definita nel Piano triennale, nell'assicurare, su tutto il territorio regionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, così come individuati dal decreto legislativo n. 150/2015, provvede all'attuazione degli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone e, in particolare:

a) valorizza il ruolo dei propri uffici territoriali denominati Centri per l'impiego, garantendone una diffusa ed equilibrata presenza sul territorio;

b) adotta criteri generali e modelli di intervento per favorire l'omogeneità dei servizi erogati;

c) individua gli strumenti essenziali per garantire l'accesso ai servizi e alle politiche per il lavoro, quali tecnologie digitali e infrastrutture regionali dedicate;

d) svolge le funzioni di monitoraggio e di valutazione dei risultati e dell'efficacia delle politiche del lavoro e delle prestazioni erogate;

e) definisce, sulla base della normativa vigente, il regime di accreditamento dei soggetti che operano nel territorio regionale;

f) assicura la presenza e la funzionalità del nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150/2015, prevedendo strumenti di interoperabilità e scambio di dati, secondo un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali e statali. Nell'ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e nel rispetto dell'autonomia scolastica, la Regione promuove, all'interno dei Centri per l'impiego, servizi di orientamento, definendone le modalità di organizzazione, anche con il concorso dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, e sostenendo iniziative volte a facilitare l'accesso di tutti i cittadini, nonché a rafforzare le garanzie di qualità dei servizi erogati.

Art. 10.

Rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro

1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, valorizza la rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro, costituita dai seguenti soggetti, individuati in relazione alle funzioni a essi attribuite dalla normativa vigente:

a) la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, che garantisce l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 9 attraverso i Centri per l'impiego e i servizi trasversali;

b) gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

c) gli operatori privati accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del comma 2 e i soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

d) gli organismi formativi accreditati ai sensi dell'articolo 28, comma 2;

e) la Sovrintendenza agli Studi;

f) l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste;

g) la struttura regionale competente in materia di politiche sociali;

h) la Direzione regionale dell'INPS;

i) la Direzione regionale dell'INAIL;

j) l'Ispettorato territoriale del lavoro;

k) la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales;

l) le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;

m) gli enti bilaterali e i fondi interprofessionali per la formazione continua;

n) la Fondazione Consulenti per il Lavoro;



o) i rappresentanti designati dagli enti del Terzo settore operanti sul territorio regionale e dalle associazioni di volontariato, maggiormente rappresentativi a livello regionale.

2. La Regione provvede all'accreditamento degli operatori privati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 276/2003 e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015.

3. I criteri e le modalità per l'accreditamento sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro e sulla base di quanto definito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015.

Art. 11.

Osservazione del mercato del lavoro

1. Allo scopo di fornire un supporto alle attività di programmazione, di monitoraggio e di valutazione di efficacia ed efficienza degli interventi di politiche del lavoro e di formazione professionale, la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale svolge, in collaborazione e raccordo con l'Osservatorio economico e sociale regionale e avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 12, attività di:

a) analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;

b) monitoraggio dell'attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge;

c) analisi tematiche e indagini volte a rilevare i fabbisogni professionali e formativi delle imprese per la promozione delle politiche attive e dell'offerta formativa.

Art. 12.

Sistema informativo lavoro

1. La Regione promuove la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e favorisce l'accesso diretto degli utenti a tali servizi.

2. Il sistema informativo lavoro opera in connessione con i sistemi regionali, statali ed eurounitari, garantendo l'interoperabilità con essi e lo scambio dei dati.

Art. 13.

Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), le misure funzionali al rafforzamento del collocamento mirato, ivi compresi gli interventi e gli investimenti necessari al pieno raggiungimento degli stessi, anche di competenza degli enti strumentali della Regione, sono finanziati attraverso il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, di seguito denominato

Fondo, già istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 7/2003 e alimentato dai versamenti previsti dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 68/1999.

2. Il Fondo è amministrato da un Comitato composto:

a) dal Presidente del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, o suo delegato;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di inclusione lavorativa, o suo delegato;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di disabilità, o suo delegato;

d) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designato dal Consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera g), o suo delegato;

e) da un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, designato dal Consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera h), o suo delegato;

f) da un rappresentante delle associazioni di tutela delle persone con disabilità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera i), o suo delegato.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.

4. Ai membri del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 14.

Progetti di utilità pubblica

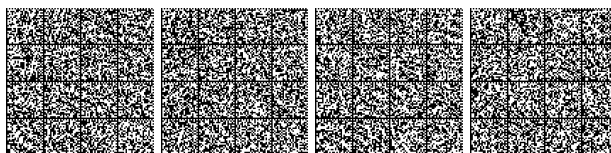
1. Le misure di politica attiva che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone gravemente a rischio di esclusione sociale e lavorativa, ne prevedono l'utilizzo temporaneo e straordinario in progetti per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, sono promosse, di norma, dagli enti locali e dalle loro forme associative e non danno luogo a rapporti di lavoro tra i partecipanti e gli enti promotori e utilizzatori, conservando i partecipanti lo stato di disoccupazione per la durata del progetto in cui sono inseriti.

2. La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione adottata previo parere del CPEL, le tipologie di progetto, le modalità e i criteri di realizzazione delle misure di cui al comma 1.

Art. 15.

Sicurezza sul lavoro

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), promuove la sicurezza sul lavoro e il miglioramento della qualità lavorativa, esercitando anche funzioni di indirizzo e coordinamento per il tramite del Comitato regionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri



21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni sindacali e datoriali, programma azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e favorisce la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso campagne informative e azioni di sensibilizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, e il monitoraggio del fenomeno degli incidenti sul lavoro, nonché attraverso iniziative e progetti volti alla:

a) realizzazione di più elevati standard di sicurezza sul lavoro;

b) promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori e delle lavoratrici;

c) promozione di incentivi e misure premiali a sostegno delle iniziative volte al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza o finalizzate al riconoscimento e alla diffusione di buone prassi applicative;

d) promozione della predisposizione, nei luoghi di lavoro, di itinerari dedicati a persone con disabilità motoria e sensoriale al fine di agevolare gli spostamenti quotidiani e le eventuali evacuazioni in situazione di emergenza.

Art. 16.

Lavoro di qualità e responsabilità sociale delle imprese

1. La Regione promuove la regolarità delle condizioni di lavoro quale principale obiettivo delle proprie politiche in materia di sicurezza, tutela e qualità del lavoro.

2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 mediante:

a) iniziative di educazione alla legalità, consistenti in interventi formativi e informativi, rivolti a soggetti pubblici e privati, sui temi del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;

b) supporto a progetti diretti a raccordare e a potenziare le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;

c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per favorire l'emersione del lavoro sommerso;

d) promozione di misure innovative o sperimentali di welfare aziendale e pratiche di lavoro flessibile o di telelavoro e incentivazione di progetti sperimentali proposti da altri enti pubblici o da imprese private per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3.

3. La Regione, nell'ambito delle politiche regionali del lavoro, dell'istruzione e della formazione, delle politiche giovanili e delle strategie regionali di coesione sociale e di promozione della legalità e della sicurezza, promuove la certificazione della parità di genere, promuove la responsabilità sociale delle imprese, intesa quale integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate, al fine di migliorare la qualità del

lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, nonché migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.

Art. 17.

Promozione dell'autoimpiego e del lavoro autonomo

1. La Regione promuove l'autoimpiego e il lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività di impresa, nell'ambito della programmazione regionale ed eurounitaria quali strumenti di politica attiva per l'accesso al mercato del lavoro e il reimpiego, anche ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), con particolare riferimento ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita e alle iniziative proposte dalle donne, dai giovani, dai lavoratori e dalle lavoratrici espulsi dal mercato del lavoro.

2. Alle iniziative di cui al comma 1 è garantito il sostegno attraverso i servizi di orientamento e assistenza previsti dalla presente legge sia nella fase di progettazione sia di avvio delle attività, anche stipulando convenzioni non onerose ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 81/2017.

3. La Regione sostiene altresì, attraverso gli interventi della programmazione regionale ed eurounitaria, la promozione di servizi a supporto della creazione di nuovo lavoro autonomo e professionale delle libere professioni e delle attività di impresa e di sviluppo dell'idea imprenditoriale, anche nell'ambito dell'attivazione delle misure finalizzate a supportare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in esito a percorsi di istruzione, formazione professionale e apprendimento, comunque denominati.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 18.

Sistema regionale della formazione professionale

1. Il sistema della formazione professionale garantisce sul territorio regionale un'offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale e di favorire lo sviluppo socio-economico e l'innovazione del territorio.

2. La formazione professionale è rivolta ai cittadini italiani, ai cittadini appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea e, ai sensi della normativa vigente, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.

3. La Regione riconosce l'autonomia e la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale, quali componenti essenziali del sistema formativo, e valorizza l'autonomia dei soggetti che operano al loro interno, in particolare delle istituzioni scolastiche, delle università e degli organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 28, comma 2.



4. Il sistema regionale della formazione professionale è diretto a elevare le competenze generali delle persone, al fine di:

a) ampliare le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale;

b) assicurare il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile;

c) fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali del territorio;

d) favorire la permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, statale e locale;

e) elevare il livello delle conoscenze, dei saperi e delle competenze;

f) promuovere l'integrazione, l'orientamento e l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, in particolare attraverso l'uso e la diffusione di tecnologie assistive di tipo digitale;

g) promuovere specifiche iniziative per l'integrazione sociale dei cittadini di origine straniera, tra cui la promozione di corsi di lingua italiana, in collaborazione con l'Assessorato competente in materia di istruzione e altre attività formative destinate agli adulti.

5. Gli interventi di formazione professionale realizzati sul territorio regionale concorrono al sistema informativo della formazione professionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 150/2015.

Art. 19.

Compiti della struttura regionale competente in materia di formazione professionale

1. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 4, la struttura regionale competente in materia di formazione professionale:

a) programma e attua, anche nell'ambito delle politiche e dei programmi statali ed eurounitari, l'offerta regionale di formazione professionale, esclusi gli interventi formativi contemplati:

1) dall'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione);

2) dagli articoli 5 e 10 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7);

3) dagli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione);

4) dall'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);

b) definisce e attua, in raccordo con il sistema dell'istruzione, l'offerta di Istruzione e Formazione professionale, di seguito denominata IeFP;

c) stabilisce, in raccordo con i sistemi statale e regionale degli standard professionali, gli standard formativi dei percorsi e la disciplina di attuazione delle attività di formazione professionale;

d) definisce e promuove, anche attraverso strumenti di sostegno individuale e nella forma del voucher, la partecipazione a percorsi formativi, ivi inclusi quelli svolti al di fuori del territorio della regione e all'estero, anche nell'ambito di programmi o progetti eurounitari;

e) regola le attività formative derivanti da specifiche discipline di settore, anche connesse all'apprendistato;

f) promuove e sostiene lo sviluppo e la qualità del sistema della formazione professionale;

g) assume ogni altro compito previsto da disposizioni eurounitarie, statali e regionali.

2. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) e h), l'offerta regionale di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a):

a) è pianificata sulla base delle esigenze espresse dal mercato del lavoro e degli esiti occupazionali stimati, come risultanti anche dalle attività di cui all'articolo 11, dando priorità ai fabbisogni in cui si verifica il maggiore squilibrio tra domanda e offerta di competenze;

b) riconosce, in linea con gli orientamenti e le politiche in materia di apprendimento permanente e convalida degli apprendimenti non formali, l'utilizzo di microcredenziali, quale strumento per migliorare e aggiornare le competenze;

c) promuove la partecipazione attiva, anche finanziaria, delle imprese.

Art. 20.

Apprendimento in alternanza e sistema duale

1. La Regione promuove il raccordo tra la formazione e il lavoro, valorizzando il ruolo delle imprese nei percorsi formativi attraverso, in particolare, l'attivazione di tirocini curriculari, extracurriculari e di contratti di apprendistato nelle tipologie previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e incentivando lo sviluppo del sistema duale quale strumento per una formazione di qualità.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità per l'attuazione del sistema duale in tutte le sue componenti, sia nell'ambito delle azioni di cui al presente capo sia nei percorsi di istruzione del secondo ciclo.

3. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, stabilisce, con la deliberazione di cui al comma 2, i requisiti che le imprese, gli enti pubblici e privati e le aziende pubbliche devono possedere, e individua, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le risorse a sostegno della formazione duale, compresi eventuali incentivi da corrispondere alle imprese coinvolte nel sistema duale.



4. Gli incentivi di cui al comma 3 sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

Art. 21.

Sistema regionale di Istruzione e formazione professionale

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo della formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), nonché al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, anche nell'ambito del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015, assicura l'offerta di IeFP finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, al diritto-dovere di istruzione e formazione e al conseguimento di un attestato di qualifica o di diploma professionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le linee guida atte a definire l'ordinamento delle attività formative, comprensivo degli standard formativi e professionali e degli standard per la predisposizione degli esami di fine percorso.

3. L'offerta di IeFP fa parte, unitamente ai percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi di livello IV del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) realizzati dalle istituzioni scolastiche regionali pubbliche e paritarie, di un unico sistema regionale integrato professionalizzante ed è programmata, con cadenza di norma triennale, attraverso apposita deliberazione della Giunta regionale.

4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, con proprio provvedimento, definisce le procedure per l'attuazione dei percorsi di IeFP, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 3 e sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

5. Concorrono all'attuazione dell'offerta formativa di IeFP:

a) le istituzioni formative accreditate dalla Regione per la realizzazione dei percorsi di IeFP, ai sensi dell'articolo 28, comma 2;

b) in via sussidiaria, le istituzioni scolastiche, anche paritarie, e le istituzioni che offrono percorsi di secondo livello di istruzione degli adulti connesse al Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti, di seguito denominato CRIA, le quali, se in possesso dei livelli minimi richiesti dalla regolamentazione di settore, sono accreditate dalla Regione per la realizzazione dei percorsi di IeFP, ai sensi dell'articolo 28, comma 2.

Art. 22.

Studenti a rischio di abbandono senza titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione

1. Al fine dell'assolvimento generalizzato dell'obbligo di istruzione e della prevenzione dell'abbandono da parte di studenti senza titolo conclusivo del primo ciclo di istru-

zione, possono essere stipulate, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), convenzioni tra il CRIA e le istituzioni scolastiche e formative del sistema di IeFP, per l'inserimento di studenti che abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione nei relativi percorsi.

Art. 23.

Formazione per l'inserimento o il reinserimento lavorativo

1. La formazione professionale finalizzata ad acquisire, aggiornare e qualificare le competenze per favorire l'ingresso e il reingresso nel mercato del lavoro si rivolge in particolare a:

- a) soggetti inoccupati o disoccupati;
- b) soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali;
- c) lavoratori fragili o vulnerabili e persone in condizione di precarietà economica e lavorativa;
- d) giovani da 16 a 29 anni;
- e) donne vittime di violenza seguite dal Centro Donne contro la violenza di Aosta;

f) soggetti disoccupati di lunga durata, i cui requisiti sono individuati all'interno delle misure previste dai documenti di programmazione di cui agli articoli 4 e 5.

2. La Regione promuove specifiche iniziative volte a favorire l'inserimento lavorativo di giovani che necessitano di un sostegno formativo e orientativo che li accompagni:

a) dall'inattività al lavoro, per i giovani che non sono impegnati in percorsi di studio o di lavoro, anche denominati "Not in Education, Employment or Training" (NEET);

b) dallo studio al lavoro, sia per quanti abbiano concluso un ciclo di studi che per quanti lo abbiano abbandonato, con particolare riferimento a coloro che sono soggetti al diritto-dovere di istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53).

Art. 24.

Formazione superiore

1. La Regione orienta la programmazione di istruzione e formazione superiore alla promozione e qualificazione di figure professionali in settori particolarmente interessati da processi di innovazione, anche tecnologica, di sviluppo e di internazionalizzazione dei mercati.

2. La Regione sostiene lo sviluppo della filiera formativa professionalizzante superiore e, in particolare, dei percorsi di Istituti Tecnici Superiori (ITS) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), promuovendo, anche attraverso la stipulazione di appositi accordi interregionali e transnazionali approvati dalla Giunta regionale, la definizione di misure volte a sostenere la frequenza e la partecipazione dei giovani ai percorsi, anche al di fuori del territorio regionale.



Art. 25.

*Formazione continua
e per i rapporti di apprendistato*

1. La formazione continua, destinata ai lavoratori dipendenti e autonomi, è volta:

a) all'innalzamento della professionalità delle risorse umane, attraverso l'aggiornamento e la riqualificazione delle competenze;

b) a sostenere i processi di innovazione e di internazionalizzazione e la competitività delle imprese;

c) a promuovere, anche nel quadro della contrattazione collettiva, la qualità del lavoro, la mobilità professionale e lo sviluppo delle carriere;

d) a favorire l'occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici attraverso l'acquisizione di competenze per la transizione occupazionale, l'integrazione tra periodi di lavoro e formazione e la pluriattività nell'ambito delle attività appartenenti all'economia di montagna.

2. La Regione promuove l'apprendistato in tutte le forme previste dalla normativa vigente, allo scopo di contribuire alla crescita delle persone e all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale definisce:

a) l'offerta formativa pubblica rivolta ai soggetti assunti con contratto di apprendistato;

b) i requisiti e le modalità di formazione dei tutor aziendali;

c) le modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento di crediti formativi;

d) le modalità di finanziamento di specifici percorsi formativi.

Art. 26.

Formazione permanente

1. La Regione promuove l'apprendimento delle persone lungo tutto l'arco della vita, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle conoscenze e delle competenze connesse all'occupabilità e alla cittadinanza attiva e volte a sostenere il rientro nel sistema formale di istruzione e di formazione professionale delle persone sprovviste di titoli o qualificazioni.

2. L'apprendimento permanente si realizza nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e nell'educazione non formale, attraverso offerte flessibili e diffuse sul territorio, nonché tramite il ricorso alla formazione a distanza e alle tecnologie innovative.

3. Le opportunità di formazione permanente sono offerte, anche in raccordo con il sistema di educazione degli adulti, da enti locali, istituzioni scolastiche e universitarie, organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, università della terza età, associazioni e, in generale, dai soggetti che erogano attività di educazione non formale agli adulti.

Art. 27.

Formazione per persone con disabilità o in condizioni di svantaggio o a rischio di esclusione sociale

1. La formazione professionale per persone con disabilità mira al raggiungimento delle finalità previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e dalla legge n. 68/1999 e, segnatamente, alla piena integrazione lavorativa, da realizzare mediante percorsi inclusivi volti all'acquisizione di competenze, anche trasversali, unitamente al rafforzamento di autoconsapevolezza e motivazioni.

2. La formazione professionale rivolta alle persone con disabilità può realizzarsi anche mediante la stipulazione di convenzioni di integrazione lavorativa, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 68/1999.

3. La formazione professionale per persone in condizioni di svantaggio o a rischio di esclusione sociale, ivi compresi i detenuti reclusi presso la Casa Circondariale di Brissogne-Aosta e i cittadini soggetti a misure restrittive della libertà personale, mira a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo, attraverso l'acquisizione di nuove competenze tecniche e trasversali, il potenziamento di quelle già apprese e il supporto all'autoconsapevolezza e alla motivazione.

Art. 28.

Attuazione delle iniziative formative

1. L'offerta formativa pubblica regionale è realizzata tramite percorsi formativi programmati e organizzati dalla Regione, anche per il tramite di soggetti pubblici o privati, purché accreditati, se previsto dalla normativa statale o regionale vigenti, e finanziati a valere su risorse regionali, statali o euronutarie, specificatamente destinate allo scopo.

2. I percorsi formativi organizzati e autofinanziati dalle imprese o da organismi di formazione ai fini del rilascio di qualifiche, certificazioni e abilitazioni professionali, sono soggetti a riconoscimento o autorizzazione da parte della Regione, secondo modalità definite dalla Giunta regionale.

3. La Regione favorisce e coordina l'accesso alla formazione individuale da parte dei cittadini, anche attraverso idonee iniziative di informazione.

4. La Regione provvede all'accreditamento degli organismi formativi nel rispetto delle linee guida elaborate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di garantire standard elevati di qualità del sistema dell'offerta formativa regionale.

5. I criteri e le modalità per l'accreditamento sono definiti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6. I requisiti di accreditamento relativi a capacità gestionali, logistiche, economiche, professionali e relazionali sono differenziati in funzione dell'accesso al finanziamento pubblico e delle diverse tipologie di attività formativa erogata, al fine di garantire un sistema orientato ai risultati, anche occupazionali, e alla performance.



4. I requisiti infrastrutturali e logistici richiesti per l'accreditamento si intendono assolti qualora l'attività formativa sia erogata all'interno di spazi didattici facenti parte di una sede scolastica o di altra struttura già accreditata dalla Regione per la formazione.

Art. 29.

Qualità e sviluppo del sistema di formazione professionale

1. La Regione promuove il rafforzamento e la qualificazione del sistema della formazione professionale mediante interventi a favore degli organismi di formazione accreditati ai sensi dell'articolo 28, comma 4, concernenti:

- a) la riorganizzazione, lo sviluppo e il miglioramento delle capacità didattiche e organizzative;
- b) la formazione e l'aggiornamento della professionalità degli operatori;
- c) l'innovazione didattica e metodologica;
- d) il miglioramento delle strutture, l'adeguamento dei laboratori e l'ammodernamento delle attrezzature.

Art. 30.

Certificazione delle competenze e crediti formativi

1. Il sistema regionale di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi è uno strumento di politica attiva del lavoro che promuove l'apprendimento permanente, assicurando la valorizzazione delle competenze acquisite lungo tutto l'arco della vita in contesti formali, informali o non formali di apprendimento.

2. La certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti formativi favoriscono lo sviluppo qualitativo della formazione, attraverso l'orientamento prioritario ai profili e alle competenze, la capitalizzazione degli apprendimenti e la personalizzazione dei percorsi.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità per l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo del sistema di certificazione e di riconoscimento dei crediti formativi.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Disposizioni transitorie

1. Le azioni e le misure discendenti dagli atti di programmazione adottati ai sensi del capo II della legge regionale n. 7/2003 e dai relativi atti attuativi, in vigore o il cui procedimento di adozione sia già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge, restano dagli stessi regolati, sino al loro previsto termine.

Art. 32.

Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2, n. 21

1. L'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2009, n. 21 (Interventi a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Avviamento di personale a selezione pubblica*). — 1. Nel caso di avviamento di personale a selezione pubblica ai sensi dell'articolo 41, comma 1, secondo periodo della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione degli ascendenti, all'atto della formazione della graduatoria, hanno un diritto di precedenza.

2. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, previo parere del CPEL, i criteri e le modalità per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.».

Art. 33.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, sentito il Consiglio politiche del lavoro, presenta al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione e alla Commissione consiliare competente una relazione sul sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale che fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti rispetto:

- a) all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite;
- b) al proseguimento in percorsi formativi;
- c) all'inserimento nel mondo del lavoro;
- d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi tra il sistema dell'istruzione e il sistema dell'istruzione e formazione professionale.

2. La Giunta presenta al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione e alla Commissione consiliare competente una relazione intermedia sull'attuazione della legge rispetto alla cadenza di cui al comma 1.

3. Le competenti strutture di Consiglio e Giunta si accordano per la migliore valutazione della presente legge.

4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 34.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale n. 7/2003;
- b) la legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4;



- c) l'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31;
- d) l'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 21;
- e) il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30;
- f) l'articolo 19 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4;
- g) il comma 3 dell'articolo 14 e l'articolo 34 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32;
- h) l'articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34;
- i) l'articolo 16 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14;
- j) il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29;
- k) l'articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13;
- l) l'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16;
- m) l'articolo 7 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 5;
- n) l'articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13;
- o) l'articolo 9 della legge regionale 9 aprile 2021, n. 6;
- p) l'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 2022, n. 3.

Art. 35.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, per il triennio 2024/2026, in euro 19.240.248,49 annualmente così suddiviso:

- a) per l'anno 2024 euro 3.475.387,64;
- b) per l'anno 2025 euro 8.342.385,91;
- c) per l'anno 2026 euro 7.422.474,94.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026:

a) nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 120.000 annualmente così suddivisi:

- 1) per l'anno 2024 euro 40.000;
- 2) per l'anno 2025 euro 40.000;
- 3) per l'anno 2026 euro 40.000;

b) nella Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 05 (Istruzione tecnica superiore), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 100.000 per l'anno 2026;

c) nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) per complessivi euro

1.180.904,58, di cui 1.030.904,58 per interventi correnti ed euro 150.000,00 per interventi di investimento, annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2024 euro 198.828,73 di cui euro 148.828,73 sul Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 50.000,00 sul Titolo 2 (Spese in conto capitale);

2) per l'anno 2025 euro 457.100,91 di cui euro 407.100,91 sul Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 50.000,00 sul Titolo 2 (Spese in conto capitale);

3) per l'anno 2026 euro 524.974,94 di cui euro 474.974,94 sul Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 50.000,00 sul Titolo 2 (Spese in conto capitale);

d) nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 1.241.617,00 annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2024 euro 377.617,00;

2) per l'anno 2025 euro 714.500,00;

3) per l'anno 2026 euro 149.500,00;

e) nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 16.597.726,91 annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2024 euro 2.858.941,91;

2) per l'anno 2025 euro 7.130.785,00;

3) per l'anno 2026 euro 6.608.000,00.

3. A decorrere dall'anno 2027, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e Titolo ed è annualmente rideterminato con legge di stabilità regionale.

4. Gli interventi di cui all'articolo 14 promossi dagli enti locali e dalle loro forme associative sono finanziati tra gli oneri di cui al comma 2, lettera e), mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in deroga a quanto previsto dalla medesima legge regionale, in relazione ai benefici derivanti agli enti locali.

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati anche mediante utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato rendono disponibili.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

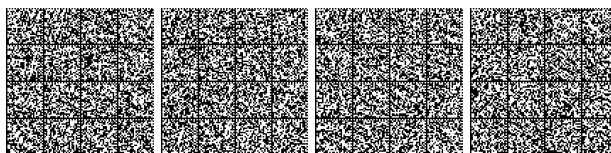
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 16 luglio 2024

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis).

25R00347



LEGGE REGIONALE 29 luglio 2024, n. 12.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 39 del 2 agosto 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

TITOLO I

DISPOSIZIONI FINANZIATE DA NUOVE ENTRATE

Capo I

MAGGIORI ENTRATE

Art. 1.

Variazioni di parte entrata

1. Al bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2024/2026 sono introitate, per l'anno 2024, le seguenti maggiori entrate:

a) euro 4.885.352,34 nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti);

b) euro 928.339 nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 400 (Altre entrate da redditi da capitale).

2. Al bilancio di previsione finanziario della regione sono introitate nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), le disponibilità del Fondo in gestione speciale presso Finaosta S.p.a., di cui all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.a. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), per complessivi euro 55.000.000, di cui:

per l'anno 2024 euro 20.436.205;

per l'anno 2025 euro 18.201.600;

per l'anno 2026 euro 16.362.195.

Capo II

FINANZA LOCALE

Art. 2.

Trasferimento straordinario corrente a favore dei comuni, delle Unités des Communes valdôtaines e del BIM a parziale copertura dell'incremento delle spese di personale

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), la re-

gione è autorizzata a effettuare un trasferimento straordinario corrente, a favore dei comuni, delle Unités des Communes valdôtaines e del Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), destinato alla parziale copertura dell'incremento delle spese di personale derivante dai rinnovi contrattuali per il triennio 2022/2024 delle categorie e della dirigenza del comparto unico della Valle d'Aosta, per un importo complessivo di euro 15.900.000.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza locale, in proporzione all'importo della spesa di personale sostenuta da ciascun ente, desunta dal rendiconto della gestione dell'anno 2023 e risultante dai dati acquisiti dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta a seguito di apposita indagine.

3. La liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta a favore dei comuni, delle Unités des Communes valdôtaines e del BIM, in un'unica soluzione:

a) per l'anno 2024, entro il 30 settembre 2024;

b) per gli anni 2025 e 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025), è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2024, ai fini della determinazione delle entrate correnti non sono conteggiati gli accertamenti di competenza relativi al trasferimento straordinario corrente a favore dei Comuni, destinato alla parziale copertura dell'incremento delle spese di personale derivante dai rinnovi contrattuali per il triennio 2022/2024 delle categorie e della dirigenza del comparto unico della Valle d'Aosta.»

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in annui euro 5.300.000 per ciascun anno del triennio 2024/2026, fa carico alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 3.

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 8

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è abrogata;

b) lettera f-bis) è abrogata.

2. Per effetto dell'abrogazione di cui al comma, 1 lettera a), l'importo di euro 50.000, già trasferito nell'annualità 2023 all'ARER, ma non utilizzato, è riautorizzato per il finanziamento degli oneri della struttura di progetto di cui all'art. 3 della legge regionale n. 8/2022 per l'annualità 2024.



3. Per effetto dell'abrogazione di cui al comma 1, lettera b):

a) è revocata l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 2, comma 1, lettera f-bis), della legge regionale n. 8/2022 di complessivi euro 2.441.455,21 per il periodo dal 2024 al 2043 di cui:

1) nel bilancio di previsione della regione per il triennio 2024/2026:

anno 2024 euro 81.958,97;
anno 2025 euro 156.713,58;
anno 2026 euro 151.701,03.

2) nel periodo 2027/2043 per complessivi euro 2.051.081,63

a valere sulla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa, Programma 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 1 (spese correnti));

b) l'autorizzazione di cui all'art. 37, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2023, n. 12 (Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della regione per il triennio 2023/2025), a introitare euro 47.500.000 nel bilancio di previsione finanziario della regione nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), è ridotta di euro 2.441.455, 21 di cui:

1) nel bilancio di previsione della regione per il triennio 2024/2026:

anno 2024 euro 81.958,97;
anno 2025 euro 156.713,58;
anno 2026 euro 151.701,03.

2) nel periodo 2027/2043 per complessivi euro 2.051.081,63;

c) Il bilancio di previsione della regione per il triennio 2024/2026 è ridotto in parte entrata e in parte spesa per i medesimi importi e per le medesime annualità.

4. L'autorizzazione alla concessione di contributi straordinari all'ARER finalizzati al finanziamento degli oneri necessari al funzionamento della struttura di progetto di secondo livello, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 8/2022, determinati dall'art. 2, comma 1, lettera f), della stessa legge in annui euro 195.000 per il triennio 2023/2025 e in euro 98.000 per l'anno 2026, è incrementata di euro 50.000 per l'anno 2024, di euro 61.000 per l'anno 2025 e di euro 53.000 per l'anno 2026.

5. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2022, le parole: «per un periodo massimo di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di trentasei mesi, prorogabili non oltre la data del 31 dicembre 2026».

6. L'onere derivante dall'applicazione del comma 4 è determinato in euro 50.000 per l'anno 2024, in euro 61.000 per l'anno 2025 e in euro 53.000 per l'anno 2026 a valere sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede per

il 2024 ai sensi del comma 2 e per gli anni 2025 e 2026 mediante le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Capo III

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 4.

Disposizioni concernenti le risorse aggiuntive regionali a finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente dall'Azienda USL della Valle d'Aosta

1. Per il triennio 2024/2026, le risorse aggiuntive regionali (RAR), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e al decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), finalizzate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta sono determinate, al lordo degli oneri aziendali, in euro 1.600.000 per l'anno 2024 e in euro 3.200.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e sono destinate al personale:

a) della dirigenza dell'area sanità, per euro 135.000 per l'anno 2024 e per euro 270.000 annuali per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

b) della dirigenza professionale tecnica amministrativa, per euro 111.000 per l'anno 2024 e per euro 222.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

c) del comparto sanità, per euro 1.354.000 per l'anno 2024 e per euro 2.708.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Le modalità di corresponsione delle risorse di cui al comma 1 sono concordate a livello di contrattazione integrativa aziendale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta con le organizzazioni sindacali di categoria, nel rispetto delle linee generali di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto degli obiettivi regionali e aziendali e delle attività da svolgere.

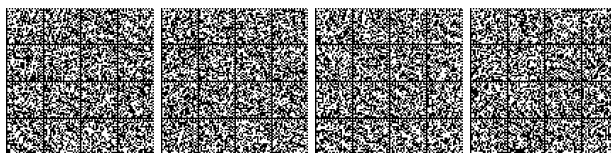
3. Al finanziamento dell'onere di cui al presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 5.

Disposizioni in materia di azienda pubblica di servizi alla persona Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz. Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'art. 1, dopo la parola: «socio-sanitari» è inserita la seguente «, sanitari»;



b) alla rubrica dell'art. 2, dopo la parola: «socio-sanitari» è inserita la seguente: «, sanitari»;

c) al comma 1 dell'art. 2, dopo la parola: «socio-sanitari» è inserita la seguente: «, sanitari»;

d) il comma 2 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«2. I controlli sulla qualità delle prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie sono disciplinati nell'ambito della normativa regionale sulla programmazione dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.»;

e) l'art. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Patrimonio e fonti di finanziamento*). —

1. Il patrimonio dell'azienda è costituito dal patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà, inventariato all'atto della trasformazione, nonché dai beni successivamente acquisiti nell'esercizio dell'attività dell'azienda, anche a titolo di liberalità.

2. Per la gestione dei servizi socio-assistenziali, la Regione assicura all'azienda un finanziamento annuale definito sulla base del sistema di finanziamento delle strutture per anziani gestite dagli enti locali.

3. Per la gestione dei servizi sanitari e socio-sanitari accreditati, quando i medesimi sono oggetto di convenzione con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, la regione corrisponde all'azienda le risorse finanziarie di cui ai rapporti contrattuali, sulla base delle tariffe stabilite con le deliberazioni di Giunta regionale che disciplinano i singoli servizi.

4. All'azienda sono inoltre concessi contributi annuali nelle misure di seguito indicate:

a) non superiore al 30 per cento dei costi di esercizio relativi ai servizi socio-assistenziali;

b) non superiore al 35 per cento dei costi di esercizio relativi ai servizi sanitari e socio-sanitari accreditati e convenzionati con l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

5. L'ammontare dei contributi di cui al comma 4 è calcolato sulla base dei costi risultanti dal bilancio di esercizio dell'anno precedente ed è determinato con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, sulla base della stima previsionale dei costi relativi all'anno cui si riferisce il contributo, presentata entro il 30 settembre di ogni anno.

6. I contributi di cui al comma 4, lettera a), sono erogati all'azienda dalla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.

7. I contributi di cui al comma 4, lettera b), sono erogati all'azienda da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

8. Contributi straordinari per scopi determinati o interventi speciali possono essere disposti con legge regionale.».

2. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 400.000 per l'anno 2024, euro 1.300.000 per l'anno 2025 ed euro 1.300.000 per l'anno 2026 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spesa corrente) e al suo finanziamento si provvede mediante le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 6.

Disposizioni in materia di prestazioni professionali specialistiche all'Azienda USL della Valle d'Aosta

1. Al fine di consentire una corretta attuazione dei Percorsi attuativi della certificabilità (PAC) del bilancio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, previsti dal decreto del Ministero della salute del 1° marzo 2013 (Definizione dei Percorsi attuativi della certificabilità), è autorizzata per ciascun anno del triennio 2024/2026 la spesa di euro 50.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, fa carico alla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 7.

Disposizioni in materia di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità

1. Per le annualità 2024, 2025 e 2026 i contributi di cui all'art. 11 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità), non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative, a eccezione di quelli concessi a favore di enti pubblici e istituzioni sociali private con finalità religiose, limitatamente ai luoghi di culto e a condizione che la somma complessiva dei contributi e delle agevolazioni concesse non superi il costo complessivo dell'intervento.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 200.000 per l'anno 2025 e in euro 100.000 per l'anno 2026 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

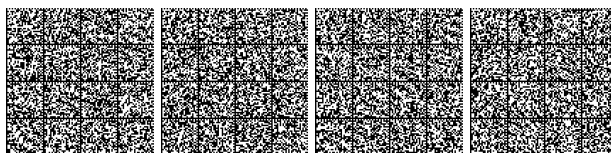
Capo IV

ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 8.

Interventi per la gestione dell'Area Megalitica di Aosta

1. Al fine di consentire la gestione dell'Area Megalitica di Aosta nel rispetto dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, per il triennio 2024/2026 è autorizzata una maggiore spesa complessiva di euro 358.000, necessari per l'affidamento ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, dell'attività di direzione scientifica, di consulenza scientifica di tipo archeologico, nonché di analisi delle modalità di gestione del sito medesimo, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 115 del



decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per l'anno 2024 in euro 87.125, per l'anno 2025 in euro 179.000 e per l'anno 2026 in euro 91.875, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 9.

Interventi sui beni di interesse storico

1. Per l'anno 2024 è autorizzato un trasferimento straordinario all'Associazione Forte di Bard di euro 1.500.000 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), al fine di finanziare interventi di riallestimento museale dell'Opera Vittorio - Le alpi dei ragazzi del Forte di Bard.

2. Per le attività ausiliarie finalizzate alla custodia, alla valorizzazione, alla fruizione e alla manutenzione ordinaria dei beni storici e culturali è autorizzata, per il triennio 2024/2026, la maggiore spesa di euro 1.680.000 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) così suddivisa annualmente per Titolo:

a) nel Titolo 1 (Spese correnti) euro 790.000 per l'anno 2024 e euro 770.000 per l'anno 2025;

b) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 70.000 nel 2024 e euro 50.000 nel 2025.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 3.180.000, trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Capo V

INTERVENTI DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 10.

Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

1. La quota di risorse aggiuntive regionali per il finanziamento degli interventi nell'ambito del Programma operativo complementare (POC), di cui alla delibera 9 giugno 2021, n. 41, del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), determinata in euro 182.186,26 per l'anno 2024 dall'art. 42, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026), è incrementata complessivamente, per il triennio 2024/2026, di euro 540.000 di cui:

anno 2024 euro 150.000;

anno 2025 euro 150.000;

anno 2026 euro 240.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico alla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (altri servizi generali), Titolo 1 (spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 11.

Programma di sviluppo rurale 2014/2022

1. È autorizzato, per l'anno 2024, il trasferimento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) della somma di euro 1.640.000 ai fini del finanziamento degli aiuti previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014/22 che non beneficino del cofinanziamento del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dello Stato.

2. L'intervento di cui al comma 1 è finalizzato a finanziare la quota regionale e ad anticipare la quota statale a copertura del mancato cofinanziamento FEASR a partire dalla campagna 2019, in esecuzione dell'art. 5-bis del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro. I fondi eventualmente risultanti a seguito del finanziamento da parte dello Stato saranno introitati sul bilancio regionale.

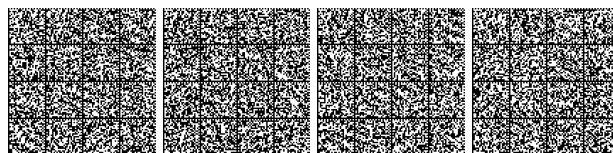
3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.640.000, per l'anno 2024, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 12.

Disposizioni per la sospensione dei mutui concessi a valere sui fondi di rotazione regionali e finanziamento del Fondo di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia di cui al Titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3

1. Per gli interventi per la ripresa dell'industria edilizia previsti dal Titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), è autorizzato un trasferimento al Fondo di rotazione regionale istituito presso la finanziaria regionale Finaosta S.p.a. di euro 10.000.000 per l'anno 2024.

2. Per sostenere i territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno 2024, Finaosta S.p.a. è autorizzata a concedere alle persone fisiche residenti nel Comune di Cogne e alle imprese con sede operativa nello stesso comune, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stipulati a valere sui fondi di rotazione istituiti presso la stessa Finaosta S.p.a., in scadenza nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, senza interessi di mora e oneri aggiuntivi. In tal caso, la



durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo uguale a quello della sospensione.

3. La sospensione di cui al comma 2 si applica altresì ai mutui in favore di persone fisiche o attività produttive che abbiano subito danni materiali diretti a seguito degli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno 2024, indipendentemente dal comune di ubicazione.

4. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende, secondo gli importi e la periodicità originariamente previsti dal contratto, posticipato di un periodo pari alla sospensione del mutuo.

5. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data di entrata in vigore della presente legge, rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già risolto il relativo contratto di mutuo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano, inoltre, ai mutui stipulati ai sensi del Capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), da banche convenzionate con la regione, a valere sui fondi di rotazione regionale ivi previsti.

7. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare a Finaosta S.p.a. o alle banche convenzionate, entro il 30 settembre 2024. Nei casi di cui al comma 3, nella domanda il richiedente è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dei danni diretti materiali subiti. Finaosta S.p.a. e le banche convenzionate provvedono alla verifica a campione delle autodichiarazioni ricevute.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle operazioni di *leasing*.

9. Le agevolazioni a favore delle imprese di cui al comma 2 sono concesse in regime *de minimis*, ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019. L'impresa interessata che non possa beneficiare di agevolazioni in regime *de minimis* assume a proprio carico i connessi oneri finanziari, determinati nel rispetto della comunicazione della Commissione europea (2008/C 14/02) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

10. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) e trova copertura per euro 7.139.270,91 mediante la ri-

duzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'Allegato B e per euro 2.860.729,09 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 13.

Strumenti di pianificazione e sviluppo del settore industriale e artigianale

1. La regione, nell'ambito delle iniziative di valorizzazione del territorio, promozione degli investimenti e internazionalizzazione di cui all'art. 5 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti), per il triennio 2024/2026 definisce strumenti di pianificazione e sviluppo del settore industriale e artigianale, in coerenza con la Strategia regionale di specializzazione intelligente, anche avvalendosi delle società *in house* regionali e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 150.000 per l'anno 2024 e in euro 60.000 per l'anno 2025 e per l'anno 2026 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato) e al suo finanziamento si provvede con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Capo VI

INTERVENTI IN AMBITO AMBIENTALE

Art. 14.

Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 5, comma 6, della legge regionale n. 25/2023 relativa alle risorse regionali destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) è incrementata per l'anno 2024 di euro 30.000 e rideterminata complessivamente in euro 85.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 15.

Trasferimento straordinario Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis

1. Per l'anno 2024, la Regione concede un contributo straordinario alla Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis per l'esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione ordinaria, per un importo massimo di euro 25.000.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di concessione del contributo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo alla Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis.



3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 25.000, per l'anno 2024, a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1, (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Capo VII

INTERVENTI NELL'AMBITO
DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Art. 16.

Fondi speciali

1. Nella parte spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2024/2026, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) sono istituiti i seguenti Fondi speciali ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

a) Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento del nuovo provvedimento legislativo per interventi a sostegno del sistema cooperativistico, con uno stanziamento di euro 500.000 per l'anno 2024, euro 700.000 per l'anno 2025 e euro 800.000 per l'anno 2026;

b) Fondo speciale in parte corrente per la modificazione della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta), con uno stanziamento di euro 90.000 per l'anno 2025 e euro 90.000 per l'anno 2026.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 500.000 per l'anno 2024, euro 790.000 per l'anno 2025 e euro 890.000 per l'anno 2026, trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 17.

Rifinanziamento di interventi previsti da norme regionali e statali

1. Per il triennio 2024/2026 sono autorizzate le variazioni di spesa relative agli interventi previsti da norme statali e regionali riepilogate nell'allegato C che trovano finanziamento con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 18.

Variazioni compensative entrata - spesa

1. Sono autorizzate, complessivamente, maggiori entrate e maggiori spese per l'importo di euro 26.167.937,37 di competenza e di cassa per l'anno 2024,

euro 18.044.883,42 di competenza per l'anno 2025, euro 16.210.493,97 di competenza per l'anno 2026 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

TITOLO II

VARIAZIONI COMPENSATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026

Capo I

ISTRUZIONE E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 19.

Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea

1. La Giunta regionale, nell'ambito degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio, è autorizzata a concedere, per il triennio 2024/2026, con onere a proprio carico e previa approvazione di modalità, procedure, convenzioni e condizioni, agevolazioni sul costo dei titoli di viaggio per l'uso di qualunque mezzo di trasporto pubblico, agli studenti non residenti in Valle d'Aosta che frequentino l'Università della Valle d'Aosta, nonché ai medici in formazione specialistica che effettuano un periodo di formazione sul territorio valdostano e alle persone in possesso di contratto di ricerca stipulato con l'Università della Valle d'Aosta o con le aziende che aderiscono a progetti di ricerca finanziati dalla regione.

2. La struttura regionale competente in materia di trasporti, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), attua un sistema di vigilanza o controllo a bordo dei mezzi di trasporto, finalizzato a garantire la sicurezza dei viaggiatori e degli autisti.

3. Per il triennio 2024/2026 le agevolazioni previste dall'art. 24, comma 4, della legge regionale n. 29/1997 sono estese anche ai seguenti soggetti, purché residenti in Valle d'Aosta:

a) ai possessori della Disability Card e ai loro accompagnatori, se ne è riconosciuto il diritto;

b) alle persone con invalidità o disabilità legalmente riconosciuta almeno pari alla percentuale stabilita con deliberazione della Giunta regionale, nonché ai loro accompagnatori, se ne è riconosciuto il diritto. Dalla data di adozione della predetta deliberazione della Giunta è sospesa, in via transitoria fino al 31 dicembre 2026, l'applicazione dell'art. 24, comma 4, lettera d), della legge regionale n. 29/1997.

4. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 30.000 per l'anno 2024, in euro 120.000 per l'anno 2025 e in euro 120.000 per l'anno 2026 a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato in euro 50.000 per l'anno 2024, in euro 200.000 per l'anno 2025 e in euro 200.000 per l'anno



2026 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 10.002 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

6. L'onere derivante dall'applicazione del comma 3 è determinato in euro 25.000 per l'anno 2024, in euro 70.000 per l'anno 2025 e in euro 70.000 per l'anno 2026 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo a valere sulla medesima Missione, Programma e Titolo di spesa, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Art. 20.

Contributo straordinario alla Fondazione «Clement Fillietroz»

1. Per l'anno 2024, la Regione concede un contributo straordinario alla Fondazione «Clement Fillietroz» per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ai locali sanitari e altri interventi finalizzati all'isolamento termico esterno, compresi i servizi professionali di architettura e ingegneria, per un importo massimo di euro 50.000.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di concessione del contributo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo alla Fondazione «Clement Fillietroz».

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 50.000, per l'anno 2024, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2, (Spese in conto capitale) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Art. 21.

Contributo straordinario all'Associazione Centre d'études des anciens remèdes

1. Per l'anno 2024, la Regione concede un contributo straordinario all'Associazione Centre d'études des anciens remèdes per l'acquisto di hardware e apparati tecnologici per un importo massimo di euro 25.000.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di concessione del contributo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo all'Associazione Centre d'études des anciens remèdes.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 25.000, per l'anno 2024, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2, (Spese in conto capitale) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Art. 22.

Contributo straordinario al Convitto regionale «F. Chabod»

1. Per l'anno 2024, la Regione concede un contributo straordinario di euro 117.000 al Convitto regionale «F. Chabod» per contribuire, con riferimento all'anno 2024, alle maggiori spese d'ufficio, telefoniche, di arredamento e di gestione, in particolare alle utenze elettriche e telefoniche, provvista dell'acqua e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della parte di edificio destinata ai fini istituzionali propri del Convitto stesso.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 6 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Capo II

TUTELA DELL'AMBIENTE E TRASPORTI

Art. 23.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico e intermodalità

1. Per la realizzazione delle attività di integrazione fra il trasporto ferroviario, i servizi di autolinee e il trasporto individuale, anche attraverso l'ampliamento e il potenziamento dei parcheggi di scambio di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), per il triennio 2024/2026 possono essere concessi agli enti locali contributi a fondo perduto fino al cento per cento del costo dell'intervento. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce i criteri e le modalità di concessione di tali contributi.

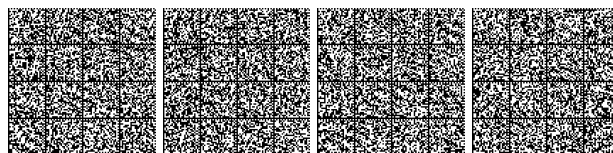
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al Titolo V della legge regionale n. 48/1995. I relativi stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.200.000 per l'anno 2024 e annui euro 50.000 per gli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Art. 24.

Aeroporto Corrado Gex

1. Al fine di finanziare i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento della convenzione per l'affidamento della concessione per la gestione dell'Aeroporto Corrado



Gex di Saint-Christophe (AO), è autorizzata per il triennio 2024/2026 la spesa di euro 1.035.780 annualmente così suddivisa:

per il 2024 euro 233.020;

per il 2025 euro 345.260;

per il 2026 euro 457.500.

2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico alla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 04 (Altre modalità di trasporto) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Capo III

PROTEZIONE CIVILE

Art. 25.

Organizzazione dei campionati italiani di sci dei Vigili del fuoco

1. Per l'organizzazione dei campionati italiani dei Vigili del fuoco di sci alpino e nordico, di scialpinismo e di snowboard, previsti in Valle d'Aosta nel mese di gennaio 2025, è autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario al Gruppo sportivo Vigili del fuoco Giuseppe Godioz, di seguito denominato gruppo sportivo, di cui all'art. 13 del regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1 (Attuazione dell'art. 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45), per un importo massimo di euro 150.000 a integrale rimborso dei costi effettivamente sostenuti per l'organizzazione dei predetti eventi sportivi.

2. Fermo restando l'importo massimo del contributo previsto dal comma 1, lo stesso è concesso nella misura massima del 100 per cento della differenza tra le spese effettivamente sostenute e i ricavi eventualmente percepiti dal gruppo sportivo derivanti dalle quote di iscrizione, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici e altre fonti.

3. Il contributo è concesso previa presentazione, da parte del gruppo sportivo, di apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di servizi antincendio, corredata di:

a) programma delle attività organizzative proposto dal gruppo sportivo e approvato dal Comitato organizzatore dei campionati, presieduto dal Presidente della regione o da un suo delegato, la cui ulteriore composizione e funzionamento sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

b) dettagliata previsione delle entrate e delle spese.

4. Il 60 per cento del contributo straordinario è erogato nell'annualità 2024 in ragione della previsione di cui al comma 3, lettera b); il restante 40 per cento del contributo straordinario è erogato ad attività concluse, previa presentazione di idonei giustificativi, relativi all'organizzazione dei predetti eventi sportivi, di spesa e di entrata, e di una dichiarazione attestante l'assenza di ulteriori entrate di qualunque genere, dirette o indirette, oltre a quelle relative ai giustificativi presentati.

5. Si intendono idonei come giustificativi di spesa i documenti contabili intestati al beneficiario del contributo, e di entrata quelli dallo stesso emessi nei confronti di altri erogatori di contributi, sponsor, beni e servizi o altri comunque rilasciati nel rispetto della vigente normativa in materia fiscale.

6. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dal gruppo sportivo, se previste nel preventivo di spesa allegato alla domanda, nei casi in cui la manifestazione non abbia avuto luogo, totalmente o parzialmente, per cause di forza maggiore o per altre cause comunque non imputabili agli organizzatori, come tali riconosciute con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 90.000 per l'anno 2024 e in euro 60.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 11 (Soccorso Civile) Programma 01 (Sistema di Protezione Civile) Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Art. 26.

Adesione della Regione autonoma Valle d'Aosta alla Fondazione Centro internazionale monitoraggio ambientale

1. Al fine di sviluppare studi sul territorio regionale per la gestione della risorsa idrica, la valutazione delle magre, il monitoraggio delle siccità e la quantificazione dei fabbisogni irrigui agricoli, la Regione è autorizzata a aderire alla Fondazione Centro internazionale monitoraggio ambientale (CIMA) in qualità di socio, con un trasferimento, una tantum, di euro 200.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 200.000 per l'anno 2024, a valere sulla Missione 11 (Soccorso Civile) Programma 01 (Sistema di Protezione Civile) Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Capo IV

POLITICHE SOCIALI

Art. 27.

Trasferimento straordinario alla Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz

1. A parziale copertura dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro e dai conseguenti accantonamenti per gli adeguamenti contrattuali del personale operante nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, è autorizzato, per l'anno 2024, un trasferimento straordinario una tantum pari a euro 750.000 alla Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, trasformata in azienda pubblica di servizi alla persona ai sensi dell'art. 37, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), di seguito denominata azienda.

2. La quota di trasferimento di cui al comma 1 relativa ai servizi socio-sanitari, pari a euro 230.000, è erogata all'azienda per il tramite dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.



3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, fa carico per euro 520.000 sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo I (Spese correnti) e, per euro 230.000, sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo I (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'allegato B.

Art. 28.

Trasferimento straordinario all'Unité des communes valdôtaines Grand Paradis

1. Per compensare i mancati introiti derivanti dal progressivo trasferimento di una parte degli ospiti della struttura socio-assistenziale per anziani di Introd presso altre strutture per la realizzazione dei lavori di messa a norma della struttura stessa, è riconosciuto all'Unité des communes valdôtaines Grand Paradis il finanziamento dell'intera quota capitaria prevista per le strutture protette, pari a 130 euro giornalieri, per otto posti, per il periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno 2024, per un importo complessivo pari a euro 126.880,00.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo I (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'allegato B.

Art. 29.

Disposizioni in materia di politiche abitative. Modificazioni alla legge regionale n. 3/2013

1. Nelle more della riforma della legge regionale n. 3/2013, per il triennio 2024/2026 le politiche abitative sono gestite in chiave di integrazione delle politiche di assistenza, favorendo l'intervento coordinato dei soggetti a vario titolo coinvolti, ciascuno per la propria competenza, per promuovere le attività di accompagnamento all'abitare, finalizzate al mantenimento dell'alloggio assegnato.

2. La regione, al fine di incentivare nuovi accessi ad abitazioni in locazione, istituisce, per il triennio 2024/2026, una misura di aiuto a nuclei familiari o a persone singole in situazione di vulnerabilità per garantire una copertura economica, da attivare a richiesta del potenziale conduttore, a garanzia del proprietario.

3. La regione, al fine di facilitare la sospensione di procedure di sfratto, istituisce, per il triennio 2024/2026, una misura alla quale possono accedere i proprietari di alloggi locati a nuclei familiari o a persone singole che possiedono i requisiti per l'emergenza abitativa, a fronte dell'impegno a sospendere la procedura di sfratto.

4. Al fine di prevenire la risoluzione del contratto per morosità, è istituita per il triennio 2024/2026 una misura di aiuto per la copertura dei canoni di locazione e delle relative spese accessorie, alla quale possono accedere gli assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che si trovino in momentanea difficoltà per il relativo pagamento e che non abbiano i requisiti per accedere al Fondo per la copertura della morosità incolpevole di cui all'art. 45 della legge regionale n. 3/2013.

5. I requisiti, i criteri e le modalità per l'accesso alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4, che rientrano nell'ambito del Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'art. 5 della legge regionale n. 3/2013, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

6. All'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 3/2013, dopo la parola: «causate» è inserita la seguente: «contestualmente».

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in euro 350.000 per l'anno 2024, euro 700.000 per l'anno 2025 ed euro 700.000 per l'anno 2026 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 06 (Interventi per il diritto alla casa), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede:

a) per euro 350.000 nel 2024, euro 500.000 nel 2025 e euro 500.000 nel 2026, mediante la riduzione di spese per i medesimi importi, come meglio esplicitato nell'Allegato B;

b) per euro 200.000 per il 2025 e 200.000 per il 2026 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 30.

Attività di formazione ed educazione nell'ambito del Progetto regionale per la prevenzione del suicidio

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 25/2023 relativa alle risorse regionali destinate al finanziamento delle attività di formazione ed educazione nell'ambito del Progetto regionale per la prevenzione del suicidio è incrementata per gli anni 2025 e 2026 di annui euro 50.000 e rideterminata complessivamente per gli stessi anni in annui euro 100.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, a valere sugli interventi di cui all'art. 22, comma 5, della legge regionale n. 25/2023, come meglio esplicitato nell'allegato B.

Capo V

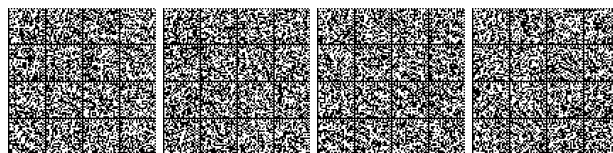
ENERGIA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Art. 31.

Contributi ai comuni per la redazione dei Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima. Modificazioni alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (Pianificazione energetica a scala locale). — 1. La regione, in coerenza con i principi del PEAR, promuove il coinvolgimento proattivo dei comuni, anche in forma associata, nel percorso di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del territorio regionale.



2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione sostiene i comuni nel percorso di adesione all'iniziativa eurounitaria denominata "Patto dei sindaci per il clima e l'energia", concedendo contributi per la redazione e il monitoraggio dei Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), coerenti con il PEAR, fino a un massimo di 25.000 euro per domanda.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, definisce i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 2, nonché le modalità di rendicontazione e dei relativi controlli della spesa.

4. I contributi sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

5. La revoca dei contributi è disposta, con provvedimento del dirigente della struttura competente, qualora:

a) il beneficiario fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni;

b) il beneficiario non approvi il PAESC entro diciotto mesi dalla data di concessione del contributo.

6. La revoca dei contributi comporta la restituzione dell'importo stabilito entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione. La restituzione del contributo può essere rateizzata in massimo dodici mesi, senza ulteriori interessi.»

2. Dopo il comma 7 dell'art. 67 della legge regionale n. 13/2015, è inserito il seguente:

«7-bis. Gli interventi di cui all'art. 27-bis sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al Titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale). I relativi stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995.»

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 200.000 per ciascun anno del triennio 2024/2026 a valere sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche), Titolo 2 (Spese di investimento) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Art. 32.

Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

1. La quota di cofinanziamento regionale per il finanziamento degli interventi nell'ambito del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027, determinata in euro 5.827.478,58 per il triennio 2024/2026, dall'art. 42, comma 9, della legge regionale n. 25/2023, è incrementata di euro 1.230.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 05

(Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività), Titolo 1 (Spese correnti) e annualmente così suddivisa:

anno 2024 euro 730.000;

anno 2025 euro 200.000;

anno 2026 euro 300.000.

2. Per l'anno 2024, la quota di risorse aggiuntive regionali per il finanziamento degli interventi definiti nell'ambito del Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 (FSE), determinate in euro 74.000 per l'anno 2024 dall'art. 42, comma 9, della legge regionale 25/2023, è incrementata di euro 85.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale), Titolo 1 (Spese correnti).

3. La quota di risorse aggiuntive regionali per il finanziamento degli interventi nell'ambito del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027, determinata, per il triennio 2024/2026, dall'art. 42, comma 9, della legge regionale 25/2023 in complessivi euro 4.200.000, è ridotta complessivamente di euro 2.615.000 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Titolo 1 (Spese correnti) ripartiti annualmente come segue:

anno 2024 euro 2.115.000;

anno 2025 euro 200.000;

anno 2026 euro 300.000.

4. L'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 è determinato complessivamente in euro 1.315.000 per il triennio 2024/2026 e trova copertura mediante le contestuali riduzioni previste dal comma 3 nella misura indicata nell'allegato B.

Capo VI

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 33.

Variazioni compensative per rifinanziamento di leggi regionali

1. Per il triennio 2024/2026 sono autorizzate le variazioni compensative tra diversi programmi o titoli del bilancio regionale per il triennio 2024/2026 a valere sulle leggi regionali riepilogate nell'allegato D.

Art. 34.

Variazioni compensative

1. Sono autorizzate le variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026, come meglio riepilogate nell'allegato B, per gli importi annuali complessivi, in aumento e in diminuzione, di seguito indicati:

a) per l'anno 2024: euro 14.031.981,03 di competenza e euro 13.531.528,19 di cassa;

b) per l'anno 2025: euro 2.382.260 di competenza;

c) per l'anno 2026: euro 2.344.500 di competenza.



TITOLO III
MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI
DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 35.

Disposizioni in materia di reclutamento del personale degli enti locali. Modificazione alla legge regionale n. 32/2022

1. Il comma 6 dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2022 è sostituito dal seguente:

«6. Le Unités, al fine di reclutare personale per se stesse e per i comuni del loro ambito, possono altresì convenzionarsi per la gestione in forma associata di procedure selettive di Unités convenzionate, individuando l'Unité che assume la gestione dell'intera procedura concorsuale, fermo restando che ciascuna Unité approva e gestisce la graduatoria del proprio ambito. I candidati sono collocati esclusivamente nelle graduatorie delle Unités per le quali hanno fatto espressa richiesta di assegnazione all'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Per la gestione delle graduatorie di ciascuna Unité si applica quanto previsto dal comma 3. Analoga facoltà di convenzionamento tra enti locali è riconosciuta al Comune di Aosta e al BIM. Il vincitore o l'idoneo in più graduatorie esitate da procedure selettive gestite in forma associata, una volta assunto a tempo indeterminato, decade dalle altre graduatorie in cui risulta collocato, fatto salvo quanto previsto all'art. 31, comma 9, del r.r. 1/2013.».

2. Il presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 36.

Disposizioni contabili per fronteggiare gli interventi di primo intervento e soccorso in caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi

1. Per l'attuazione degli interventi di primo intervento e soccorso in caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi ai sensi degli articoli 14 e 19 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), nei limiti di quanto disposto dall'art. 25, comma 2, lettere a), b) e d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), in mancanza di fondi a ciò destinati, è autorizzato l'utilizzo di qualsiasi risorsa disponibile su altri stanziamenti di bilancio di spese non obbligatorie, da disporsi con variazioni di bilancio da adottarsi con deliberazioni della Giunta regionale in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge regionale, a pena di decadenza, entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

2. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla Giunta regionale, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge regionale

nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

3. Il comma 5 dell'art. 26 della legge regionale n. 5/2001 è abrogato.

4. Il presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Capo II

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 37.

*Rideterminazione per l'anno 2024
delle risorse destinate alla finanza locale*

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 25/2023, già incrementato di euro 51.090.000 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 12 giugno 2024, n. 7 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste per l'anno 2024. Variazione al bilancio di previsione della regione per il triennio 2024/2026), è ulteriormente incrementato per l'anno 2024 di euro 7.924.904,91, di cui euro 10.013.880 in aumento ed euro 2.088.975,09 in diminuzione, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati negli importi indicati nell'Allegato M.

2. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale, per euro 10.013.880, è destinato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2024/2026:

a) per euro 100.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'art. 17;

b) per euro 1.200.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni compensative autorizzate dall'art. 23;

c) per euro 1.200.000, a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'art. 17;

d) per euro 130.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'art. 33;

e) per euro 302.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02



(Interventi 2 per la disabilità), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'art. 33;

f) per euro 646.880, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 27 e 28;

g) per euro 350.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 06 (Interventi per il diritto alla casa), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa in relazione agli interventi autorizzati dall'art. 29;

h) per euro 35.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'art. 17;

i) per euro 50.000, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'art. 17;

j) per euro 200.000, a valere sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa in relazione agli interventi autorizzati dall'art. 31;

k) per euro 5.300.000, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'art. 2;

l) per euro 500.000, a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate in relazione agli interventi autorizzati dall'art. 16, comma 1, lettera a).

Art. 38.

Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente

1. In relazione agli interventi autorizzati dall'art. 4 e dall'art. 30:

a) l'autorizzazione della spesa sanitaria di parte corrente di cui all'art. 22, comma 1 della legge regionale 25/2023, già rideterminata ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 29 (Nuova disciplina regionale delle attività trasfusionali e della produzione di farmaci emoderivati. Abrogazione della legge regionale 23 novembre 2009, n. 41), per il triennio 2024/2026, in euro 333.327.921,69 per l'anno 2024, in euro 326.425.487,69 per l'anno 2025 e in euro 322.448.693,69 per l'anno 2026 è incrementata di 1.600.000 per l'anno 2024, di euro 3.150.000 per l'anno 2025 e di euro 3.150.000 per l'anno 2026 e risulta pertanto così rideterminata:

anno 2024 euro 334.927.921,69;

anno 2025 euro 329.575.487,69;

anno 2026 euro 325.598.693,69;

b) la quota di spesa sanitaria di parte corrente, oggetto di trasferimento all'Azienda USL della Valle d'Aosta, di cui all'articolo 22, comma 2 della legge regionale n. 25/2023, già rideterminata, dall'art. 14 della legge regionale n. 29/2023, per il triennio 2024/2026, in euro 319.327.921,69 per l'anno 2024, in euro 312.425.487,69 per l'anno 2025 e in euro 308.448.693,69 per l'anno 2026 è incrementata di euro 1.600.000 per l'anno 2024, di euro 3.150.000 per l'anno 2025 e di euro 3.150.000 per l'anno 2026 e risulta pertanto così rideterminata:

anno 2024 euro 320.927.921,69;

anno 2025 euro 315.575.487,69;

anno 2026 euro 311.598.693,69;

c) il finanziamento corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 22, comma 3 della legge regionale n. 25/2023, già rideterminato ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 29/2023, per il triennio 2024/2026, in euro 315.974.333,69 per l'anno 2024, in euro 309.048.693,69 per l'anno 2025 e in euro 305.098.693,69 per l'anno 2026 è incrementata di euro 1.600.000 per l'anno 2024, di euro 3.200.000 per l'anno 2025 e di euro 3.200.000 per l'anno 2026 e risulta pertanto così rideterminata:

anno 2024 euro 317.574.333,69;

anno 2025 euro 312.248.693,69;

anno 2026 euro 308.298.693,69;

d) la spesa per la corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'art. 22, comma 5, della legge regionale n. 25/2023, determinato per il triennio 2024/2026, in euro 853.588 per l'anno 2024, in euro 876.794 per l'anno 2025 e in euro 850.000 per l'anno 2026 è ridotta di euro 50.000 per l'anno 2025 e di euro 50.000 per l'anno 2026 e risulta pertanto così rideterminata:

anno 2024 euro 853.588;

anno 2025 euro 826.794;

anno 2026 euro 800.000.

Art. 39.

Ricognizione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui al comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 25/2023 sono aggiornate per gli importi indicati nell'Allegato L.

2. L'allegato L rappresenta una ricognizione delle autorizzazioni di spesa e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

3. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge in relazione all'effettività dei fabbisogni rispetto a quelli stimati e procedere, conseguentemente, alle variazioni degli stanziamenti assegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contabilità pubblica.



Capo III

VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'Allegato E.

Art. 41.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'Allegato F.

Art. 42.

Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura

1. A seguito delle disposizioni di cui alla presente legge, il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2024/2026 e il relativo elenco annuale sono modificati come descritto nell'Allegato N.

Art. 43.

Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) Allegato A: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni di parte entrata a copertura di maggiori spese nel triennio 2024/2026;

b) Allegato B: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni compensative in parte spesa;

c) Allegato C: Tabella riportante il dettaglio per Programma e legge degli interventi di cui all'art. 17, rifinanziate con le maggiori entrate;

d) Allegato D: Tabella riportante il dettaglio per Programma e legge degli interventi di cui all'art. 33, rifinanziate con compensazione;

e) Allegato E: Prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

f) Allegato F: Prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) Allegato G: Riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

h) Allegato H: Riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

i) Allegato I: Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);

j) Allegato J: Quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

k) Allegato K: Prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere;

l) Allegato L: Ricognizione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali per il triennio 2024/2026;

m) Allegato M: Rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale per l'anno 2024;

n) Allegato N: Modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2024/2026 e relativo elenco annuale.

Art. 44.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 29 luglio 2024

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis).

25R00348

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2024, n. 13.

Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 40 del 6 agosto 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

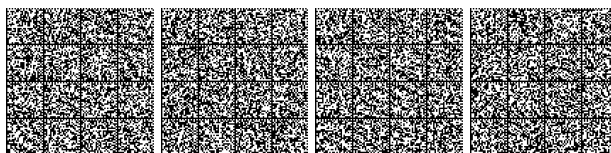
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico), la presente legge detta disposizioni urgenti al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025.



Art. 2.

Esoneri di personale docente per attività di supporto di dirigente scolastico

1. In attesa della conclusione del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche ed educative della Regione, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 83-bis, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), per l'anno scolastico 2024/2025 i dirigenti scolastici titolari di un incarico di reggenza possono richiedere il semi esonero, l'esonero o due semi esoneri dall'insegnamento del personale docente da utilizzare per attività di collaborazione e supporto al dirigente nello svolgimento di funzioni amministrative e organizzative.

2. L'esonero o i semi esoneri di cui al comma 1 possono essere concessi secondo i seguenti criteri:

a) un esonero o due semi esoneri nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;

b) un esonero o due semi esoneri nelle istituzioni scolastiche di base in verticale;

c) un semi esonero nelle istituzioni scolastiche comprensive dei soli gradi di infanzia e primaria, nonché nelle istituzioni educative.

3. L'Amministrazione regionale mette a disposizione dei dirigenti scolastici titolari di un incarico di reggenza un ulteriore semi esonero dall'insegnamento del personale docente. Tale semi esonero si somma agli esoneri e/o semi esoneri di cui al comma 2, costituendo il contingente complessivo che potrà essere utilizzato per le sedi di titolarità e/o di reggenza, sulla base delle valutazioni effettuate dal dirigente scolastico reggente in merito agli aspetti organizzativi e al grado di complessità delle istituzioni scolastiche ed educative interessate.

4. Le istanze di esonero o di semi esonero sono inoltrate dai dirigenti scolastici titolari di un incarico di reggenza alla Sovrintendenza agli studi entro il 19 agosto 2024.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 228.000,00 per l'anno 2024 ed euro 456.000,00 per l'anno 2025.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 4.002 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel medesimo bilancio nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 4.002 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 228.000,00 nel 2024 e per euro 456.000,00 nel 2025.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 29 luglio 2024

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis).

25R00349

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2024, n. 14.

Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione e svolgimento delle competizioni dell'Unione ciclistica internazionale (UCI) Mountain bike World Series assegnate alla località di La Thuile e delle relative iniziative promozionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 40 del 6 agosto 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In considerazione della valenza turistico-promozionale dell'organizzazione in Valle d'Aosta di grandi eventi sportivi di particolare rilievo tecnico e internazionale, la presente legge disciplina gli interventi regionali finalizzati al sostegno dell'organizzazione, svolgimento e promozione delle competizioni dell'Unione ciclistica internazionale (UCI) Mountain bike World Series, specialità downhill, enduro MTB ed eventualmente Cross Country Olympics (XCO), assegnate dall'UCI alla località di La Thuile per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Art. 2.

Contributo concedibile

1. La giunta regionale concede a favore del soggetto organizzatore Reveal La Thuile s.r.l., società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, un contributo massimo di euro 300.000 per l'anno 2024, di euro 450.000 per l'anno 2025, di euro 500.000 per l'anno 2026 e di euro 400.000 per l'anno 2027, per la promozione,



l'organizzazione e lo svolgimento delle competizioni di cui all'art. 1, in collaborazione con il soggetto promotore ufficiale della UCT Mountain bike World Series.

Art. 3.

Iniziative agevolabili

1. Possono essere ammesse al contributo di cui all'art. 2 le spese relative alle seguenti iniziative:

a) realizzazione, a decorrere dall'anno 2024, di attività promozionali dell'evento, dell'offerta turistica della Valle d'Aosta, del territorio regionale e del comprensorio di La Thuile, anche mediante accordo negoziale recante un piano media che illustri i mezzi e le modalità di comunicazione utilizzati per raggiungere le finalità di cui all'art. 1, tra il soggetto organizzatore e il soggetto promotore ufficiale della UCT Mountain Bike World Series;

b) sostenimento delle spese di iscrizione alla Federazione ciclistica italiana;

c) realizzazione di infrastrutture sportive strettamente funzionali allo svolgimento delle competizioni e di allestimenti e installazioni per riprese televisive, team paddock o per altre finalità;

d) acquisto di beni e servizi per attività di comunicazione, assistenza alle gare ivi compresa quella sanitaria, anti doping, accreditamento, ospitalità, animazione e catering;

e) acquisto di gadget e abbigliamento;

f) concessione di premi in denaro.

Art. 4.

Misura del contributo

1. Fermo restando l'importo massimo del contributo previsto dall'art. 2, il contributo è concesso nella misura massima del 100 per cento della differenza tra le spese effettivamente sostenute e i ricavi eventualmente percepiti dal soggetto organizzatore per ciascun evento derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici e altre fonti.

2. Il contributo di cui all'art. 2, destinato alle spese per le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), è determinato in euro:

a) 300.000 per l'anno 2024;

b) 200.000 per l'anno 2025;

c) 250.000 per l'anno 2026;

d) 150.000 per l'anno 2027.

3. Il contributo di cui all'art. 2, destinato alle spese per le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), è determinato in euro:

a) 250.000 per l'anno 2025;

b) 250.000 per l'anno 2026;

c) 250.000 per l'anno 2027.

Art. 5.

Disposizioni procedurali

1. Il contributo di cui all'art. 2 è concesso previa presentazione, da parte del soggetto organizzatore, di apposita domanda annuale alla struttura regionale competente in

materia di sviluppo dell'offerta, marketing e promozione turistica, di seguito denominata struttura competente, corredata della documentazione stabilita dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 6.

2. Alla liquidazione del contributo si provvede anche in più soluzioni previa presentazione dei giustificativi delle spese sostenute.

3. Su richiesta del beneficiario, il contributo annuale può essere liquidato a titolo di anticipazione, nei limiti dell'80 per cento delle somme concesse per ciascuna annualità, previa presentazione di apposita e idonea fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione.

4. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dal soggetto organizzatore, se previste nel preventivo di spesa allegato alla domanda, nei casi in cui la manifestazione non abbia avuto luogo, totalmente o parzialmente, per cause di forza maggiore o per altre cause comunque non imputabili agli organizzatori, come tali riconosciute con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 6.

Rinvio

1. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto, compreso il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità e i termini procedurali per la presentazione della domanda, per la concessione, la rendicontazione delle spese e dei ricavi e la liquidazione del contributo, anche in più soluzioni, nonché per i casi di rigetto della domanda, revoca, decadenza e rinuncia del contributo percepito.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 300.000 per l'anno 2024, in euro 450.000 per l'anno 2025, in euro 500.000 per l'anno 2026 e in euro 400.000 per l'anno 2027.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2024/2026 e nei futuri bilanci nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti) per euro 300.000 per l'anno 2024 e per euro 250.000 per gli anni 2025 e 2026;

b) nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti) per euro 200.000 per l'anno 2025 e per euro 250.000 per l'anno 2026.

4. Per l'anno 2027 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nei medesimi Missione e Programma e potrà essere ri-



determinato con legge di stabilità, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 29 luglio 2024

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis)

25R00350

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2024, n. 15.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'autoconsumo diffuso.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 40 del 6 agosto 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, nel quadro degli obiettivi europei, statali e regionali di riduzione dei consumi da fonte fossile e di sviluppo delle fonti rinnovabili, anche attraverso l'impiego dei fondi europei e, in particolare in attuazione del Piano energetico ambientale regionale, nonché della *roadmap* per una società *Fossil Fuel Free* al 2040, promuove la nascita e lo sviluppo sul territorio regionale delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso di cui alla normativa statale vigente, con l'obiettivo di incrementare l'autonomia energetica della regione, di perseguire la transizione energetica del sistema socio-economico, nonché di contrastare la povertà energetica.

Art. 2.

Definizioni

1. Per l'applicazione della presente legge si rinvia alle definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e in attuazione della misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento 1.2 del PNRR), alle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e ai decreti del Gestore dei servizi energetici (GSE) in materia.

Art. 3.

Azioni di promozione per lo sviluppo delle configurazioni di autoconsumo diffuso

1. La regione riconosce il ruolo strategico delle configurazioni di autoconsumo diffuso quali elementi di una transizione energetica equa, partecipata e sostenibile.

2. La regione promuove lo sviluppo delle configurazioni di autoconsumo diffuso sul proprio territorio, anche attraverso azioni di sensibilizzazione e di informazione.

Art. 4.

Concessione di contributi

1. La regione concede contributi agli enti locali per il finanziamento delle spese necessarie alla predisposizione di studi di prefattibilità, ad attività preliminari allo sviluppo dei progetti, nonché alla costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER) sul territorio regionale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono ammessi nella misura massima di 50.000 euro.

3. La giunta regionale, previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.

4. La regione può concedere altresì contributi, ai sensi e nei limiti della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, alle CER, ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e ai soggetti facenti parte di tali configurazioni che sostengono investimenti per la realizzazione di impianti ubicati in comuni del territorio regionale con popolazione superiore a 5.000 abitanti, fino al 40 per cento dei costi ammissibili, nel rispetto delle indicazioni e dei limiti di cui all'allegato 2 al decreto ministeriale n. 414/2023.

5. La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 4 e ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge.



6. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di energia.

Art. 5.

Cumulabilità

1. Nel rispetto della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, e fermo restando il divieto del doppio finanziamento, i contributi a sostegno delle spese di cui all'art. 4 sono cumulabili con altre agevolazioni previste a livello eurounitario o statale nel rispetto di quanto dalle stesse previsto.

Art. 6.

Controlli

1. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti per la concessione dei contributi, la struttura competente può effettuare appositi controlli *in loco* e documentali, anche a campione.

Art. 7.

Revoca

1. La revoca, anche parziale, dei contributi di cui all'art. 4 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente:

a) qualora il beneficiario fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni;

b) in caso di realizzazione parziale o difformità degli impianti rispetto a quanto presentato per la concessione del contributo o di inammissibilità delle spese.

2. La revoca, anche parziale, dei contributi comporta la restituzione dell'importo stabilito entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione. La restituzione del contributo può essere rateizzata in massimo dodici mesi, senza ulteriori interessi.

3. La mancata restituzione dei contributi oggetto di revoca entro il termine di cui al presente articolo comporta il divieto, per i beneficiari inadempienti, di valersi di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, per un periodo di tre anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

Art. 8.

Governance e monitoraggio

1. Al fine di promuovere, sostenere e facilitare le iniziative per la realizzazione di configurazioni di autoconsumo diffuso, nonché di acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione dell'efficacia della presente legge, di poter diffondere le migliori pratiche di gestione delle CER e di definire eventuali ulteriori politiche energetiche a supporto del territorio, la regione senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale:

a) istituisce un tavolo tecnico permanente sulle CER;

b) predispone e gestisce un sistema di raccolta dati e monitoraggio.

2. La giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, il tavolo tecnico permanente di cui al comma 1, lettera a), al fine di:

a) promuovere e favorire la creazione di configurazioni di autoconsumo sul territorio regionale;

b) analizzare i dati di monitoraggio delle configurazioni di autoconsumo diffuso, ove disponibili;

c) confrontarsi proattivamente sull'evoluzione delle configurazioni di autoconsumo diffuso sul territorio regionale;

d) proporre eventuali azioni migliorative di indirizzo per l'attuazione della presente legge;

e) predisporre una relazione annuale per l'assessore regionale competente in materia di energia ai fini della successiva illustrazione alla commissione consiliare di riferimento.

3. Il Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia) di Finaosta S.p.a., nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 28, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), e della relativa convenzione, supporta la regione nell'attuazione della presente legge.

4. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le informazioni necessarie ad alimentare il sistema di monitoraggio e le eventuali modalità di gestione ed elaborazione dei dati da parte del COA energia, anche tenuto conto del catasto energetico regionale di cui all'art. 27, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 13/2015.

5. Le CER e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, istituiti sul territorio regionale successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a comunicare al COA energia le informazioni di cui al comma 4.

Art. 9.

Modificazione alla legge regionale n. 13/2015

1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 13/2015, è aggiunta la seguente:

«l-bis) fornisce supporto tecnico e amministrativo nell'applicazione e nella gestione della normativa regionale vigente in materia di autoconsumo diffuso.»

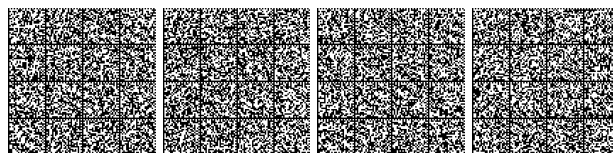
Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 560.000 per l'anno 2024, in euro 800.000 euro per l'anno 2025 e in euro 800.000 euro per l'anno 2026.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2024/2026 a valere sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche):

a) nel Titolo 1 (Spese correnti) per euro 60.000 nel 2024, euro 150.000 per l'anno 2025 e euro 150.000 per l'anno 2026;



b) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 500.000 nel 2024, euro 650.000 per l'anno 2025 ed euro 650.000 per l'anno 2026.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della regione per il triennio 2024/2026:

a) nel Titolo 1 (Spese correnti), nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), per euro 60.000 nel 2024 ed euro 150.000 per ciascuna delle annualità 2025 e 2026.

b) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale), nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), per euro 500.000 nel 2024 ed euro 650.000 per ciascuna delle annualità 2025 e 2026.

4. A partire dagli esercizi successivi al 2026 la spesa è rideterminata con legge di bilancio ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Le attività sviluppate dal COA energia trovano copertura nell'ambito della convenzione di cui all'art. 28, comma 2, della legge regionale n. 13/2015, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

6. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 11.

Disposizioni di finanza locale. Rideterminazione delle risorse finanziarie per l'anno 2024

1. Gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, i cui oneri sono ricompresi tra quelli di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al Titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), e sono determinati in euro 55.000 per l'anno 2024 ed annui euro 145.000 per gli anni 2025 e 2026. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995.

2. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026), è incrementato, per l'anno 2024, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, di euro 55.000, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 29 luglio 2024

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis)

25R00351

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2024, n. 51.

Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 64 del 29 novembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), m-bis), n), z), dello Statuto;

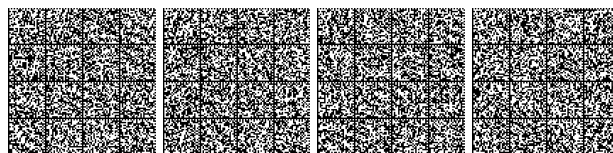
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e, in particolare, gli articoli 37 e 38;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);



Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»);

Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale «PIT» con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio»);

Visto il parere favorevole, con condizioni, del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 31 luglio 2024;

Considerato quanto segue:

1. È necessario aggiornare l'art. 11 della legge regionale n. 77/2004 alla nuova normativa statale relativa ai contratti pubblici, facendo riferimento al decreto legislativo n. 36/2023;

2. È necessario garantire la rapida esecuzione delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica per la realtà regionale, inerenti al patrimonio della Regione Toscana;

3. È necessario garantire il rispetto della programmazione economica per la realizzazione delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica per la realtà regionale;

4. Per le finalità di cui ai numeri 2 e 3, è necessario prevedere un procedimento semplificato di approvazione dei progetti inerenti ad opere di interesse strategico realizzate sul patrimonio immobiliare regionale che costituiscano variazione, integrazione o adeguamento agli strumenti urbanistici comunali;

5. È necessario prevedere che le opere che possono accedere al procedimento siano quelle di interesse pubblico e di rilevanza strategica per la realtà regionale; di tale rilievo deve essere dato atto nel piano triennale delle opere da approvare ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'art. 11 della legge regionale n. 77/2004;

6. Il procedimento per l'approvazione di opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili della Regione si svolge nel rispetto della normativa in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, nonché nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, di cui alla del. c.r. 37/2015;

7. Ritenuto di accogliere la condizione formulata nel parere del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare, conseguentemente, la presente legge, richiamando il rispetto della disciplina di cui all'art. 34, comma 1-bis, della legge regionale n. 65/2014, in re-

lazione agli interventi sul patrimonio immobiliare regionale che comportino impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Piano di intervento sul patrimonio immobiliare. Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 77/2004

1. L'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»), è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Piano di intervento sul patrimonio immobiliare*). — 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale predispone, con deliberazione, il piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale, nel quale sono indicati gli interventi da realizzare nel corso del periodo di riferimento, fermo restando il rispetto della disciplina di cui all'art. 34, comma 1-bis, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

2. Nel piano di cui al comma 1 è contenuto l'elenco delle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica sugli immobili della Regione ai sensi dell'art. 11-bis.

3. Il piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale è elaborato in coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche di cui all'art. 37 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) ed è aggiornato annualmente mediante l'elenco annuale di cui al medesimo art. 37.»

Art. 2.

Procedimento per l'approvazione di opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili della Regione. Inserimento dell'art. 11-bis nella legge regionale n. 77/2004

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 77/2004, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (*Procedimento per l'approvazione di opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili della Regione*). — 1. Ai fini della presente legge, sono opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica della Regione quelle inerenti al patrimonio immobiliare della Regione dirette a soddisfare almeno una delle seguenti finalità:

a) efficacia, efficienza ed economicità dei servizi resi ai cittadini ed alle aziende;

b) ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ed economico-finanziarie, nonché il miglioramento dell'interoperabilità delle strutture dirette a fornire un servizio pubblico;



c) efficientamento funzionale degli immobili del patrimonio regionale, la riduzione dei costi e della manutenzione degli stessi.

2. Qualora per la realizzazione di un'opera di interesse pubblico e di rilevanza strategica per la Regione, inserita nell'elenco del piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale di cui all'art. 11, siano necessarie variazioni, perfezionamenti, integrazioni o adeguamenti agli strumenti urbanistici, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, indetta dalla Regione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), approva il progetto dell'opera e costituisce variazione, perfezionamento, integrazione o adeguamento a tali strumenti, anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e territoriale dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici.

3. Oltre a quanto disposto al comma 2, l'approvazione del progetto costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine, la Regione assicura la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

4. La Regione dà notizia, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, dell'indizione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto, che è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sugli albi pretori dei comuni interessati. I soggetti interessati, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, possono presentare osservazioni, che sono esaminate e controdedotte in sede di conferenza di servizi. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si esprime motivatamente sulle stesse entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

5. Le variazioni, il perfezionamento, le integrazioni o gli adeguamenti degli strumenti urbanistici sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta efficace la determinazione conclusiva del procedimento, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio"). La determinazione è comunicata agli enti interessati per l'adeguamento dei propri atti.»

Art. 3.

Clausola di neutralità finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 novembre 2024

GIANI

(*Omissis*).

25R00273

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2024, n. 52.

Disposizioni in materia di cremazione di resti mortali. Modifiche alla l.r. 29/2004.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 64 del 29 novembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);

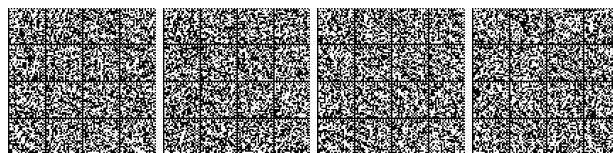
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 13 settembre 2024;

Considerato quanto segue:

1. l'art. 83 del reg. emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 disciplina le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, ovvero quelle



che avvengono prima del completamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri, per ordine dell'autorità giudiziaria o per scelte dei familiari, previa autorizzazione del comune;

2. l'art. 83, comma 3, prevede che queste attività siano sempre eseguite in presenza del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (USL);

3. tale disposizione, oltre ad utilizzare un linguaggio desueto, antecedente al decreto legislativo n. 502/1992, appare anacronistica, costosa e non più rispondente alle esigenze di tutela della salute pubblica, alcune regioni, infatti, all'interno della propria normativa ne hanno previsto espressamente il superamento e, a titolo esemplificativo, si menziona l'art. 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) e l'art. 39 della legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 18 (Norme in materia funeraria);

4. è opportuno, pertanto, limitarsi a prevedere che, in occasione delle esumazioni o estumulazioni straordinarie, il comune informi le autorità competenti, ovvero i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL, che potranno intervenire con i propri operatori qualora siano riscontrate, nel corso delle operazioni, problematiche igienico-sanitarie nello stato di conservazione del cadavere;

Approva
la presente legge:

Art. 1.

Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati. Sostituzione dell'art. 4-bis della legge regionale n. 29/2004

1. L'art. 4-bis della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), è sostituito dal seguente:

«Art. 4 bis (Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati). — 1. La cremazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2001 può avvenire senza necessità di acquisire il certificato di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 130/2001.

2. La cremazione di resti mortali, a seguito del completamento del prescritto turno di rotazione o a seguito di esumazioni o estumulazioni straordinarie, è effettuata rispettivamente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2001 e ai sensi dell'art. 83, comma 1 del reg. emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

3. Le esumazioni o estumulazioni straordinarie previste dall'art. 83 del reg. emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 sono comunicate preventivamente dal comune all'azienda unità sanitaria locale (USL) competente. Qualora siano riscontrate, nel corso delle operazioni, problematiche

igienico-sanitarie nello stato di conservazione del cadavere, l'azienda USL invia il proprio personale medico.».

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 novembre 2024

GIANI

(Omissis)

25R00274

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2025, n. 9.

Iniziative del Consiglio regionale per la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 10 febbraio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 3, l'art. 4, comma 1, lettere m, q) e v) e l'art. 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della legge regionale n. 26/2001);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale intende promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale, sostenendo economicamente l'organizzazione di iniziative rivolte alla realizzazione di tali finalità;



2. Le tradizioni rappresentano il cuore di una comunità, l'emblema di appartenenza ad un luogo. Esse creano un vincolo di valori e sono espressione della storia e dell'identità della comunità che, di generazione in generazione, si trova su quel territorio. La consapevolezza che preservare le tradizioni di un territorio rappresenta il modo migliore per consolidare l'identità degli individui che su di esso vivono e per consegnare alle future generazioni un patrimonio solido di contenuti e di esperienze su cui costruire la propria storia;

3. Il Consiglio regionale, nel riconoscere l'importanza di salvaguardare e valorizzare l'identità e le tradizioni del territorio regionale, intende modificare la legge regionale n. 46/2015 prevedendo la possibilità di sostenere economicamente anche l'organizzazione di quelle iniziative rivolte alla realizzazione delle suddette finalità;

4. Al fine di consentire la realizzazione, entro tempi brevi, delle iniziative previste dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell'identità toscana. Sostituzione del titolo della l.r. 46/2015

1. Il titolo della legge regionale n. 46/2015 è sostituito dal seguente: «Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell'identità toscana».

Art. 2.

Iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano. Modifiche al preambolo della l.r. 46/2015

1. Il punto 1 del preambolo della legge regionale n. 46/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio regionale promuove eventi di particolare rilievo istituzionale, tesi a valorizzare la promozione della cultura e del sapere scientifico, dell'innovazione e dello sviluppo economico e a mantenere viva la memoria delle tradizioni storiche e culturali della regione, nonché iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano»;

Art. 3.

Feste, celebrazioni, iniziative e premi. Sostituzione della rubrica del titolo I della l.r. 46/2015

1. La rubrica del titolo I della legge regionale n. 46/2015 è sostituita dalla seguente: «Feste, celebrazioni, iniziative e premi».

Art. 4.

Iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio regionale. Inserimento del capo II ter nella l.r. 46/2015

1. Dopo l'art. 3-*quater* della legge regionale n. 46/2015 è inserito il seguente capo: «CAPO II ter – Iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano».

Art. 5.

*Modalità organizzative per la realizzazione delle iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano. Inserimento dell'art. 3-*quinq*ues nella l.r. 46/2015*

1. Dopo l'art. 3-*quater*, nel capo II ter della legge regionale n. 46/2015, è inserito il seguente:

«Art. 3-*quinq*ues (Modalità organizzative per la realizzazione delle iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano). — 1. Il Consiglio regionale, al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale, intende sostenere economicamente l'organizzazione di iniziative rivolte alla realizzazione di tali finalità.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi per l'individuazione dei progetti finalizzati alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, nonché le modalità organizzative e il finanziamento.».

Art. 6.

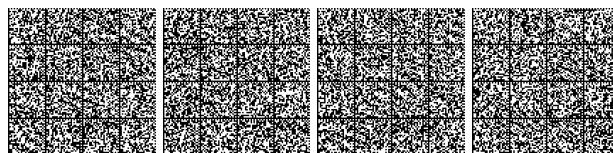
Norma finanziaria. Modifiche all'art. 7 della l.r. 46/2015

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 46/2015 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3-*quinq*ues, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 60.000,00 e non deriva alcun onere aggiuntivo rispetto allo stanziamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2025-2026-2027 di cui alla Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali» Programma 2 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 «Spese correnti.».

2. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 7 della legge regionale n. 46/2015 è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3-*quinq*ues per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.».



Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 gennaio 2025

GIANI

(*Omissis*).

25R00048

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2025, n. 10.

Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 10 febbraio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 3, commi 2, 3 e 3-bis, l'art. 4, comma 1, lettere a), b) c), l), r), v), l'art. 11 e l'art. 71 dello statuto;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo);

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione toscana);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 21/2010);

Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Considerato quanto segue:

1. il consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, intende, con la presente legge, esercitare, nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'art. 3 dello stesso statuto, il massimo sforzo per il raggiungimento delle diverse finalità statutarie di cui all'art. 4, declinate nei diversi capi in cui si articola la presente legge;

per quanto concerne il Capo I (Interventi finalizzati alla tutela del diritto alla salute, alla realizzazione del pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani, alla tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, nonché all'accesso alla cultura);

2. il concetto di salute è ormai da tempo definito non semplicemente come assenza di malattia o infermità, ma come uno stato di benessere psico-fisico della persona, oggetto, negli ultimi anni, di grande attenzione, con particolare riferimento all'aspetto psicologico delle persone che stanno affrontando, o che hanno affrontato, il percorso della malattia oncologica e dei loro familiari. In particolare, appare opportuno valorizzare e sviluppare gli interventi volti a fornire assistenza e supporto psicologico a tali soggetti, sia durante sia dopo le cure, in considerazione della grande rilevanza dei benefici che tali interventi hanno dimostrato di essere in grado di apportare alla vita del paziente e della sua famiglia;

3. le manifestazioni di disagio dei detenuti all'interno delle carceri sono in costante aumento, soprattutto sotto forma di comportamenti di autolesionismo fino al suicidio, e che pertanto appare opportuno sostenere interventi finalizzati a rendere più vivibile l'esperienza del carcere;

4. la problematica dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione rappresenta un'area di crescente importanza per la salute pubblica, soprattutto delle giovani generazioni, in quanto lo stato di salute fisica è senza dubbio fortemente condizionato dalle condotte alimentari, soprattutto se in grado di determinare un'alterazione dello stato nutrizionale del soggetto. Tali disturbi possono diventare una condizione permanente e compromettere seriamente la salute di tutti gli organi e apparati del corpo, per cui appare di fondamentale importanza l'adozione di azioni preventive volte a evitare l'insorgenza di tali patologie. Sotto questo profilo, il consiglio regionale intende contribuire a diffondere una cultura che avvicini le persone alle cure il più precocemente possibile, sostenendo iniziative di prevenzione e sensibilizzazione;



5. nell'ambito degli interventi volti a sostenere il diritto alla salute, inteso come stato di benessere psico-fisico, il consiglio regionale intende, altresì, promuovere campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco d'azzardo, al fine di aumentare la consapevolezza della pericolosità di tale pratica anche con riferimento alla capacità relazionale e alla salute dei giocatori e delle loro famiglie;

6. la violenza contro le donne rappresenta un caso emblematico di violazione dei diritti umani e di condotta discriminatoria nei confronti delle stesse, che deve essere avversato attraverso la predisposizione di una serie di azioni mirate in tale senso. A tal proposito, anche in considerazione dell'aumento dei casi di violenza sulle donne, in attuazione del principio generale sancito dall'art. 3 dello statuto che impegna la Regione a operare al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e i principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani, appare necessario porre in essere interventi volti a proteggere le donne da ogni forma di violenza, a prevenire condotte discriminatorie e violente nei confronti delle stesse, in modo da contribuire a realizzare una effettiva parità tra i sessi e rafforzare l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne nel contesto culturale di riferimento;

7. in considerazione della sempre maggiore frequenza con cui, a causa della crisi climatica, si verificano eventi calamitosi di grave portata, con conseguenti danni per le collettività locali interessate, appare del tutto rilevante diffondere nelle stesse la conoscenza dei piani di protezione civile, che costituiscono gli strumenti che definiscono le procedure operative di intervento per fronteggiare gli effetti di eventi calamitosi attesi in un determinato territorio. In questo contesto, tali piani hanno acquisito una sempre maggiore rilevanza in quanto rappresentano gli strumenti che consentono alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni, al fine di assicurare il mantenimento di condizioni di vita dignitose in presenza di fenomeni che determinano gravi alterazioni delle condizioni di vita della popolazione con gravi disagi, sia di natura fisica sia psicologica, per la stessa. La conoscenza dei contenuti di tali piani, con particolare riferimento alle caratteristiche del territorio e dei relativi «rischi», concorre, in maniera significativa, all'acquisizione della consapevolezza da parte della popolazione interessata della grave portata che certi eventi possono assumere e dell'importanza di mettere in atto misure di contenimento, con conseguente crescita della capacità di resilienza della popolazione e diffusione della cultura della prevenzione. Di conseguenza, al fine della creazione di una cultura della protezione civile, appare opportuno sostenere i comuni toscani nelle attività di compartecipazione dei contenuti di tali piani, sui rischi del territorio e sulle misure di prevenzione previste dagli stessi. In particolare, tale attività di divulgazione potrà articolarsi in momenti di formazione nelle scuole e con la cittadinanza, nella predisposizione e distribuzione di materiale informativo, nonché nell'organizzazione di specifiche esercitazioni ovvero in focalizzate attività di comunicazione sui «social network»;

8. al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona, il consiglio regionale intende garantire il diritto alla conoscenza di ognuno e l'accesso alla cultura, come sod-

disfazione di un bisogno individuale e collettivo. In particolare, nell'ambito dei progetti a supporto della lettura e della filiera del libro avviati all'interno del percorso degli Stati generali della cultura e tra i quali si è inserita anche la partecipazione della Regione Toscana al Salone internazionale del libro di Torino, il legislatore toscano intende sostenere l'organizzazione di iniziative quali «bibliobus», letture ad alta voce, laboratori intorno al libro, l'istituzione di punti di lettura all'interno dei quartieri, premi letterari, festival, iniziative a sostegno dell'editoria, fiere, finalizzate a promuovere la lettura come pratica quotidiana diffusa;

9. il consiglio regionale intende garantire l'accesso alla cultura, sostenendo, altresì, la promozione del teatro, in quanto strumento di piena realizzazione della persona dal punto di vista culturale, portatore di benefici quali il potenziamento della comprensione, l'ampliamento del bagaglio conoscitivo, lo sviluppo dell'immaginazione, della curiosità, della creatività, nonché strumento di socializzazione e comunicazione;

per quanto concerne il capo II (Interventi finalizzati alla valorizzazione delle distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale):

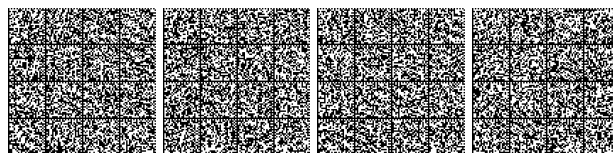
10. il consiglio regionale, al fine di valorizzare le distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale, intende promuovere l'artigianato artistico e tradizionale toscano, mediante la valorizzazione dei prodotti che abbiano i requisiti previsti dall'art. 19 della legge regionale n. 53/2008, nonché promuovere prodotti enogastronomici toscani, prevedendo dei contributi rivolti alle associazioni per l'organizzazione di iniziative finalizzate a dare visibilità a tali prodotti;

per quanto concerne il capo III (progetti in materia di cooperazione internazionale e in materia di relazioni internazionali):

11. sulla base della giurisprudenza costituzionale in materia di cooperazione internazionale, che ha riconosciuto un ambito di intervento al legislatore regionale secondo quanto previsto dalla legge n. 125/2014, il consiglio regionale, al fine di promuovere i valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e religioni sanciti dallo statuto, intende finanziare iniziative rivolte ai bambini e alle bambine della città di Betlemme, quale luogo simbolo del confronto tra le diverse religioni e tradizioni, al fine di promuovere una cultura della diversità intesa come valorizzazione della ricchezza e della complementarietà fra le diverse culture. L'intento, in particolare, è quello di creare un luogo di pace per i bambini e le bambine di Betlemme, vittime innocenti di un conflitto che si protrae ormai da lungo tempo, in modo che questi abbiano la possibilità di un recupero della propria infanzia, attraverso la promozione di attività che stimolino la loro creatività e fantasia, distogliendoli dagli orrori della guerra;

12. il consiglio regionale, nell'ambito delle attività di mero rilievo internazionale ai sensi dell'art. 71 dello statuto, volte ad affermare, nel rispetto dell'interesse nazionale, principi di collaborazione e di scambio culturale, di cooperazione economica e sociale e di sostegno dei diritti e dei valori dell'identità toscana, intende finanziare tre progetti denominati: «La Toscana nel Mediterraneo», «Casa della Toscana e formazione studenti a Dubai» e «La Toscana ad Expo 2025 Osaka»;

13. in particolare, il progetto «La Toscana nel Mediterraneo» è volto alla valorizzazione del confronto tra le esperienze dei consigli regionali, degli enti locali e di realtà ana-



loghe di regioni che si affacciano sul Mediterraneo, che da sempre è stato culla di civiltà. Tale progetto, inoltre, prevede la realizzazione di attività diversificate e organizzate in sessioni di lavoro, volte a promuovere attrazione, accelerazione e «*networking*» per «*start-up*» innovative della Toscana e dei paesi del Mediterraneo, con l'obiettivo di generare un valore pubblico significativo a livello economico, sociale e culturale. Questo programma rappresenta un investimento strategico per rafforzare l'ecosistema regionale dell'innovazione, posizionando la Toscana come un «*hub*» per l'innovazione sostenibile a livello internazionale e catalizzando il suo ruolo storico di ponte tra culture del Mediterraneo e motore di progresso. Il secondo progetto «Casa della Toscana e formazione studenti a Dubai», invece, intende realizzare una formazione permanente di giovani con laurea magistrale conseguita presso le università degli studi toscane, mettendoli in contatto con una delle realtà più dinamiche e attrattive per progetti di investimento attualmente presenti nel panorama internazionale, la città-emirato di Dubai, al fine di creare un incontro fra offerta formativa e domanda lavorativa, prevedendo anche un luogo fisico di confronto tra le esperienze.

Il terzo progetto, «La Toscana ad Expo 2025 Osaka», è volto a promuovere la valorizzazione della Toscana nell'ambito di Expo 2025 a Osaka, avente ad oggetto il tema «Progettare la società futura per le nostre vite», in modo da assicurare la rappresentanza della Toscana nel contesto di Padiglione Italia;

Approva
la presente legge:

Capo I

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE, ALLA REALIZZAZIONE DEL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA E DEI PRINCIPI DI LIBERTÀ, GIUSTIZIA, UGUAGLIANZA, SOLIDARIETÀ, RISPETTO DELLA DIGNITÀ PERSONALE E DEI DIRITTI UMANI, ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO NATURALE, NONCHÉ ALL'ACCESSO ALLA CULTURA

Art. 1.

Contributi per iniziative finalizzate al sostegno del benessere psico-fisico dei pazienti oncologici e alla promozione del benessere psico-fisico dei detenuti, alla prevenzione dei disturbi dell'alimentazione, al contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo, al contrasto di ogni forma di violenza contro le donne, alla tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, nonché all'accesso alla cultura

1. Il consiglio regionale promuove la tutela del diritto alla salute, opera per la realizzazione del pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani, promuove la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, nonché l'accesso alla cultura.

2. Ai fini di cui al comma 1, il consiglio regionale concede, *una tantum* per il solo anno 2025, contributi, fino al limite massimo complessivo di euro 1.100.000,00, ai comuni per l'organizzazione di iniziative finalizzate:

a) al sostegno del benessere psico-fisico dei pazienti oncologici;

b) alla promozione del benessere psico-fisico dei detenuti;

c) alla prevenzione dei disturbi dell'alimentazione;

d) al contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo;

e) al contrasto di ogni forma di violenza contro le donne;

f) ad attività di informazione sui contenuti dei piani comunali di protezione civile;

g) al sostegno alla lettura o alla promozione del teatro.

3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera b), a favore dei detenuti sono organizzate previo accordo con i competenti uffici dell'amministrazione penitenziaria.

Art. 2.

Accesso ai contributi

1. Per accedere ai contributi di cui all'art. 1, i comuni sono tenuti alla presentazione del progetto definitivo dell'iniziativa da realizzare, ovvero del progetto in corso di realizzazione. Il progetto può essere presentato anche in collaborazione con associazioni, costituite da almeno un anno, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana e che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo la finalità cui si riferisce il progetto.

2. I progetti non devono contenere riferimenti a partiti politici od organizzazioni politiche, né messaggi di odio, di violenza e di discriminazione, né infine veicolare messaggi pubblicitari.

3. I progetti non devono aver beneficiato di altre misure regionali aventi le medesime finalità.

4. I progetti possono beneficiare di altre misure di sostegno finanziario aventi le medesime finalità e disposte da soggetti diversi dalla Regione Toscana, fino alla copertura del loro costo totale.

5. I progetti devono prevedere una compartecipazione del comune in misura non inferiore al 20 per cento del costo totale del progetto presentato.

Art. 3.

Modalità di concessione dei contributi

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 1, comma 2, sono presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'avviso pubblico, adottato con decreto della struttura amministrativa competente.

2. I comuni possono presentare domanda di contributi con un progetto afferente a solo uno degli ambiti di cui all'art. 1, comma 2.

3. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l'anno 2025, sulla base del numero delle domande validamente presentate, secondo quanto stabilito nell'avviso pubblico di cui al comma 1.

4. Il contributo non può comunque, anche in deroga alla procedura prevista al comma 3, essere concesso in misura superiore ai 40.000,00 euro.



Art. 4.

Erogazione dei contributi e relazione

1. L'erogazione dei contributi avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2025.

2. Entro il 31 dicembre 2026 i comuni, beneficiari dei contributi, presentano al consiglio regionale una relazione sull'impiego dei medesimi e la rendicontazione delle spese sostenute.

3. La mancata realizzazione dell'intervento per cui sono stati erogati i contributi di cui all'art. 1, comporta la revoca degli stessi e la restituzione della somma maggiorata degli interessi legali, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.

4. La revoca è inoltre disposta in caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, salvo comprovati motivi giustificativi del ritardo.

Art. 5.

Iniziative dirette del consiglio regionale

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, l'Ufficio di presidenza del consiglio regionale può stabilire interventi di propria iniziativa, individuandone il relativo finanziamento per la sola annualità 2025, fino al limite massimo complessivo di euro 159.500,00.

Capo II

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DELLE DISTINTE IDENTITÀ CULTURALI ED ECONOMICHE DEL TERRITORIO REGIONALE

Art. 6.

Contributi per iniziative finalizzate a promuovere i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e i prodotti enogastronomici toscani

1. Il consiglio regionale promuove la valorizzazione delle distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale, sostenendo economicamente l'organizzazione di iniziative finalizzate a promuovere i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano, che hanno i requisiti previsti dall'art. 19 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), e i prodotti enogastronomici toscani, da parte di associazioni, costituite da almeno un anno, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana e che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo la finalità dell'organizzazione di tali iniziative.

2. Ai fini di cui al comma 1, il consiglio regionale concede, *una tantum* per il solo anno 2025, contributi alle associazioni fino al limite massimo complessivo di euro 1.500.000,00.

Art. 7.

Accesso ai contributi

1. Per accedere ai contributi di cui all'art. 6, comma 2, le associazioni sono tenute alla presentazione del progetto definitivo dell'iniziativa da realizzare ovvero del progetto in corso di realizzazione.

2. I progetti non devono contenere riferimenti a partiti politici od organizzazioni politiche, né messaggi di odio, di violenza e di discriminazione, né infine veicolare messaggi pubblicitari.

3. I progetti non devono aver beneficiato di altre misure regionali aventi le medesime finalità.

4. I progetti possono beneficiare di altre misure di sostegno finanziario aventi le medesime finalità e disposte da soggetti diversi dalla Regione Toscana, fino alla copertura del loro costo totale.

5. I progetti devono prevedere una compartecipazione del soggetto che lo presenta in misura non inferiore al 20 per cento del costo totale del progetto.

Art. 8.

Modalità di concessione dei contributi

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 6, comma 2, sono presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'avviso pubblico, adottato con decreto della struttura amministrativa competente.

2. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l'anno 2025 sulla base del numero delle domande validamente presentate, secondo quanto stabilito nell'avviso pubblico di cui al comma 1.

3. Il contributo non può comunque, anche in deroga alla procedura prevista al comma 2, essere concesso in misura superiore ai 15.000,00 euro.

4. L'istruttoria delle domande di concessione del contributo e la relativa liquidazione, compresi tutti gli adempimenti connessi alle attività di cui all'art. 7, è affidata a Sviluppo Toscana S.p.a., in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), il cui finanziamento, «*una tantum*» per l'annualità 2025, rientra nell'ambito dell'importo complessivo di cui all'art. 6, comma 2.

Art. 9.

Erogazione dei contributi e relazione

1. L'erogazione dei contributi avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2025.

2. Entro il 31 dicembre 2026, le associazioni beneficiarie dei contributi presentano una relazione sull'impiego dei medesimi e la rendicontazione delle spese sostenute.

3. La mancata realizzazione dell'intervento per cui sono stati erogati i contributi di cui all'art. 6 comporta la revoca degli stessi e la restituzione della somma maggiorata degli interessi legali, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.

4. La revoca è inoltre disposta in caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, salvo comprovati motivi giustificativi del ritardo.



Art. 10.

Iniziative dirette del consiglio regionale

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 6, l'Ufficio di presidenza del consiglio regionale può stabilire interventi di propria iniziativa, individuandone il relativo finanziamento per la sola annualità 2025, fino al limite massimo complessivo di euro 100.000,00.

Capo III

PROGETTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
E DI RELAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 11.

Progetto «Un luogo sicuro per i bambini e le bambine di Betlemme»

1. Il consiglio regionale intende sostenere, per un importo massimo complessivo di euro 140.000,00, «una tantum» per l'annualità 2025, interventi finalizzati alla realizzazione di attività di supporto psicologico e al recupero dai traumi della guerra dei bambini e delle bambine che vivono nella città di Betlemme, quale luogo simbolo del confronto tra le diverse religioni e tradizioni, al fine di promuovere una cultura della diversità intesa come valorizzazione della ricchezza e della complementarietà fra le diverse culture.

2. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, definisce i criteri per l'individuazione di uno o più progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità per l'attuazione degli stessi.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 21, comma 3, secondo periodo, della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) in merito alla comunicazione al Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 12.

Progetto «La Toscana nel Mediterraneo»

1. Il consiglio regionale, al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della Toscana nel Mediterraneo e promuovere opportunità di incontro e scambio istituzionale, culturale, commerciale con le altre regioni che si affacciano su di esso, intende realizzare il progetto «La Toscana nel Mediterraneo», consistente nell'organizzazione, nell'ambito delle iniziative legate alla «Giornata internazionale del Mar Mediterraneo», di eventi istituzionali dedicati al confronto delle esperienze dei consigli regionali, degli enti locali e di enti analoghi delle regioni mediterranee, nonché di attività, diversificate e organizzate in sessioni di lavoro, dedicate alla promozione di un programma di attrazione, accelerazione e *networking* per «start-up» innovative della Toscana e dei paesi del Mediterraneo, con l'obiettivo di generare un valore pubblico significativo a livello economico, sociale e culturale.

2. Il consiglio regionale conferisce all'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) il finanziamento, «una tantum» per l'annualità 2025, di euro 50.000,00 per la realizzazione degli eventi istituzionali

dedicati al confronto delle esperienze dei consigli regionali, degli enti locali e di enti analoghi delle regioni mediterranee, di cui al comma 1.

3. Il consiglio regionale, per la realizzazione di attività diversificate e organizzate in sessioni di lavoro, dedicate alla promozione di un programma di attrazione, accelerazione e «*networking*» per «start-up» innovative della Toscana e dei paesi del Mediterraneo, con l'obiettivo di generare un valore pubblico significativo a livello economico, sociale e culturale, di cui al comma 1, si avvale di Sviluppo Toscana S.p.a. società «*in house*» a Regione Toscana ai sensi della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), stanziando, a tale fine, la somma di euro 150.000,00 per l'anno 2025. La giunta regionale adegua al presente comma il piano delle attività di Sviluppo Toscana S.p.a. con le modalità di cui all'art. 3-bis, comma 6, della legge regionale n. 28/2008.

Art. 13.

Progetto «Casa della Toscana e formazione studenti a Dubai»

1. Il consiglio regionale, al fine di sostenere le attività imprenditoriali ed economiche toscane, la formazione permanente di giovani con laurea magistrale conseguita presso le università degli studi toscane, intende realizzare il progetto «Casa della Toscana e formazione studenti a Dubai».

2. Il progetto prevede la realizzazione, con un finanziamento, «una tantum» per l'annualità 2025, di euro 20.000,00, della «Casa della Toscana», con l'individuazione di un luogo fisico in cui creare un «hub» dove le realtà toscane possono interfacciarsi con gli «*stakeholder*» del territorio per un periodo di sei mesi.

3. Il progetto prevede, altresì, la realizzazione, con un finanziamento «una tantum» per l'annualità 2025, di euro 40.000,00, di attività di formazione presso la «Casa della Toscana» rivolta a venti giovani come individuati al comma 1.

4. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, definisce i criteri per la realizzazione del progetto di cui ai commi 2 e 3, nonché le modalità per l'attuazione dello stesso.

Art. 14.

Progetto «La Toscana ad Expo 2025 Osaka»

1. Il consiglio regionale intende sostenere la partecipazione della Toscana ad Expo 2025 Osaka.

2. Per la finalità di cui al comma 1, e, in particolare, per la realizzazione dello spazio espositivo dedicato alla Toscana all'interno del Padiglione Italia, il consiglio regionale si avvale di Fondazione Sistema Toscana, società «*in house*» a Regione Toscana ai sensi della legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 21/2010), stanziando, a tal fine, la somma di euro 200.000,00 per l'anno 2025. La giunta regionale adegua al presente comma il piano delle attività di Fondazione Sistema Toscana con le modalità di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 61/2018.



Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del consiglio regionale 2025-2026-2027, sino all'importo massimo di euro 3.459.500,00 imputabili alla sola annualità 2025, con gli stanziamenti della Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 Capitolo 10504 «Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare - Spese correnti».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 febbraio 2025

GIANI

(*Omissis*)

25R00049

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2025, n. 11.

Valorizzazione della Toscana diffusa.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 10 febbraio 2025*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto altresì l'art. 119 della Costituzione, che impegna lo Stato, e quindi anche le regioni, a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

Visti gli articoli dello Statuto:

a) 3, comma 4, per il quale la regione garantisce la partecipazione di tutti i residenti;

b) 4, comma 1, lettera v), per il quale la regione persegue, tra le sue finalità prioritarie: «il riconoscimento dell'autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie, la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari»;

c) 68, comma 3, ove si legge che: «La regione ricerca forme di coordinamento con le altre regioni, per favorire comuni orientamenti nei confronti dello Stato e dell'Unione europea, per ridurre gli squilibri nei livelli di sviluppo, per affermare indirizzi volti alla coesione e alla solidarietà sociale»;

Visto il Trattato sull'Unione europea, firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht, e, in particolare, l'art. 3 che prevede tra gli obiettivi dell'Unione europea la promozione della coesione economica, sociale e territoriale;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona, e, in particolare, l'art. 174 che impegna l'Unione europea e quindi anche i livelli nazionali e territoriali di Governo, al rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale, rivolgendo un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare);

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e in particolare l'art. 1, commi 134 e 135;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

Vista la legge 28 febbraio 2024, n. 24 (Disposizione per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura);

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

Vista la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche);

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbani-



stica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e, in particolare, il capo IV;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»);

Vista la legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità «PRIIM»). Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di Governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali);

Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

Vista la legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici);

Vista la legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto);

Vista la legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani);

Vista la legge regionale 3 marzo 2021, n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana);

Vista la legge regionale 1° marzo 2022, n. 4 (Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani);

Vista la legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 30/2003);

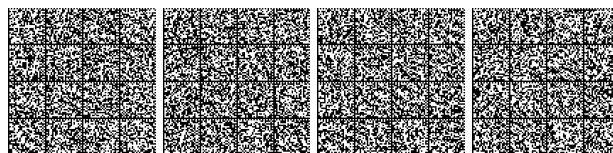
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale «PIT» con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio»).

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 novembre 2024;

Considerato quanto segue:

1. l'obiettivo strategico «Promuovere la coesione territoriale e i luoghi della Toscana diffusa» del programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 27 luglio 2023, n. 239, stabilisce che occorre promuovere uno sviluppo maggiormente equilibrato tra i territori della Toscana, ponendo grande attenzione alle aree fragili, interne e montane e quindi a quei luoghi, denominati luoghi della «Toscana diffusa», che sono pertanto oggetto di interventi aggiuntivi, volti a salvaguardarne le specificità valorizzandone le peculiari caratteristiche;

2. «Toscana diffusa» rappresenta un nuovo concetto di sviluppo socio-economico-territoriale alla base del quale c'è il principio che a tutti i cittadini toscani, indipendentemente da dove vivono, devono essere offerte le



stesse opportunità e gli stessi livelli di servizi, a cominciare dai collegamenti materiali e immateriali. L'obiettivo è rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale attivando un insieme di strumenti volti a ridurre le disparità di sviluppo, non solo economico, tra diversi territori;

3. la Regione persegue da anni l'obiettivo di assicurare parità di diritti ai residenti in tutti i territori toscani, anche mediante contributi straordinari e aggiuntivi ai piccoli comuni;

4. l'obiettivo si coordina con le linee territoriali strategiche di intervento dei fondi europei dei cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, definite nell'ambito dell'accordo di partenariato 2021-2027, approvato con la decisione di esecuzione della Commissione europea del 15 luglio 2022, e nel piano strategico nazionale della politica agricola comune 2023-2027 che comprende il programma Leader, e, in particolare, con la strategia nazionale per le aree interne (SNAI), oltre che con altri strumenti di sostegno europei e nazionali che perseguono le medesime finalità – tra gli altri, il piano nazionale di ripresa e resilienza, fondo di sviluppo e coesione, fondo per la montagna;

5. si tratta di dare organicità, coerenza e strutturazione sistematica, anche temporale, agli interventi così da favorire il miglioramento e la tenuta complessiva del sistema toscano nel rispetto, non solo della normativa, ma anche degli indirizzi e delle iniziative europee e nazionali sul tema, compresi gli accordi di programma quadro eventualmente sottoscritti in attuazione dell'art. 58, sull'accelerazione della SNAI, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

FINALITÀ, PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE

Art. 1.

Ambiti territoriali, oggetto e finalità

1. La Toscana diffusa è l'insieme dei territori caratterizzati da minima densità abitativa, maggiore difficoltà di collegamento alle più evidenti conurbazioni urbane comunque di grande rilievo storico, culturale, paesistico, ambientale, come definiti negli atti di programmazione regionale.

2. La presente legge persegue l'obiettivo di favorire condizioni adeguate per offrire pari opportunità di accesso alle reti di collegamento materiale e immateriale, ai servizi socio-sanitari e assistenziali, allo studio e alla formazione, al lavoro, all'insediamento ed all'esercizio delle attività produttive nonché all'offerta culturale e ai servizi digitali.

3. Il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), identifica gli ambiti territoriali oggetto delle politiche e delle azioni della presente legge includendo, tra i comuni facenti parte degli stessi, quelli elencati nell'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) il cui territorio risulta essere stato classificato, in tutto o in parte, come montano, ai sensi della normativa statale. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015 può aggiornare tali ambiti e declinare tra questi in modo diversificato gli interventi di sostegno, in coerenza con le singole politiche settoriali.

4. Salvo sia diversamente previsto nei singoli articoli, le politiche e le azioni della presente legge riguardano gli ambiti territoriali identificati ai sensi del comma 3.

5. La Regione riconosce la coesione sociale e territoriale come elemento essenziale del proprio sviluppo ed orienta le proprie azioni per favorire lo sviluppo armonico e la rimozione degli squilibri tra i territori regionali; a tale fine:

a) riconosce e valorizza i tratti identitari e le specificità dei luoghi della Toscana diffusa;

b) favorisce processi di integrazione delle politiche per i territori della Toscana diffusa, anche fra i diversi livelli di intervento, al fine di valorizzarne le potenzialità favorendo contestualmente il rafforzamento della capacità amministrativa e la costruzione di pratiche collaborative stabili e di esercizio associato delle gestioni a livello locale anche attraverso raccordi con le articolazioni territoriali dell'amministrazione statale;

c) favorisce e valorizza la partecipazione ed il coinvolgimento nella vita sociale e civile degli attori del territorio;

d) promuove azioni di sistema di progetti integrati di promozione ed internazionalizzazione dei territori della Toscana diffusa.

e) favorisce, nell'ambito dei territori della Toscana diffusa, lo sviluppo socio-economico dei comuni che presentano maggiori situazioni di disagio, come definite dall'art. 80 della legge regionale n. 68/2011.

6. Come definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nei dati geografici delle sezioni di censimento, ai fini della presente legge si intendono per:

a) Centro abitato: aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici che costituiscono una forma autonoma di vita sociale. Possono esistere più centri abitati all'interno di un comune, ma uno solo viene identificato come centro capoluogo;

b) Nucleo abitato: località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di almeno quindici edifici contigui e vicini, con almeno quindici famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili.



Art. 2.

Programmazione

1. La Regione stabilisce indirizzi, obiettivi e tipologie di intervento in materia di politiche a favore dei territori della Toscana diffusa, nell'ambito del PRS.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il DEFR e i suoi aggiornamenti di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2015, individuano annualmente, in coerenza con il PRS:

a) le priorità programmatiche per l'anno successivo, con proiezione triennale;

b) i territori interessati dagli interventi con riferimento all'art. 1;

c) i principali interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale, con deliberazioni, provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 2 e alla definizione delle modalità per la sottoscrizione dei patti di cui al comma 6.

4. La Regione opera per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 anche nell'ambito delle politiche europee per la coesione territoriale attraverso la programmazione dei fondi europei e nazionali; a tale scopo, valorizza il coinvolgimento dei territori per la realizzazione di strategie territoriali integrate di rilancio e di sviluppo sostenibile ambientale, sociale ed economico.

5. Per favorire processi di sviluppo integrato e inclusivo della Toscana diffusa la regione, nel DEFR e nei relativi strumenti di attuazione, prevede un sistema di premialità e priorità da attuarsi nel rispetto della normativa vigente, mediante la previsione di:

a) aumenti della percentuale di intensità di aiuto;

b) riserve di risorse;

c) punteggi premiali o priorità nelle procedure valutative.

6. Per le finalità di cui al comma 5, con particolare riferimento al coordinamento, l'integrazione e lo sviluppo degli interventi e delle risorse finanziarie destinati ai territori della Toscana diffusa, la Giunta regionale può altresì promuovere, nei casi previsti annualmente dal DEFR tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, la stipula di specifici patti denominati «Patti per la Toscana diffusa».

7. I patti di cui al comma 6, stipulati tra la Giunta regionale e gli enti locali singoli o associati interessati, sono strumenti negoziali ad adesione volontaria e contengono gli interventi considerati come prioritari e strategici per i territori di cui all'art. 1, comma 1. Le modalità per la sottoscrizione di tali patti sono definite con deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

8. La Regione favorisce il finanziamento alle infrastrutture ed i servizi della Toscana diffusa dando priorità ai progetti che garantiscono la sicurezza e la sostenibilità, anche economica, della gestione.

Art. 3.

Strumenti di comunicazione e informazione

1. La Regione favorisce processi di ascolto della cittadinanza per rilevarne i fabbisogni, in particolare rispetto alle difficoltà nella fruizione dei servizi pubblici erogati o coordinati dalla regione e dagli enti pubblici toscani, contribuendo così al miglioramento continuo della loro qualità.

2. La Regione, anche mediante i centri di alfabetizzazione e facilitazione digitale di cui all'art. 5, opera per un'informazione capillare sulle azioni regionali e dei risultati ai sensi della presente legge con i seguenti strumenti:

a) l'utilizzo dei *social media* e di altri strumenti innovativi per comunicare le opportunità e interagire con la cittadinanza potenziando il dialogo e l'ascolto;

b) il coordinamento della realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale per diffondere i progetti e le singole opportunità;

c) l'organizzazione di iniziative sul territorio per informare e comunicare in modo efficace le opportunità regionali.

Capo II

SERVIZI ESSENZIALI

Art. 4.

Infrastrutture per l'accessibilità e trasporto pubblico

1. La Regione Toscana promuove l'accessibilità ai territori della Toscana diffusa.

2. Sono obiettivi prioritari per l'accessibilità ai territori della Toscana diffusa:

a) l'attenzione alla manutenzione e la qualificazione della rete stradale ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

b) la capillarità dei servizi strutturali di trasporto pubblico locale su gomma, l'organizzazione e l'integrazione con i servizi a domanda debole quali, in particolare, il trasporto a chiamata ed il trasporto scolastico 'a porte aperte', al fine di garantirne il mantenimento e la sostenibilità;

c) il rafforzamento e mantenimento della realizzazione di infrastrutture per la mobilità dolce e l'attrattività del territorio in termini paesaggistici, culturali e sociali;



d) il mantenimento in efficienza della rete ferroviaria che attraversa la Toscana diffusa e il miglioramento e potenziamento dei servizi ferroviari in accordo con i gestori di infrastruttura e servizio;

e) il sostegno dell'accessibilità e del collegamento con i territori insulari.

3. Gli enti locali operano per favorire:

a) la conoscenza del livello di sicurezza della rete stradale e dei ponti di competenza;

b) l'identificazione dei bisogni e delle esigenze di servizi in un'ottica di sostenibilità.

4. La Regione promuove azioni per la manutenzione ed il mantenimento e la qualificazione della rete stradale ai sensi della legge regionale n. 68/2011.

5. Il servizio ferroviario costituisce elemento fondamentale per garantire l'accessibilità ai territori della Toscana diffusa e la Regione, nell'ambito degli strumenti e delle azioni di cui alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), opera per:

a) nei rapporti con i gestori della rete e del servizio ferroviario, il mantenimento dell'efficienza della linea, la valorizzazione e l'attrezzaggio di stazioni e fermate, con particolare riferimento all'utilizzo turistico-cicloturistico/escursionistico, e al costante miglioramento del servizio offerto, anche mediante azioni di progressivo rinnovo dei materiali;

b) ottenere l'incremento dell'utenza sulla rete ferroviaria toscana che attraversa la Toscana diffusa e che presenta un basso numero di passeggeri al di fuori delle fasce pendolari mediante:

1) iniziative per la valorizzazione dei territori attraverso i servizi ordinari e con treni storici e turistici;

2) la promozione e salvaguardia del territorio regionale, tenuto conto della valenza storico, culturale, ambientale e paesaggistica propria delle aree attraversate dalle linee ferroviarie.

c) favorire il miglioramento dell'accessibilità mediante l'individuazione di stazioni aventi un carattere prioritario che possono costituire, mediante attrezzaggio con tecnologie informative, un valido riferimento informativo;

d) la valorizzazione della intermodalità e dei servizi offerti nelle stazioni dei territori della Toscana diffusa, mediante l'estensione delle attività già sperimentate.

Art. 5.

Accesso ai servizi e infrastrutture digitali

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla legge regionale n. 54/2009), la Regione:

a) favorisce la creazione di centri di alfabetizzazione e facilitazione digitale;

b) agisce per promuovere la connettività, fissa e mobile, in tutto il territorio, anche tramite società e consorzi «in house»;

c) opera per garantire i diritti di cittadinanza digitale.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) la Giunta regionale coordina le attività dei centri di alfabetizzazione e facilitazione digitale per permettere ai residenti dei territori della Toscana diffusa la fruizione dei servizi pubblici nonché per aiutare la conoscenza delle nuove opportunità della digitalizzazione e le nuove disponibilità di servizi digitali di comunicazione e di dialogo per via telematica con la pubblica amministrazione;

b) le azioni regionali per la connettività, fissa e mobile, a banda ultra larga, anche ai sensi della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), si raccordano con le iniziative nazionali e favoriscono lo svolgimento dell'attività lavorativa nei territori della Toscana diffusa;

c) nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, lettera b), la Regione, anche in raccordo con le azioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera g), della legge regionale 3 marzo 2020, n. 16 (Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla legge regionale n. 71/2017), promuove la realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica da mettere a disposizione degli operatori di telefonia mobile nelle aree a fallimento di mercato;

d) i diritti di cittadinanza digitale nei territori della Toscana diffusa comprendono attività di assistenza ai consumatori anche mediante sportelli dedicati al disbrigo delle pratiche rivolti in particolar modo alle persone anziane e fragili, sentito il Comitato regionale consumatori e utenti di cui all'art. 3 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);

e) il documento di linee di indirizzo della rete telematica Regione Toscana (RTRT) di cui al capo II della l.r. 57/2024 prevede indirizzi ed azioni per i territori della Toscana diffusa.

3. La Regione promuove il coordinamento delle azioni degli enti locali ai sensi del presente articolo mediante la gestione associata e l'esercizio mediante unione delle funzioni.

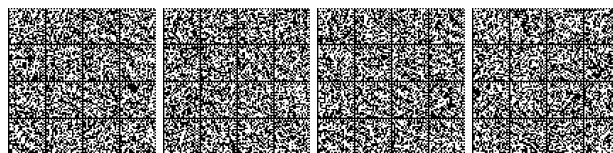
4. La Regione ed i comuni, nell'ambito degli strumenti della legge regionale n. 49/2011, operano per la promozione di accordi di localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Art. 6.

Diritto alla salute e inclusione sociale

1. La Regione valorizza e promuove il potenziamento, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali sulla base dei principi della riduzione delle disuguaglianze nell'accesso ai percorsi e alle prestazioni e della presa in carico integrata dei bisogni delle persone e dei nuclei familiari, attraverso:

a) la previsione di incentivi finalizzati a garantire sul territorio regionale la prossimità dell'assistenza in comuni, località e frazioni collocate in zone disagiate, anche in



coordinamento e nel rispetto delle procedure della contrattazione collettiva per ciò che concerne le professionalità sanitarie;

b) lo sviluppo di strutture di prossimità e delle centrali operative territoriali (COT);

c) l'attivazione di punti unici di accesso alla rete sociale e sociosanitaria e l'organizzazione di servizi di pronto intervento sociale;

d) il rafforzamento del supporto logistico per lo svolgimento dei servizi sociosanitari, da perseguirsi attraverso la collaborazione con gli enti locali, sia per il reperimento degli alloggi, sia per l'individuazione di locali da destinare alle attività ambulatoriali;

e) la promozione della sanità di iniziativa e di metodiche di stratificazione della popolazione per intensità di bisogni;

f) l'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale e lo sviluppo di equipe multi-professionali che prendano in carico la persona in modo multidimensionale, con particolare attenzione alle condizioni di maggiore fragilità e cronicità;

g) l'implementazione di misure di sostegno alla locazione o all'acquisto di immobili ad uso ufficio a servizio di presidi sanitari da destinarsi a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;

h) il potenziamento delle cure domiciliari;

i) l'adozione di modelli di servizi digitalizzati per la gestione dei percorsi assistenziali, sia per l'assistenza domiciliare, attraverso strumenti di telemedicina, sia attraverso l'integrazione della rete professionale che opera sul territorio;

j) la valorizzazione della co-progettazione con gli utenti;

k) la valorizzazione della partecipazione di tutte le risorse della comunità nelle diverse forme e attraverso il coinvolgimento dei diversi attori locali.

2. La Regione valorizza il ruolo dei presidi ospedalieri di base all'interno della rete ospedaliera integrata, che, assieme alle cure primarie, rappresentano la prima linea di intervento per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento medico/chirurgico, attraverso la promozione delle seguenti attività:

a) l'erogazione sul territorio di una prima risposta all'emergenza/urgenza tramite l'integrazione fra pronto soccorso e servizio di emergenza sanitaria territoriale;

b) il trattamento chirurgico in emergenza e in regime di elezione in accordo con la pianificazione aziendale e di rete ospedaliera;

c) l'attività diagnostica di tipo radiologico con possibilità di teleconsulto per una seconda opinione con altri presidi della rete;

d) la presa in carico da parte degli ospedali di base della riabilitazione delle patologie croniche contribuendo alla loro prevenzione attraverso percorsi di consulenza specialistica;

e) la piena integrazione con l'attività delle COT e dei nuovi modelli organizzativi;

f) la previsione di incentivi al personale sanitario che svolga servizio nei presidi ospedalieri o nei territori siti all'interno delle aree geografiche di riferimento della presente legge.

3. La Regione promuove misure per l'accessibilità universale ai sensi della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche) e della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), favorendo progetti di investimento ed interventi di sostegno e di integrazione ai servizi, con le modalità previste dalla presente legge, al fine di implementare processi di integrazione delle politiche a favore dei territori della Toscana diffusa anche fra i diversi livelli di intervento e valorizzare la partecipazione ed il coinvolgimento alla vita sociale e civile degli attori del territorio.

Art. 7.

Attività sportiva

1. La Regione promuove e tutela la salute e il benessere psicofisico attraverso lo sport quale veicolo di valori educativi e sociali, di integrazione e socializzazione, in grado di favorire momenti di aggregazione, divertimento collettivo e contributo al contrasto di fenomeni di disagio sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione valorizza ed incentiva la pratica delle attività sportive e motorio-ricreative su tutto il territorio regionale con l'obiettivo di mantenere stili di vita sani ed attivi e ridurre la sedentarietà attraverso:

a) il sostegno ai soggetti, pubblici o privati, che abbiano maturato competenze documentate nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo, al fine di valorizzare il talento agonistico, tutelare le tradizioni e le vocazioni sportive locali nonché l'associazionismo e il volontariato sportivo, garantendo medesime opportunità su tutto il territorio regionale;

b) il sostegno ad eventi e manifestazioni sportive che si svolgono sul territorio regionale per permettere al maggior numero possibile di persone di essere parte di progetti che combattono gli stili di vita sedentari e le malattie croniche;

c) il sostegno finalizzato al miglioramento dell'impiantistica sportiva pubblica, attraverso opere di messa a norma, innovazione tecnologica e risparmio energetico, riduzione di impatto ambientale e accessibilità;

d) la promozione dell'attività fisica finalizzata all'integrazione, al recupero della motricità, alla partecipazione a competizioni sportive e alla vita sociale e culturale per le categorie fragili, le persone che vivono in condizioni di disagio e per i diversamente abili;

e) la valorizzazione di interventi volti a garantire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva.



Art. 8.

Educazione e istruzione

1. La Regione promuove politiche volte ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere, anche tramite la realizzazione di interventi di educazione e istruzione, al fine di costruire un sistema regionale integrato ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). A tale fine favorisce interventi, diretti e indiretti, a favore dei residenti attraverso:

a) la promozione di politiche per la qualificazione, la diffusione e l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, finalizzati al sostegno della domanda da parte delle famiglie e dell'offerta da parte dei comuni in forma diretta e indiretta;

b) la programmazione dell'offerta di istruzione sul territorio che ne garantisca l'organico sviluppo qualitativo anche tramite le azioni per la programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;

c) la dislocazione organica e funzionale delle istituzioni scolastiche sul territorio regionale, tramite il dimensionamento della rete scolastica;

d) l'aggregazione dei servizi e dell'offerta, sia mediante le gestioni associate, sia mediante l'operatività delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, al fine di agevolare la programmazione e la realizzazione di servizi e attività dei comuni della Toscana diffusa.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono svolte secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 32/2002.

Art. 9.

Orientamento, formazione professionale e lavoro

1. La Regione promuove il diritto al lavoro di ogni persona, contribuisce alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualità, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi, all'affermazione dei diritti nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro, all'attuazione dei principi della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere, anche tramite la realizzazione di interventi per l'orientamento, la formazione professionale e l'occupazione, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio, con lo scopo di costruire un sistema regionale integrato ai sensi della legge regionale n. 32/2002. A tale fine favorisce interventi diretti e indiretti a favore dei residenti attraverso:

a) la promozione delle politiche del lavoro per favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta;

b) la promozione dell'inserimento e della permanenza nel lavoro delle persone con disabilità, svantaggiate, a rischio di esclusione;

c) il rafforzamento delle competenze mediante un'offerta formativa che tenga conto delle esigenze dei sistemi produttivi locali e dei bisogni degli individui e delle imprese;

d) l'aggregazione dei servizi e dell'offerta, anche mediante le gestioni associate per agevolare la programmazione e la realizzazione di servizi e attività dei comuni della Toscana diffusa;

e) lo sviluppo dei servizi di orientamento permanente;

f) l'introduzione e l'utilizzo delle tecnologie più avanzate.

2. L'Agenzia regionale Toscana per l'impiego (ARTI) contribuisce allo sviluppo dei territori marginali e periferici mediante le seguenti azioni coordinate nei territori della Toscana diffusa:

a) l'apertura di sportelli territoriali in collaborazione con gli enti locali nelle zone dove è difficoltoso raggiungere i centri per l'impiego;

b) la formazione di personale qualificato, incaricato di seguire tutti i comuni rientranti nelle aree interne per il sostegno alle strategie territoriali al fine di svolgere attività finalizzate a contribuire alla promozione dello sviluppo economico e sociale a livello locale per il superamento delle perifericità;

c) implementazione di servizi «on line» con il supporto del facilitatore digitale al fine di superare problemi di collegamento e trasporti;

d) l'attivazione di una capillare attività di comunicazione multicanale, sia attraverso gli strumenti tradizionali sia attraverso la presenza sui social.

3. Le azioni di cui al comma 1 sono svolte secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 32/2002.

Capo III

SUPPORTO AI TERRITORI

Art. 10.

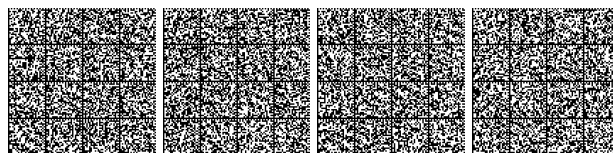
Pianificazione urbanistica sovracomunale

1. La Regione promuove, anche attraverso l'erogazione di contributi, la pianificazione per aree omogenee coordinata tra le amministrazioni comunali, di cui agli articoli 23 e 23-bis della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Art. 11.

Rigenerazione urbana

1. La Regione promuove interventi di rigenerazione urbana nei territori della Toscana diffusa al fine di rendere più attrattivo e vivibile il territorio, migliorare la qualità del tessuto urbano e sociale, favorire il rilancio economico, assicurare funzioni di presidio del territorio e contrastare i fenomeni di invecchiamento e di abbandono da parte della popolazione residente.



2. Ai fini di cui al comma 1, gli interventi sono volti, oltre a quanto già previsto dall'art. 125, comma 1, della legge regionale n. 65/2014:

a) al riuso delle aree già urbanizzate quale alternativa strategica al nuovo consumo di suolo;

b) alla riorganizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e degli spazi pubblici, anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socio-economico;

c) alla riqualificazione delle connessioni con i tessuti urbani circostanti o alla ricomposizione dei margini urbani;

d) a promuovere la cessione o la vendita di immobili dismessi da privati per destinarli a interventi di rigenerazione urbana e valorizzazione socio-economica, anche attraverso forme di collaborazione pubblico-privato.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce ed incentiva la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale funzionalmente connesse con gli interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell'art. 125 della legge regionale n. 65/2014 e concede contributi periodici in applicazione dell'art. 57, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale n. 65/2014.

4. L'intervento regionale tiene conto dei seguenti aspetti:

a) riuso e rifunzionalizzazione di aree e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico;

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché per la promozione delle attività culturali e sportive, compresi interventi di:

1) edilizia residenziale pubblica;

2) contrasto alla grave marginalità basato sull'inserimento in appartamenti indipendenti di persone senza dimora con problemi di salute mentale o in situazione di disagio socio-abitativo cronico (*housing first*);

3) edilizia residenziale sociale per garantire l'accesso alla casa alle persone fragili, non solo dal punto di vista economico, ai sensi delle normative di settore (*social housing*);

4) incentivi per appartamenti indipendenti organizzati intorno a servizi comuni per i bisogni di persone anziane (*senior housing*);

5) contributi agli enti locali per il miglioramento e la riqualificazione dell'impiantistica sportiva pubblica.

c) riqualificazione e valorizzazione di spazi aperti e di connessione urbana, con particolare attenzione agli spazi e servizi pubblici, volte anche alla valorizzazione del sistema del verde, al miglioramento della sostenibilità ambientale o al rafforzamento delle reti ecologiche, a cui possono essere associati percorsi per la mobilità sostenibile;

d) recupero di immobili la cui gestione è affidata a cooperative di comunità, associazioni ed enti del ter-

zo settore ai sensi delle leggi, nazionali e regionali, sulla coprogrammazione e coprogettazione anche ai fini della realizzazione di iniziative di *welfare* culturale.

5. Sono incentivati gli interventi:

a) realizzati in comuni dotati di strumenti di pianificazione di area vasta ai sensi della legge regionale n. 65/2014, approvati o adottati;

b) interessati da ricorso a conto termico in caso di interventi sul patrimonio edilizio o da efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica;

c) di recupero di immobili da destinare a emergenza abitativa;

d) che favoriscono l'intermodalità con il sistema di mobilità pubblica, con il sistema di mobilità dolce o entrambi, anche ai fini della promozione del turismo sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale, anche al fine di soddisfare esigenze di ambito sovracomunale;

e) che interessano più aree di intervento riferite a differenti frazioni dello stesso comune mediante un unico progetto.

6. La Regione opera, anche attraverso accordi con enti pubblici, società e aziende pubbliche e private, per la valorizzazione e il riutilizzo del loro patrimonio immobiliare in un'ottica di riqualificazione, accessibilità e fruizione degli immobili di proprietà o gestione.

Art. 12.

Territorio rurale

1. La Regione favorisce lo sviluppo e la vivibilità del territorio rurale dei territori della Toscana diffusa sostenendo progetti economici territoriali mediante:

a) i distretti rurali di cui alla legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali);

b) i distretti biologici di cui alla legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici);

c) i distretti del cibo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

d) gli interventi di agricoltura sociale di cui alla legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 30/2003);

e) progetti di sviluppo economico compresi nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito della programmazione europea in materia di politica agricola comune (PAC) e di pesca con il fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA);

f) forme di gestione attiva nel bosco e comunità del bosco per la gestione attiva di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

g) recupero, valorizzazione e promozione delle produzioni agro alimentari tipiche e delle connesse attività svolte dai consorzi e delle filiere locali.



2. Nel rispetto dei principi della programmazione europea in materia di PAC, la Regione inoltre sostiene in particolare i territori della Toscana diffusa attraverso:

- a) indennità compensative in aree montane, in aree soggette a vincoli naturali e in altre aree a vincolo diverso;
- b) promozione e semplificazione dell'insediamento di giovani agricoltori.

Art. 13.

Resilienza energetica

1. La Regione, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas climalteranti, promuove interventi per la resilienza energetica dei territori della Toscana diffusa attraverso il sostegno:

- a) all'efficientamento energetico e per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore pubblico e produttivo delle imprese;
- b) allo sviluppo di comunità energetiche.

2. La deliberazione della Giunta regionale che stabilisce le modalità di erogazione del contributo di solidarietà energetica ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4 dicembre 2024, n. 55 (Misure per il contrasto alla povertà energetica), può individuare criteri di premialità e frequenze di erogazione dei contributi specifici per i territori della Toscana diffusa.

Art. 14.

Tutela della biocapacità e dei servizi ecosistemici

1. La Regione riconosce il valore del capitale naturale e della biocapacità dei territori della Toscana diffusa. Valorizza i benefici offerti dagli ecosistemi montani e delle aree interne alla società toscana nel suo complesso.

2. La Regione contribuisce a promuovere:

a) la conoscenza e la ricerca inerente alla preservazione dei servizi ecosistemici nella Toscana diffusa e i sistemi di contabilità ambientale integrati alla contabilità economica;

b) gli investimenti degli enti territoriali finalizzati alla tutela ed al miglioramento dei servizi ecosistemici, compresi sistemi di pagamento di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

3. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, promuove azioni in favore dei comuni sottoposti a vincoli per la salvaguardia delle risorse naturali, con particolare riferimento alla risorsa idrica, nei casi in cui tali vincoli prefigurino un mancato o limitato utilizzo del territorio.

4. Ai fini dei commi 1 e 2, la Regione si avvale del fondo di cui all'art. 1, commi 593 e 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

5. Il DEFR individua le azioni di cui al comma 3, anche conseguenti ad interventi di natura tariffaria operati nel rispetto della metodologia vigente fissata dall'Auto-

rità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), e stabilisce annualmente le risorse per l'attuazione delle relative misure.

Art. 15.

Interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico

1. Al fine di rendere i territori della Toscana diffusa meno vulnerabili alle avversità ambientali e agli effetti dei cambiamenti climatici, la Regione opera per valorizzare tali territori con misure strutturali di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.

2. Il documento operativo per la difesa del suolo di cui all'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) individuano gli interventi di cui al comma 1, in linea con le previsioni contenute nei piani di gestione rischio alluvioni (PGRA) e nel programma triennale delle opere pubbliche.

Art. 16.

Supporto regionale

1. Al fine di agevolare la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati con risorse assegnate dalla Regione agli enti locali ai sensi del presente capo, la Giunta regionale può anche fornire, con proprio personale, attività di supporto consulenziale per la progettazione, le procedure di affidamento lavori e la rendicontazione.

2. Le attività di cui al comma 1 sono regolate da accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Capo IV

SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITÀ E ALL'ECONOMIA

Art. 17.

Sostegno all'acquisto residenziale

1. Al fine di contrastare il declino demografico dei comuni totalmente montani toscani con popolazione fino a diecimila abitanti, la Regione adotta misure di incentivazione finanziaria anche nella forma di contribuzione all'acquisto di immobili ad uso abitativo.

2. Usufruiscono delle misure di cui al comma 1 coloro che trasferiscono la propria residenza nei comuni interessati e si impegnano a non modificarla per almeno dieci anni.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di assegnazione e revoca delle misure di cui al comma 1 in coerenza con le disposizioni relative al fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'art. 1, commi 593 e 595, della legge n. 234/2021 che lo istituiscono, ne individuano le iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento e ne regolano la ripartizione fra le regioni.

4. La disciplina di cui al comma 3 tiene conto:

- a) dell'età anagrafica dei beneficiari della misura;



- b) del numero di figli minori conviventi;
- c) dell'indice di disagio dei comuni, in base all'allegato B della legge regionale n. 68/2011.

Art. 18.

Sostegno alla locazione residenziale

1. La Regione concorre con risorse proprie al finanziamento del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

2. Le somme assegnate al fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

3. La Giunta regionale:

a) individua gli ulteriori requisiti, concernenti la situazione economica e patrimoniale dei conduttori, le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative, nel rispetto della normativa statale;

b) ripartisce annualmente a favore dei comuni le risorse disponibili a valere sul fondo di cui al comma 1, sulla base dei fabbisogni evidenziati nelle precedenti annualità.

Art. 19.

Sostegno a processi di sviluppo economico

1. In una prospettiva di sviluppo sostenibile e nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), la Regione sostiene i territori della Toscana diffusa con le finalità di:

a) migliorare la competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) identificate ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

b) promuovere, con particolare riferimento al settore manifatturiero, il reinsediamento di attività produttive nelle aree che hanno subito processi di deindustrializzazione, mediante interventi volti alla valorizzazione delle specificità locali e delle vocazioni produttive legate al contesto territoriale;

c) promuovere il turismo sostenibile, anche quello enogastronomico, attraverso azioni dedicate ai territori della Toscana diffusa, incluse quelle volte alla valorizzazione dei cammini regionali e del turismo religioso;

d) riconoscere, in considerazione della funzione di presidio che svolgono nei territori di cui all'art. 1, comma 1, il ruolo strategico delle imprese operanti nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, anche promuovendo, con particolare riferimento alle specificità stagionali, condizioni per favorire una maggiore stabilità occupazionale;

e) sviluppare e rafforzare i processi di trasformazione digitale e ambientale;

f) diffondere processi di economia collaborativa organizzati in forma di impresa;

g) riqualificare gli ambiti e spazi per attività economiche e per il trasferimento tecnologico;

h) incentivare, nel rispetto della disciplina nazionale vigente in materia, l'adozione di modalità di lavoro agile «smart working» nei territori della Toscana diffusa per favorire il riequilibrio territoriale e la coesione sociale, sostenendo misure che facilitino l'accesso a soluzioni di lavoro a distanza, anche attraverso incentivi per l'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche;

i) promuovere la creazione di spazi di *coworking* e di uffici condivisi anche al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di lavoro e di collaborazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1:

a) sono attuati nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) ed ai sensi della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);

b) possono riguardare il sostegno:

1) all'accesso al credito, agli investimenti produttivi, alla diversificazione e ai processi di trasformazione digitale ed ambientale;

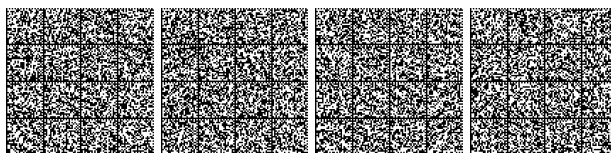
2) alle forme di economia collaborativa e sociale come modalità per promuovere la rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico;

3) agli investimenti per le infrastrutture per il turismo, per la qualificazione dei centri commerciali naturali e degli spazi urbani fragili, per la reindustrializzazione dei territori;

4) allo sviluppo integrato e inclusivo a livello locale finalizzato anche all'introduzione di tecnologie avanzate;

5) alla valorizzazione delle attività delle associazioni pro-loco di cui all'art. 20 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo) titolari di partita IVA ed iscritte al repertorio economico amministrativo (REA).

6) al miglioramento e alla qualificazione delle stazioni invernali e dei relativi impianti nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale, come



individuare dall'art. 59, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).

3. Il DEFR definisce le risorse, i settori e i territori di intervento nonché il sistema di premialità e priorità ai sensi dell'art. 2, comma 5.

4. Le misure di cui al presente articolo sono attuate nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

Art. 20.

Commercio

1. Il DEFR prevede contributi per l'insediamento ed il mantenimento, anche mediante l'acquisizione, degli esercizi di vicinato di cui all'art. 15 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), in particolare nei centri o nuclei abitati non capoluogo dei territori della Toscana diffusa, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2. La Regione promuove misure finalizzate a favorire l'insediamento ed il mantenimento degli empori multifunzionali ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 62/2018 e le attività in ambito commerciale in qualità di microimpresa ai sensi della legge regionale 1° marzo 2022, n. 4 (Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani).

3. Per le attività commerciali di cui al comma 1, il DEFR programmaticamente ed i successivi correlati interventi normativi, possono prevedere la riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per finalità di riequilibrio territoriale di cui all'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive «IRAP»).

Art. 21.

Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio

1. In applicazione dell'art. 5 della legge 28 febbraio 2024, n. 24 (Disposizione per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura), è istituito l'elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

2. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli che negli ultimi cinque anni hanno realizzato le attività di cui all'art. 2 della legge n. 24/2024 anche nell'ambito delle misure dello sviluppo rurale.

3. Le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 1 sono definiti con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

4. I documenti di programmazione regionale prevedono programmi e iniziative, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, finalizzate a promuovere la figura dell'agricoltore custode ai sensi della legge n. 24/2024 e a far conoscere i valori e le externalità positive dell'agricoltura sostenibile tramite la diffusione della conoscenza e la consapevolezza delle attività di preservazione delle funzioni ecosistemiche di cui all'art. 2 della legge n. 24/2024 connesse all'attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimazione delle acque.

Capo V

IDENTITÀ

Art. 22.

Cultura e paesaggio

1. La Regione favorisce, in ogni parte del territorio regionale, eventi e manifestazioni culturali e ne incentiva, in modalità specifica, la realizzazione diffusa nelle aree indicate dal DEFR, nell'ambito della programmazione e degli interventi ai sensi della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

2. La Regione promuove la valorizzazione del paesaggio nelle aree di cui al comma 1 ai sensi:

a) della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) prevedendo agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del titolo IV, capo I, della legge regionale n. 65/2014;

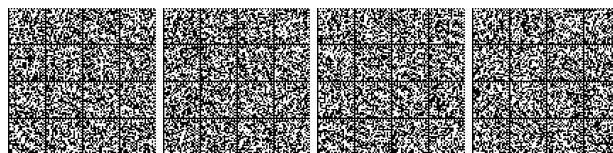
b) dell'art. 57 della legge regionale n. 65/2014 mediante assegnazione di contributi a comuni ed agli enti del terzo settore per interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione nelle aree gravemente compromesse e degradate.

3. La Regione opera altresì ai sensi del comma 2:

a) in osservanza del piano paesaggistico regionale attraverso la redazione di progetti paesaggio;

b) in attuazione della legge regionale n. 21/2010 e in particolare:

1) degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) ed l);



2) nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all'art. 4 e con le delibere della Giunta regionale sulle modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui al medesimo art. 4, comma 3, lettera h *bis*);

3) del rispetto dei criteri per l'attuazione degli interventi di investimento di cui all'art. 6;

4) del rispetto delle tipologie di intervento regionale in materia di beni paesaggistici di cui all'art. 7;

5) della valorizzazione culturale dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 33.

4. Il DEFR prevede risorse per il finanziamento degli interventi previsti dalle leggi regionali:

a) 3 marzo 2021, n. 7 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani);

b) 3 marzo 2021, n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana).

Art. 23.

Tutela e valorizzazione della agrobiodiversità toscana

1. La Regione favorisce la tutela del patrimonio delle razze e varietà locali a rischio di estinzione nel rispetto della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare) e in attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale) mediante:

a) la promozione di iniziative, pubbliche o private, per preservare e ricostituire le risorse genetiche, diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso e valorizzarne i prodotti;

b) l'organizzazione diretta di iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione delle medesime risorse.

2. Le azioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono svolte ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 64/2004.

Art. 24.

Misure per il contrasto dell'abbandono di terreni e immobili

1. La Regione promuove azioni per il recupero di terreni e di immobili, in particolare quelli appartenenti al patrimonio storico, paesaggistico e culturale, a rischio o che risultano abbandonati, di proprietà pubblica e privata, mediante:

a) l'implementazione della banca della terra di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000) per gli immobili e terreni ad uso agricolo e forestale;

b) accordi con le società e gli enti titolari per incentivare la realizzazione di centri polifunzionali di pubblica utilità in immobili idonei, comprese le stazioni ferroviarie e le aree di pertinenza ferroviaria della Toscana diffusa.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono definite annualmente nel DEFR.

Art. 25.

Beni comuni

1. La Regione opera per la valorizzazione dei beni comuni di cui alla legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto) presenti nei territori della Toscana diffusa mediante:

a) sensibilizzazione dei cittadini attivi dei territori interessati di cui all'art. 5 della legge regionale n. 71/2020;

b) agevolazioni e contributi per la gestione dei beni comuni;

c) assistenza amministrativa gratuita per la redazione dei patti di collaborazione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 71/2020 da parte dei competenti settori della Giunta regionale.

2. Il DEFR stabilisce le risorse destinate annualmente alle finalità di cui al comma 1.

Capo VI

NORME FINALI

Art. 26.

Osservatorio della Toscana diffusa

1. È istituito l'Osservatorio della Toscana diffusa presso la Giunta regionale, presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, strumento di partecipazione per le politiche regionali oggetto della presente legge.

2. L'Osservatorio della Toscana diffusa svolge funzioni di consultazione, il coordinamento, collaborazione con le realtà associative toscane, pubbliche e private, rilevanti per la promozione delle politiche dedicate ai territori interessati e la rappresentazione delle esigenze di riferimento.

3. I componenti dell'Osservatorio sono individuati dalla Giunta regionale tra le seguenti tipologie di soggetti:

a) associazioni più rappresentative, anche enti del terzo settore, attivi nei territori interessati che si occupano delle politiche oggetto della presente legge;

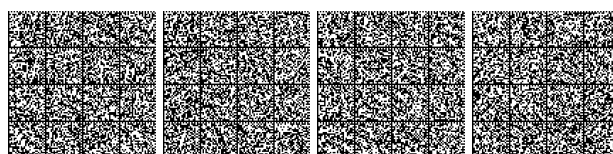
b) enti locali interessati e loro associazioni;

c) i soggetti imprenditoriali dei territori, anche associati;

d) enti di ricerca dipendenti dalla Regione.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i componenti di cui al comma 3 e disciplina la partecipazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

5. La partecipazione all'Osservatorio e alle sue attività non comporta oneri per la Regione.



Art. 27.

Clausola valutativa

1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull'efficacia della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che descrive, in particolare:

a) gli interventi attivati e l'ammontare dei contributi erogati, oltre al numero delle istanze presentate in rapporto a quelle ammesse, suddivisi per comune;

b) la tipologia degli interventi finanziati ed il relativo settore di riferimento;

c) i risultati ottenuti in termini di sviluppo delle attività economiche locali;

d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge, nonché le azioni intraprese per farvi fronte.

Art. 28.

Sostegno alla residenzialità e agli esercizi di vicinato nell'anno 2025

1. Per i comuni della Toscana diffusa come identificati ai sensi dell'art. 2, per l'anno 2025, sono stanziati risorse fino all'importo:

a) di euro 750.000,00 ai fini del sostegno all'acquisto di cui all'art. 17;

b) di euro 750.000,00 ai fini del sostegno alla locazione residenziale di cui all'art. 18.

2. Per l'anno 2025, ai fini del sostegno degli esercizi di vicinato nei centri o nuclei abitati non capoluogo dei territori della Toscana diffusa ai sensi dell'art. 20, comma 1, sono stanziati risorse fino all'importo di euro 500.000,00.

3. Per l'anno 2025, ai fini del sostegno dei processi di sviluppo economico di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), ed in particolare per le attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione prevista dall'art. 3, comma 1, lettera a), numero 3), della legge regionale n. 1/2006, sono stanziati risorse fino all'importo di euro 300.000,00.

Art. 29.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 28, comma 1, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2025 cui si fa fronte per euro 750.000,00 con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 06 «Interventi per il diritto alla casa», Titolo 1 «Spese correnti» e per euro 750.000,00 con gli stanziamenti della

Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 28, comma 2, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 500.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 02 «Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 28, comma 3, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 300.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

4. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025-2027 per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2025:

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 2.300.000,00;

in aumento Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 06 «Interventi per il diritto alla casa», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 750.000,00;

in aumento, Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni», Titolo 2 «Spese in conto capitale» per euro 750.000,00;

in aumento, Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 02 «Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 500.000,00;

in aumento, Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 300.000,00.

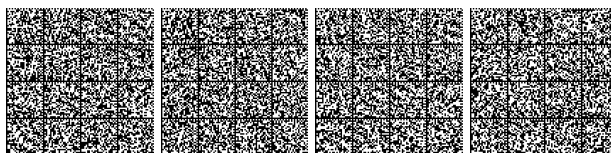
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 febbraio 2025

GIANI

(Omissis).

25R00050



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 gennaio 2025, n. 8/R.

Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006, in attuazione dell'articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011. Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 10 febbraio 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto l'art. 66, comma 3 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in particolare l'articolo 94;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e in particolare l'articolo 28 comma 2;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R «Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015.»;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 30 luglio 2018, n. 43/R «Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).

Modifiche alle leggi regionali n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n. 30/2005, n. 91/1998, n. 35/2011 e n. 14/2007). Disposizioni relative alle aree di salvaguar-

dia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.»;

Visto il parere favorevole del Comitato direzionale espresso nella seduta del 15 febbraio 2024;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

Visti gli esiti del tavolo di concertazione istituzionale del 10 aprile 2024;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la preliminare deliberazione di Giunta regionale n.835 del 15 luglio 2024 di adozione dello schema di regolamento, «Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia all'articolo 94, del decreto legislativo n. 152/2006. Procedure per la presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016», ai fini dell'acquisizione dei pareri ai sensi dell'articolo 42, e dell'articolo 66 dello Statuto regionale;

Visto il parere favorevole dalla Quarta commissione consiliare, espresso nella seduta del 24 settembre 2024 ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 13 settembre 2024 ai sensi dell'articolo 66, comma 3 dello Statuto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2025, n. 32;

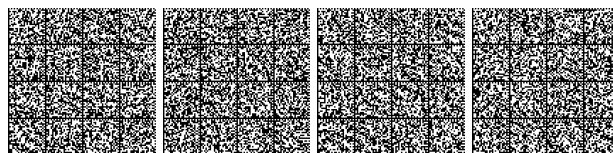
Considerato quanto segue:

1. il regolamento approvato con d.p.g.r. n. 43/R/2018 disciplina, tra gli altri contenuti, i tempi e modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia e le norme tecniche per l'individuazione delle medesime;

2. l'elenco di centri di pericolo ed attività sottoposte a vincolo o divieto all'interno delle aree di salvaguardia a sensi l'articolo 94, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152/06, risale alla legislazione previgente e non risulta pertanto aggiornato agli attuali contesti tecnico-impian- tistici relativi agli impianti di potabilizzazione ed acquedotto e all'evoluzione del quadro normativo concernente la gestione delle acque reflue e meteoriche, la gestione dei rifiuti;

3. la descrizione dei vincoli e dei divieti contenuta nel comma 4 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/06, oltre che non aggiornata con le correnti definizioni tecniche e di legge, contiene alcuni termini generici riferibili testualmente a più soggetti, attività o situazioni diverse tra loro e con livelli di pericolosità per le risorse captate differenziati sia in termini di rischio che di impatto possibile sulla qualità della risorsa captata;

4. è pertanto necessario prevedere, in attuazione dell'articolo 28 comma 2, lettera b) della legge regionale n. 69/2011, una disciplina delle strutture e delle at-



tività all'interno delle aree di salvaguardia, attualizzata al vigente contesto tecnico e normativo anche al fine di garantire sull'intero territorio regionale, l'omogenea individuazione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, delle attività suddette e una corretta applicazione dei vincoli o divieti di cui all'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo n. 152/06, in base a quanto disposto alle Appendici 1 e 2 al presente regolamento che introducono nel d.p.g.r. n. 43/R/2018 gli allegati 1-bis e 1-ter;

5. ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, ed in particolare quelle concernenti l'assetto ed utilizzazione del territorio, non espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, mentre il sindaco è individuato quale autorità competente in materia di provvedimenti urgenti al verificarsi di situazioni di particolare gravità che interessano l'igiene e la sanità pubblica;

6. gli elementi ambientali da tutelare ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06, e parimenti le attività e le infrastrutture regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 94, comma 4 e comma 5, del decreto legislativo n. 152/06, sono da ritenersi tra gli elementi costitutivi del patrimonio regionale, nonché quali «invarianti strutturali» rispettivamente ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

7. il piano strutturale di cui all'articolo 92 della legge regionale n. 65/2014 contiene il «patrimonio territoriale» comunale, e le relative «invarianti strutturali», nonché le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale; il piano operativo di cui al successivo articolo 95 della medesima legge, in conformità al piano strutturale, norma l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale e si compone della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato e di quella delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale;

8. tra i centri di pericolo elencati all'art. 94, comma 4, del decreto legislativo n. 152/06, alla lettera g), sono considerati i pozzi esistenti ad uso diverso dal potabile; tali pozzi, che prelevano dalla stessa falda captata dal Servizio Idrico Integrato, se sottoposti con esito positivo a verifica delle condizioni di impermeabilità della camicia ed eventuale cementazione, non rientrano tra i centri di pericolo di cui alla lettera g) del comma 4 dell'art. 94 del decreto legislativo n. 152/2006, mentre in tutti gli altri casi si rende necessaria la loro messa in sicurezza;

9. è quindi necessario introdurre disposizioni specifiche, sia per i comuni che per i competenti settori regionali in materia di gestione del demanio idrico, per la gestione e la messa in sicurezza dei centri di pericolo esistenti nelle aree di salvaguardia dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/06; in particolare occorre disciplinare i rispettivi adempimenti dei comuni e delle strutture regionali, in ordine alla verifica del divieto di cui all'articolo 94, comma 4, lettera g) e delle operazioni di messa in sicurezza descritte nell'appendice 2 al presente regolamento;

10. la variabilità delle situazioni ambientali, impiantistiche e territoriali da gestire ai fini della tutela dei copri

idrici captati, derivante dall'interazione tra le tipologie e le caratteristiche delle attività e/o insediamenti, le caratteristiche dei corpi idrici captati e quelle degli impianti di captazione, potabilizzazione e distribuzione delle acque potabili rende necessario lasciare ai comuni la possibilità di definire programmi, procedure e misure di gestione territoriale e di messa in sicurezza delle attività presenti nelle aree di salvaguardia adattati alle specifiche situazioni locali che contemperino tra loro interessi diversi fatta salva comunque la tutela della salubrità del rifornimento acquedottistico;

11. occorre altresì integrare il d.p.g.r. n. 43/R/2018 per garantire sull'intero territorio regionale l'omogenea individuazione di:

a) modalità e procedure di presentazione e approvazione delle proposte di perimetrazione nel caso di nuove captazioni, coordinandole con la procedura di rilascio delle concessioni per l'uso di acqua, ad integrazione del percorso per l'approvazione delle aree di salvaguardia delle captazioni esistenti, già disciplinato all'articolo 6 del regolamento medesimo;

b) modalità e procedure per la messa in sicurezza delle captazioni di acque sotterranee non riconducibili al Servizio Idrico Integrato che possono essere presenti nelle aree di salvaguardia;

c) specifiche disposizioni di tutela relative alle aree di salvaguardia mediante indirizzi applicativi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/06;»

12. per assicurare il necessario raccordo normativo con la nuova disciplina delle modalità e delle procedure di presentazione e approvazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni, è infine necessario integrare le disposizioni del regolamento regionale n. 61/R/2016 con riferimento alla documentazione da allegare alle richieste di concessione.

Si approva il presente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ, DEGLI INSEDIAMENTI E DELLE INFRASTRUTTURE NELLE AREE DI SALVAGUARDIA, PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PERIMETRAZIONE IN CASO DI NUOVE CAPTAZIONI E PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA. MODIFICHE AL D.P.G.R. N. 43/R/2018

Art. 1.

Modifiche al preambolo del regolamento emanato con il d.p.g.r. n. 43/R/2018

1. Dopo il considerato n. 2 del preambolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 30 luglio 2018, n. 43/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007). Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utiliz-



zazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione) è inserito il seguente:

«2-bis. occorre dare attuazione all'articolo 28, comma 2, lettera b) dell'legge regionale n. 69/2011, integrando il d.p.g.r. n. 43/R/2018 con una disciplina delle strutture e delle attività all'interno delle aree di salvaguardia, attualizzata al vigente contesto tecnico e normativo, anche al fine di garantire sull'intero territorio regionale, l'omogenea individuazione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, delle attività suddette e una corretta applicazione dei vincoli o divieti di cui all'articolo 94, comma 4 del decreto legislativo n. 152/06, in base a quanto disposto agli allegati 1-bis e 1-ter al presente regolamento; a tal fine, in relazione alle rispettive competenze, sono introdotte disposizioni specifiche per i comuni e per i competenti settori regionali in materia di gestione del demanio idrico, per la gestione e la messa in sicurezza dei centri di pericolo esistenti nelle aree di salvaguardia;».

2. Dopo il considerato n. 2-bis del preambolo del d.p.g.r. n. 43/R/2018 è inserito il seguente:

«2-ter. occorre altresì garantire sull'intero territorio regionale l'omogenea definizione:

a) delle procedure per la presentazione e approvazione delle proposte di perimetrazione nel caso di nuove captazioni, coordinandole con la procedura di rilascio delle concessioni per l'uso di acqua;

b) delle procedure per la messa in sicurezza delle captazioni di acque sotterranee non riconducibili al servizio idrico integrato che possono essere presenti nelle aree di salvaguardia;

c) di specifiche disposizioni di tutela relative alle aree di salvaguardia mediante indirizzi applicativi dei commi 4 e 5 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/06;».

Art. 2.

Individuazione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Sostituzione della rubrica del Capo III del d.p.g.r. n. 43/R/2018 (articolo 28, comma 2 legge regionale n. 69/2011)

1. La rubrica del Capo III del d.p.g.r. 43/R/2018 è sostituita dalla seguente:

«Individuazione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia.».

Art. 3.

Procedura per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni. Inserimento dell'articolo 7-bis nel d.p.g.r. n. 43/R/2018 (articolo 28, comma 2 legge regionale n. 69/2011)

1. Dopo l'articolo 7 del d.p.g.r. 43/R/2018 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Procedura di presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni) (articolo 28, comma 2, legge regionale n. 69/2011). — 1. Nel caso

di captazioni da acque superficiali o laghi diverse da quelle ricomprese nella ricognizione di cui all'articolo 8, comma 1, la proposta di perimetrazione formulata dall'Autorità Idrica Toscana (AIT) è allegata alla documentazione della domanda di concessione di derivazione presentata dal Gestore del servizio idrico integrato (SII) ai sensi del d.p.g.r. n. 61/R/2016 allegato D, al settore regionale territorialmente competente al rilascio del relativo titolo concessorio, di seguito, «settore regionale competente», ed è approvata dalla Giunta contestualmente al rilascio della concessione.

2. Nel caso di captazioni da acque sotterranee, diverse da quelle ricomprese nella ricognizione di cui all'articolo 8, comma 1, una prima proposta formulata da AIT è allegata alla documentazione della domanda di autorizzazione alla ricerca o di concessione presentata dal gestore ai sensi del d.p.g.r. n. 61/R/2016, allegato D.

3. Sulla base della documentazione trasmessa da AIT e della consultazione con i comuni il settore regionale competente si esprime sulla portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nella proposta di perimetrazione definitiva entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

4. Nei casi di cui al comma 2 la proposta di perimetrazione definitiva è presentata da AIT al settore regionale competente contestualmente alla consegna della relazione tecnica di cui all'articolo 51, comma 5 del d.p.g.r. n. 61/R/2016 ed è approvata dalla Giunta regionale contestualmente al rilascio della concessione.

5. Su richiesta di AIT e dei comuni interessati, e limitatamente a specifiche situazioni di emergenza localizzata, il settore regionale competente può aggiornare la proposta di perimetrazione di cui al comma 3 entro i sessanta giorni successivi all'approvazione della Giunta regionale. A seguito di tale aggiornamento, la Giunta regionale, se del caso, approva la revisione della perimetrazione definita all'atto del rilascio del titolo concessorio e, ove necessario, del disciplinare di concessione.

6. Per le captazioni realizzate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza idrica ed idropotabile ai sensi della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla legge regionale n. 69/2011 ed alla legge regionale n. 91/1998.) ed inserite nel piano straordinario di cui all'articolo 3, comma 1 della medesima legge, la proposta di individuazione dell'area di salvaguardia è presentata al cessare dello stato di emergenza contestualmente alla richiesta, da parte del gestore, di un nuovo ed autonomo titolo autorizzatorio qualora, si renda necessario il mantenimento del prelievo e fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, comma 6, del decreto legislativo.

7. Dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, l'atto di individuazione delle aree di salvaguardia è trasmesso ad AIT, al gestore del SII, alle province, ai comuni territorialmente interessati, all'azienda sanitaria locale (ASL) - dipartimento della Sanità pubblica territorialmente interessata nonché all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPA) ed all'Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)».



Art. 4.

Procedure per la gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per i comuni. Inserimento dell'articolo 7-ter nel d.p.g.r. 43/R/2018 (articolo 28, comma 2, legge regionale n. 69/2011)

1. Dopo l'articolo 7-bis del d.p.g.r. 43/R/2018 è inserito il seguente:

«Art. 7-ter (*Procedure per la gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per i comuni*). (articolo 28, comma 2, legge regionale n. 69/2011). — 1. A seguito l'approvazione da parte della Giunta regionale dell'atto di individuazione delle aree di salvaguardia, i comuni interessati provvedono a:

a) recepire nei propri atti di governo del territorio le perimetrazioni approvate;

b) aggiornare l'elenco dei potenziali centri di pericolo, inseriti nell'atto di individuazione e trasmetterlo all'ASL – Dipartimento della Sanità Pubblica territorialmente interessato, all'ARPAT e al settore regionale competente.

c) comunicare, nelle forme di legge, ai soggetti interessati, l'istituzione dell'area di salvaguardia e dei vincoli di cui all'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo per gli insediamenti e le attività ricadenti nelle aree di salvaguardia.

d) definire, ove sia necessario, in base alle disposizioni dell'allegato 1-bis e dell'allegato 1-ter, i programmi, le procedure e le misure di gestione territoriale e/o di messa in sicurezza delle attività esistenti nelle aree di salvaguardia, adattati alle specifiche situazioni locali che contemperino tra loro gli interessi diversi esistenti fatta salva comunque la tutela della salubrità del rifornimento acquedottistico.

e) individuare i soggetti tenuti all'attuazione delle misure di cui alla lettera d) nonché le modalità operative, i tempi di attuazione, e le eventuali disposizioni transitorie.

2. Il Comune per l'attuazione di quanto disposto al comma 1 lettere d) ed e) può avvalersi del supporto del gestore del SII, di ARPAT e del settore regionale competente per quanto riguarda la messa in sicurezza dei pozzi esistenti ai sensi dell'articolo 7-quater.

3. Il Comune vigila sul rispetto di quanto richiesto ai soggetti interessati ai sensi del comma 1, lettere d) ed e) anche con il supporto: di ARPAT, dell'ASL e del settore regionale competente per quanto riguarda la messa in sicurezza dei pozzi esistenti ai sensi dell'articolo 7-quater.»

Art. 5.

Procedure per la gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per le strutture regionali. Inserimento dell'articolo 7quater nel d.p.g. n. 43/R/2018 (articolo 28, comma 2, legge regionale n. 69/2011)

1. Dopo l'articolo 7-ter del d.p.g.r. n. 43/R/2018 è inserito il seguente:

«Art. 7-quater (*Gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per le strutture regionali*) (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011). — 1. Il settore regionale competente provvede a:

a) inviare ai comuni interessati, ai fini della pubblicità di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera b),

l'elenco dei prelievi da acque sotterranee diversi da quelli che estraggono acque per il consumo umano all'interno dell'area di salvaguardia, corredato dai nominativi dei titolari;

b) attestare l'avvenuta esecuzione delle verifiche di consistenza e, se prevista, controllare l'avvenuta messa in sicurezza dei pozzi esistenti da parte dei proprietari, secondo i criteri e nelle modalità individuate nell'Allegato 1ter al presente regolamento;

c) comunicare ai comuni interessati l'avvenuta messa in sicurezza e gli esiti dei controlli di cui alla lettera b).

2. Qualora l'area di salvaguardia ricada nel territorio di competenza di più settori regionale territorialmente competenti, le funzioni di cui al comma 1 sono espletate d'intesa tra gli stessi.»

Art. 6.

Inserimento degli allegati 1-bis e 1-ter al d.p.g.r. n. 43/R/2018 (articolo 28, comma 2, legge regionale n. 69/2011)

1. Dopo l'allegato 1 al d.p.g.r. n. 43/R/2018 è inserito l'allegato 1-bis recante le «Disposizioni per la regolazione delle attività nelle aree di salvaguardia mediante indirizzi applicativi dei commi 4 e 5 dell'art. 94 del decreto legislativo n. 152/06» di cui all'appendice 1 al presente regolamento.

2. Dopo l'allegato 1-bis al d.p.g.r. n. 43/R/2018 è inserito l'allegato 1-ter, recante le «Linee guida:

individuazione dei criteri per la messa in sicurezza dei pozzi nelle aree di salvaguardia», di cui all'appendice 2 al presente regolamento.

Capo II

DISPOSIZIONI DI RACCORDO NORMATIVO. MODIFICHE AL
D.P.G.R. N. 61/R/2016

Art. 7.

Modifiche all'allegato D al d.p.g.r. n. 61/R/2016

1. Nel paragrafo 2 «Allegati tecnici alla domanda di concessione di derivazione da acque superficiali» della parte III dell'Allegato D al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), dopo il punto 17) del periodo titolato «Relazione tecnica», è inserito il seguente paragrafo:

«Nel caso di richiesta di concessione per uso potabile distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, alla documentazione di



cui ai precedenti punti si aggiunge la proposta formulata da AIT di delimitazione delle aree di salvaguardia effettuata ai sensi e con le modalità previste dal d.p.g.r. n. 43/R/2018».

2. Nel paragrafo 3 «Allegati tecnici alla domanda di autorizzazione alla ricerca e concessione di acque sotterranee» della parte III dell'allegato D al d.p.g.r. 61/R/2016, il periodo, composto da due frasi separate da un punto, che inizia con le parole:

«Nel caso di richiesta di concessione» e termina con: «eventuali misure di protezione individuate.» è sostituito dal seguente:

«Nel caso di richiesta di concessione di acqua sotterranea ad uso potabile, distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, alla documentazione di cui ai precedenti punti si aggiunge una proposta preliminare formulata da AIT di delimitazione delle aree di salvaguardia effettuata ai sensi e con le modalità previste dal d.p.g.r. n. 43/R/2018.»

3. Nel paragrafo 4 «Contenuti della relazione finale sulla ricerca di acque sotterranee» della parte III dell'allegato D al d.p.g.r. n. 61/R/2016, dopo la lettera *i*) è inserito il seguente periodo:

«Nel caso di richiesta di concessione di acqua sotterranea ad uso potabile, distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, alla documentazione di cui ai precedenti punti si aggiunge la proposta definitiva formulata da AIT di delimitazione delle aree di salvaguardia effettuata ai sensi e con le modalità previste dal d.p.g.r. n. 43/R/2018.»

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 del paragrafo C.2 «Indirizzi generali» della Sezione C. «Modalità e tempi di presentazione delle proposte» dell'allegato A alla delibera di Giunta regionale n. 872 del 13 luglio 2020.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 29 gennaio 2025

GIANI

(Omissis).

25R00047

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 7 agosto 2024, n. 7.

Regolamento regionale di attuazione e integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 - Ordinario - dell'8 agosto 2024)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera *b*) dello Statuto regionale e in attuazione dell'art. 32 della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata «legge regionale», disciplina:

a) i requisiti ulteriori e integrativi per l'iscrizione degli istituti culturali nell'albo regionale degli istituti culturali regionali, di cui all'art. 11 della legge regionale;

b) i termini e le modalità di iscrizione e cancellazione dall'albo regionale, nonché di aggiornamento del medesimo albo;

c) i requisiti ulteriori e integrativi per l'inserimento, in forma singola o associata in sistemi, delle biblioteche, dei musei e istituti simili, ivi compresi i parchi regionali, degli archivi, nonché dei sistemi integrati dei servizi culturali, di cui all'art. 23 della legge regionale, nelle organizzazioni regionali dei servizi culturali;

d) i termini e le modalità per l'inserimento dei servizi culturali e dei sistemi integrati dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali, nonché per l'esclusione dalle organizzazioni stesse;

e) le caratteristiche ideografiche, gli elementi costitutivi nonché i criteri e le modalità di uso del logo identificativo degli ecomusei regionali di cui all'art. 22, comma 4, della legge regionale;

f) l'adozione da parte dei servizi culturali di un proprio regolamento di organizzazione e della Carta della qualità dei servizi.

Art. 2.

Iscrizione all'albo regionale degli istituti culturali regionali

1. Gli istituti culturali regionali, ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale degli istituti culturali regionali di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale, devono posse-



dere i requisiti minimi previsti dalla legge regionale, ritenuti obbligatori, nonché i requisiti ulteriori ed integrativi, previsti nell'Allegato 1 al presente regolamento.

2. I soggetti titolari degli istituti culturali, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono presentare, in qualsiasi momento, tramite la piattaforma informatica dedicata, apposita istanza per l'iscrizione all'albo regionale.

3. La direzione regionale competente in materia di cultura, di seguito denominata «direzione competente», entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella sezione «Cultura» del sito istituzionale dell'Ente, stabilisce le modalità per la presentazione dell'istanza di cui al comma 2, i requisiti richiesti e la documentazione da allegare, nonché le modalità per l'istruttoria e le cause di inammissibilità delle domande presentate.

4. Il direttore della direzione competente, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con propria determinazione, sulla base dell'istruttoria compiuta dalla struttura competente in materia di servizi culturali, in merito al possesso dei requisiti previsti e all'attribuzione del relativo punteggio, accoglie le domande e dispone l'iscrizione degli istituti culturali nell'albo regionale; il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella sezione «Cultura» del sito istituzionale dell'Ente.

5. Gli istituti culturali iscritti all'albo regionale, ai fini del suo aggiornamento, comunicano tempestivamente alla direzione competente, tramite posta elettronica certificata, l'eventuale variazione o la perdita di uno o più dei requisiti e la variazione degli altri dati già comunicati all'atto dell'iscrizione. La direzione competente può, altresì, richiedere d'ufficio agli istituti culturali la conferma e l'eventuale aggiornamento dei requisiti e dei dati già comunicati e, in ogni caso, effettua tale richiesta ai fini della partecipazione alle procedure per la concessione dei contributi, di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale.

6. Il direttore della direzione competente, con proprio atto, provvede all'aggiornamento dell'albo regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno. L'albo regionale aggiornato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella sezione «Cultura» del sito istituzionale dell'Ente.

Art. 3.

Cancellazione dall'albo regionale, decadenza e revoca delle misure di sostegno

1. La cancellazione degli istituti culturali dall'albo regionale è disposta d'ufficio dalla direzione competente, in contraddittorio con l'istituto culturale interessato, nei seguenti casi:

a) perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'Allegato 1;

b) accertamento di violazioni nella realizzazione dei progetti ammessi alle misure di sostegno regionale o nella relativa rendicontazione.

2. La direzione competente accerta il verificarsi delle circostanze di cui al comma 1 anche mediante sopralluoghi, svolti d'ufficio, presso gli istituti culturali regionali o tramite l'acquisizione di dati e informazioni presso altri enti o soggetti terzi.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la direzione competente assegna all'istituto culturale interessato un termine, non superiore a sessanta giorni, per integrare il possesso del requisito venuto meno. Fino all'avvenuta reintegrazione del requisito, è esclusa la possibilità di partecipazione a procedimenti per la concessione delle misure di sostegno, relative agli interventi di cui all'art. 10 della legge regionale. Decorso il termine assegnato senza che l'istituto culturale abbia provveduto a sanare il requisito perduto, la direzione competente dispone la cancellazione dall'albo regionale.

4. La cancellazione dall'albo regionale è disposta anche a seguito di apposita istanza trasmessa alla direzione competente, tramite posta elettronica certificata, dal soggetto titolare dell'istituto culturale interessato.

5. La cancellazione dall'albo regionale comporta:

a) l'impossibilità di richiedere una nuova iscrizione finché non siano trascorsi due anni dalla cancellazione stessa;

b) la decadenza dalle misure di sostegno già concesse, la revoca totale o parziale dei contributi e il recupero delle somme già erogate, con le modalità stabilite nel piano annuale degli interventi ai sensi dell'art. 31, comma 4, della legge regionale.

6. Nel caso in cui alla cancellazione dall'albo regionale consegua anche l'obbligo di restituzione delle somme già erogate, il termine di cui al comma 4, lettera a), decorre dal momento della loro effettiva restituzione.

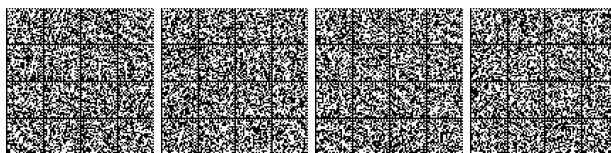
7. La cancellazione dall'albo regionale non estingue l'efficacia degli specifici vincoli di inalienabilità e di destinazione d'uso fissati, ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, della legge regionale, sui beni oggetto delle misure di sostegno regionale.

Art. 4.

Inserimento delle biblioteche, dei musei e degli istituti simili nonché degli archivi regionali nelle organizzazioni regionali.

1. Le biblioteche, i musei e gli istituti simili, ivi compresi i parchi archeologici, nonché gli archivi regionali, possono essere inseriti, in forma singola o associata in sistemi, nelle rispettive organizzazioni regionali di cui agli articoli 14, 17 e 24 della legge regionale, se in possesso dei requisiti minimi previsti dalla legge regionale per ciascun servizio culturale, ritenuti obbligatori, nonché dei requisiti ulteriori e integrativi, previsti negli Allegati 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a e 4b al presente regolamento.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono coerenti con gli standard minimi di qualità definiti con il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 «Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale», adottato ai sensi dell'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della



legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con il documento tecnico «Livelli uniformi di qualità per la valorizzazione di Archivi e Biblioteche», elaborato dal gruppo di lavoro composto dalle competenti Direzioni generali del Ministero, in collaborazione con i rappresentanti delle Regioni individuati dalla Commissione cultura nel 2014.

3. I soggetti titolari dei servizi culturali o il soggetto capofila, nel caso di sistemi di servizi culturali, possono presentare domanda di inserimento nell'organizzazione regionale di riferimento dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, tramite la piattaforma informatica dedicata.

4. La direzione regionale, con apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella sezione «Cultura» del sito istituzionale dell'Ente, stabilisce le modalità per la presentazione dell'istanza di cui al comma 3, i requisiti richiesti e la documentazione da allegare, nonché le modalità per l'istruttoria e le cause di inammissibilità delle domande presentate.

5. Le biblioteche, i musei e istituti similari, ivi compresi i parchi archeologici, nonché gli archivi di titolarità e gestione diretta della Regione, sono inseriti d'ufficio nella rispettiva organizzazione regionale dalla direzione competente, previa verifica del possesso dei requisiti e del punteggio minimo necessario, come previsti negli Allegati 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a e 4b al presente regolamento.

6. Il direttore della direzione competente, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, sulla base dell'istruttoria compiuta dalla struttura competente in materia di servizi culturali, in merito al possesso dei requisiti previsti e all'attribuzione del relativo punteggio, provvede, con propria determinazione, all'inserimento dei singoli servizi culturali e dei loro sistemi nella rispettiva organizzazione regionale; il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella sezione «Cultura» del sito istituzionale.

7. I servizi culturali e i sistemi inseriti nella rispettiva organizzazione regionale comunicano tempestivamente alla direzione competente, tramite posta elettronica certificata, l'eventuale variazione o la perdita di uno o più dei requisiti o la variazione degli altri dati già comunicati con la domanda di inserimento. La direzione competente può, altresì, richiedere d'ufficio ai servizi culturali e ai sistemi la conferma e l'eventuale aggiornamento dei requisiti e dei dati già comunicati e, in ogni caso, effettua tale richiesta ai fini della partecipazione alle procedure per l'accesso alle misure di sostegno previste nel piano annuale degli interventi, di cui all'art. 9 della legge regionale.

Art. 5.

Esclusione dalle organizzazioni regionali, decadenza e revoca delle misure di sostegno

1. L'esclusione dei servizi culturali o dei loro sistemi dalla rispettiva organizzazione regionale è disposta d'ufficio dalla direzione competente, in contraddittorio con il servizio culturale o con il sistema interessato, nei seguenti casi:

a) perdita anche di uno solo dei requisiti di cui agli Allegati 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a e 4b al presente regolamento;

b) accertamento di gravi violazioni nella realizzazione dei progetti ammessi alle misure di sostegno regionale o nella relativa rendicontazione.

2. La direzione competente accerta il verificarsi delle circostanze di cui al comma 1 anche mediante sopralluoghi, svolti d'ufficio, presso i servizi culturali e i sistemi, o tramite acquisizione di dati ed informazioni presso altri enti o soggetti terzi.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la direzione competente assegna al servizio culturale e al sistema interessato un termine, non superiore a sessanta giorni, per integrare il possesso del requisito venuto meno. Fino all'avvenuta reintegrazione del requisito è esclusa la possibilità di partecipazione a procedimenti per la concessione delle misure di sostegno previste nel piano annuale degli interventi, di cui all'art. 9 della legge regionale. Decorso il termine assegnato senza che il servizio culturale abbia provveduto a sanare il requisito perduto, la direzione competente ne dispone l'esclusione dall'organizzazione regionale.

4. L'esclusione dall'organizzazione regionale è disposta anche a seguito di apposita istanza trasmessa alla direzione competente, tramite posta elettronica certificata, dal soggetto titolare del servizio culturale o dal soggetto capofila del sistema interessato.

5. L'esclusione dall'organizzazione regionale comporta:

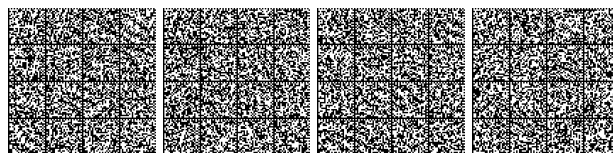
a) l'impossibilità di richiedere nuovamente l'inserimento nell'organizzazione regionale finché non siano trascorsi due anni dall'esclusione stessa;

b) la decadenza dalle misure di sostegno già concesse, la revoca totale o parziale dei contributi e il recupero delle somme già erogate, con le modalità stabilite nel piano annuale degli interventi, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della legge regionale.

6. Nel caso in cui all'esclusione dall'organizzazione regionale consegua anche l'obbligo di restituzione delle somme già erogate, il termine di cui al comma 5, lettera a), decorre dal momento della loro effettiva restituzione.

7. L'esclusione dall'organizzazione regionale non estingue l'efficacia degli specifici vincoli di inalienabilità e di destinazione d'uso fissati, ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, della legge regionale, sui beni oggetto delle misure di sostegno regionale.

8. Nel caso di inserimento nell'organizzazione regionale in forma associata, qualora uno o più servizi culturali aderenti al sistema siano esclusi dalla rispettiva organizzazione regionale ovvero gli stessi fuoriescano dal sistema, quest'ultimo mantiene in ogni caso il suo inserimento nell'organizzazione regionale, previa verifica, da parte della direzione regionale competente, in merito al mantenimento dei requisiti utili al raggiungimento della soglia minima prevista ai fini dell'inserimento stesso. Resta fermo che il servizio o i servizi esclusi dall'organizzazione regionale, ovvero fuoriusciti dal sistema, non sono considerati ai fini della partecipazione ai procedimenti di concessione delle misure di sostegno previste nel piano annuale degli interventi di cui all'art. 9 della legge regionale.



Art. 6.

Requisiti e modalità per il riconoscimento regionale dei sistemi integrati dei servizi culturali

1. I sistemi integrati di servizi culturali, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge regionale, ottengono il riconoscimento regionale mediante l'inserimento nell'organizzazione regionale relativa ai servizi culturali prevalenti all'interno dei sistemi stessi. Ai fini dell'inserimento, i sistemi integrati di servizi culturali devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale, ritenuti obbligatori, nonché dei requisiti ulteriori e integrativi indicati nell'Allegato 5 al presente regolamento.

2. Il soggetto capofila del sistema integrato può presentare domanda di inserimento nell'organizzazione regionale di riferimento dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, tramite la piattaforma informatica dedicata.

3. La direzione regionale con il medesimo avviso di cui all'art. 4, comma 4, stabilisce le modalità per la presentazione dell'istanza di cui al comma 2, i requisiti richiesti e la documentazione da allegare, nonché le modalità per l'istruttoria e le cause di inammissibilità delle domande presentate.

4. Il direttore della direzione competente, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con propria determinazione, sulla base dell'istruttoria compiuta dalla struttura competente in materia di servizi culturali in merito alla verifica circa il possesso dei requisiti previsti e all'attribuzione del relativo punteggio, dispone il riconoscimento regionale dei sistemi integrati mediante il loro inserimento nell'organizzazione regionale di cui al comma 1; il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella sezione «Cultura» del sito istituzionale.

5. Il soggetto capofila del sistema integrato inserito nella organizzazione regionale comunica tempestivamente alla direzione competente, tramite posta elettronica certificata, l'eventuale variazione o la perdita di uno o più dei requisiti o la variazione degli altri dati già comunicati con la domanda di inserimento. La direzione competente può, altresì, richiedere d'ufficio ai sistemi integrati la conferma e l'eventuale aggiornamento dei requisiti e dei dati già comunicati e, in ogni caso, effettua tale richiesta ai fini della partecipazione alle procedure per l'accesso alle misure di sostegno previste nel piano annuale degli interventi, di cui all'art. 9 della legge regionale.

6. Ai sistemi integrati di servizi culturali si applica quanto previsto dall'art. 5, in merito all'esclusione dall'organizzazione regionale di riferimento, alla decadenza ed alla revoca delle misure di sostegno previste nel piano annuale degli interventi, di cui all'art. 9 della legge regionale.

Art. 7.

Caratteristiche e modalità di uso del logo identificativo degli ecomusei regionali

1. Agli ecomusei regionali inseriti nell'organizzazione museale regionale è attribuito, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge regionale, il logo identificativo degli ecomusei regionali, di seguito denominato logo regionale, le cui caratteristiche ideografiche ed elementi costitutivi sono indicati nell'Allegato 8a al presente regolamento.

2. L'uso del logo regionale è consentito dal momento dell'inserimento nell'organizzazione museale regionale fino all'eventuale esclusione dalla stessa e comporta la riproduzione puntuale delle caratteristiche e degli elementi di cui al comma 1.

3. I soggetti titolari degli ecomusei regionali, con propria dichiarazione, redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato 8b, si impegnano ad utilizzare il logo regionale con le modalità indicate nel medesimo Allegato.

Art. 8.

Regolamento di organizzazione e Carta della qualità dei servizi

1. I servizi culturali adottano un proprio regolamento di organizzazione redatto sulla base dello schema tipo di cui agli Allegati 6a, 6b, 6c al presente regolamento.

2. I servizi culturali si dotano di una Carta della qualità dei servizi nella quale sono illustrate le attività svolte, i servizi ed i relativi *standard* di qualità, offerti nel rispetto delle esigenze e delle aspettative degli utenti. La Carta è redatta sulla base dello schema tipo di cui agli Allegati 7a, 7b, 7c al presente regolamento.

3. Il regolamento di organizzazione e la Carta della qualità dei servizi sono pubblicati sul sito *web* del servizio culturale e sono messi a disposizione degli utenti e di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Gli istituti culturali regionali iscritti nell'albo regionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro due anni dalla medesima data, ad adeguarsi ai requisiti di cui all'Allegato 1, pena la cancellazione dall'albo regionale.

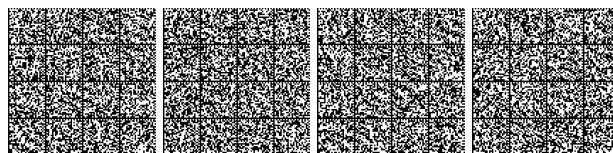
2. Le biblioteche, i musei e istituti similari, ivi compresi i parchi archeologici, gli archivi, i relativi sistemi, nonché i sistemi integrati dei servizi culturali inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvedono, entro due anni dalla medesima data, ad adeguarsi ai requisiti previsti per ciascun servizio dagli Allegati da 2a a 8b al presente regolamento, pena l'esclusione dall'organizzazione regionale.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il regolamento regionale 8 luglio 2020, n. 20 «Disciplina delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione nell'albo regionale degli Istituti culturali, per l'inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali bibliotecaria, museale e archivistica, nonché delle caratteristiche ideografiche, dei criteri e delle modalità d'uso e di revoca del logo identificativo degli ecomusei regionali, in attuazione ed integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale)»;



b) il regolamento regionale 3 novembre 2022, n. 16 «Modifiche al regolamento regionale 8 luglio 2020, n. 20 (Disciplina delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione nell'albo regionale degli Istituti culturali, per l'inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali bibliotecaria, museale e archivistica, nonché delle caratteristiche ideografiche, dei criteri e delle modalità d'uso e di revoca del logo identificativo degli ecomusei regionali, in attuazione ed integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale)».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

25R00224

REGOLAMENTO REGIONALE 13 agosto 2024, n. 8.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 66 - Ordinario - del 16 agosto 2024)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni

1. Al numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'art. 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni, dopo la parola: «Cerimoniale» sono aggiunte le seguenti: «e sicurezza».

Art. 2.

Modifica all'art. 10 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni

1. All'art. 10 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo parole: «gli incarichi» sono inserite le seguenti: «di posizione individuale e»;

b) al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1 e 2», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1, nonché gli incarichi di Vice Segretario della Giunta, di Capo dell'Ufficio Legislativo, di Capo dell'Ufficio stampa, di portavoce del Presidente, di Vice capo dell'Ufficio legislativo e di Vice capo dell'Ufficio stampa».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 21-bis al regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni

1. Dopo l'art. 21 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Organizzazione della Direzione regionale «Ragioneria generale»). — 1. La Direzione regionale «Ragioneria generale», ferma restando l'organizzazione interna definita ai sensi dell'art. 22, è articolata, altresì, in strutture decentrate a responsabilità non dirigenziale, denominate «Unità decentrate di bilancio», incardinate all'interno dell'area della Direzione medesima, a tal fine preposta.

2. Le Unità decentrate di bilancio provvedono, presso le strutture organizzative di cui all'art. 17, comma 1, lettere a-ter), b), b-bis) e b-ter), alle attività inerenti ai processi di natura contabile e, in particolare:

a) supportano l'analisi delle esigenze finanziarie di ciascuna struttura, anche al fine dell'istruttoria per la predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, dell'assestamento al bilancio annuale e pluriennale, del Rendiconto di gestione;

b) provvedono al controllo preliminare di regolarità contabile delle deliberazioni e delle determinazioni di pertinenza di ciascuna struttura;

c) assicurano la diffusione all'interno di ciascuna struttura delle indicazioni di natura amministrativo contabile impartite dalla Ragioneria, la corretta predisposizione delle richieste di variazione di bilancio, il monitoraggio dei processi di spesa e delle riscossioni, il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, l'analisi dei residui attivi, passivi e perenti;

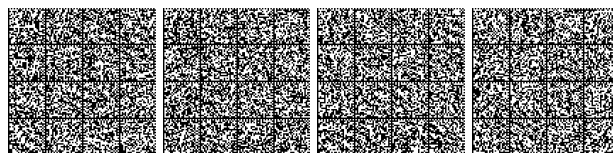
d) assicurano l'applicazione della contabilità economico patrimoniale Accrual, secondo le tempistiche fissate dalle norme nazionali, nonché la diffusione all'interno di ciascuna struttura delle indicazioni della Ragioneria relative ai nuovi principi e standard contabili (IPSAS/EPASAS).».

Art. 4.

Modifiche all'art. 505 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni

1. Il comma 5, dell'art. 505, del r.r. n. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«5. I dipendenti delle strutture e degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale cui sono stati



assegnati i mezzi, alla fine di ogni trimestre e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo, devono trasmettere al responsabile della struttura di cui all'art. 499, comma 2 e al responsabile della struttura di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), n. 11, la documentazione delle spese sostenute per la gestione di ogni singolo mezzo, nonché copia dei fogli di viaggio debitamente compilati.»

Art. 5.

Modifiche all'allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni

1. Al numero 1, della lettera A, dell'allegato A al r.r. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della rubrica, sono aggiunte le parole: «E SICUREZZA»;

b) alla fine, sono aggiunte le parole: «Assicura, coordinandosi con le segreterie particolari del Presidente e degli Assessori, nonché con i soggetti a cui è affidato il servizio di vigilanza delle sedi regionali, l'efficace predisposizione delle misure di sicurezza necessarie per la tutela del Presidente e della Giunta regionale nell'esercizio delle relative attività istituzionali.».

Art. 6.

Sostituzione dell'allegato M BIS del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni

1. L'allegato M BIS del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dall'allegato A del presente regolamento.

Art. 7.

Modifiche all'allegato BB del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni

1. All'allegato BB del r.r. 1/2002, dopo le parole: «Responsabile Cerimoniale» sono inserite le seguenti: «e Sicurezza»;

Art. 8.

Disposizione transitoria

1. Per garantire l'immediata operatività delle Unità decentrate di bilancio di cui all'art. 21-bis del r.r. 1/2002, in sede di prima applicazione del presente regolamento, il personale di comparto delle strutture organizzative di cui all'art. 17, comma 1, lettere a-ter), b), b-bis) e b-ter), del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, destinato alla gestione delle attività inerenti ai processi di natura contabile di competenza delle singole strutture, è assegnato, previo consenso del medesimo personale, alle predette Unità decentrate di bilancio.

2. Per i fini di cui al comma 1, a ogni Unità decentrata di bilancio è assegnata almeno una unità dell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

25R00225

REGOLAMENTO REGIONALE 23 settembre 2024, n. 9.

Modifiche al regolamento regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 "Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale" e successive modifiche).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 77 - Ordinario - del 24 settembre 2024)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'allegato n. 2b del regolamento regionale 7 agosto 2024, n. 7

1. L'allegato n. 2b del regolamento regionale n. 7/2024, è sostituito dall'allegato A del presente regolamento.

Art. 2.

Sostituzione dell'allegato n. 3a del regolamento regionale 7 agosto 2024, n. 7

1. L'allegato n. 3a del regolamento regionale n. 7/2024, è sostituito dall'allegato B del presente regolamento.

Art. 3.

Modifica all'allegato n. 7a del regolamento regionale 7 agosto 2024, n. 7

1. Nel paragrafo relativo alla presentazione dell'allegato n. 7a del regolamento regionale n. 7/2024, le parole da: «- Regolamento regionale 8 luglio 2020, n. 20» a: «e s.m.i.»; sono soppresse.

Art. 4.

Modifica all'allegato n. 7b del regolamento regionale 7 agosto 2024, n. 7

1. Nel paragrafo relativo alla presentazione, dell'allegato n. 7b del regolamento regionale n. 7/2024, le parole da: «- Regolamento regionale 8 luglio 2020, n. 20» a: «e s.m.i.»; sono soppresse.



Art. 5.

*Modifica all'allegato n. 7c
del regolamento regionale 7 agosto 2024, n. 7*

1. Nel paragrafo relativo alla presentazione dell'allegato n. 7c del regolamento regionale n. 7/2024, le parole da: «- Regolamento regionale 8 luglio 2020, n. 20» a: «e s.m.i.», sono soppresse.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

25R00226

REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2024, n. 10.

Modifiche al regolamento regionale 29 gennaio 2016, n. 1 (Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio).

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 89 - Ordinario - del 5 novembre 2024)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 5
del regolamento regionale 29 gennaio 2016, n. 1*

1. All'art. 5 del regolamento regionale n. 1/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «, munita di microchip, in uno al» sono sostituite dalle seguenti: «e un»;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Tutte le operazioni di produzione e gestione delle tessere di riconoscimento sono a carico dei rispettivi enti locali di appartenenza.»;

c) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La forma, le misure e il colore della tessera di riconoscimento e del distintivo di servizio sono definite nell'allegato A del presente regolamento.».

Art. 2.

*Modifiche all'allegato A
del regolamento regionale 29 gennaio 2016, n. 1*

1. La sezione 6.2 dell'allegato A del regolamento regionale n. 1/2016, è sostituita dalla seguente:

«6.2 - Tessere di riconoscimento

La tessera di riconoscimento è prodotta in policarbonato, conforme alle norme ISO/IEC 7816 ID 01: 85,60 x 53,98 mm e spessore 0,76 mm.

Le tessere sono rilasciate dal legale rappresentante dell'ente di appartenenza o da un suo delegato e firmate dai titolari.

Carattere: Calibri n. 10, colore nero, eccetto che per le diciture per le quali sia indicato altro colore.

La tessera va compilata negli spazi in bianco senza lasciare la riga di sottolineatura.

Colore fondo: Bianco White.

Colori fasce: azzurro Pantone 286C e sul fondo, sia del fronte che del retro della tessera, striscia a tutta lunghezza tricolore rappresentante la bandiera italiana.

Tesserino fronte

Fondo colore bianco White.

Al centro in alto, in caratteri maiuscoli di colore blu scuro, è riportata la denominazione dell'ente di appartenenza (Comune di ..., Città di ..., Città metropolitana di o Provincia di ...).

Al di sotto della denominazione dell'ente di appartenenza presenta una fascia a tutta lunghezza di colore azzurro Pantone 286C, sulla quale sono riportati:

a sinistra, a colori, l'emblema dell'ente locale di appartenenza;

al centro, in caratteri maiuscoli, di colore bianco, la dicitura Polizia locale;

a destra, a colori, l'emblema della Repubblica italiana.

A sinistra è riportata la fotografia a capo scoperto del titolare.

Al centro e a destra sono riportati i dati di riconoscimento del titolare, seguendo il seguente ordine:

sulla prima riga: data di rilascio e tessera n. (i dati relativi sono riportati a lato);

sulla seconda riga: qualifica e grado (i dati relativi sono riportati a lato);

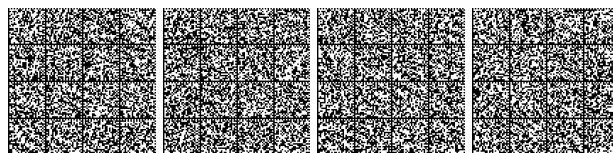
sulla terza riga: cognome e nome (i dati relativi sono riportati a lato);

sulla quarta riga: nato a , in data (i dati relativi sono riportati a lato);

sulla quinta riga: statura, capelli, occhi, gruppo sanguigno e matricola (i dati relativi sono riportati al di sotto);

sulla sesta riga: firma del titolare ... e a destra della stessa l'ologramma anticontraffazione con l'emblema della Regione Lazio;

sull'ultima riga è riportata una fascia a tutta lunghezza, divisa in tre parti di uguale misura, di colore rispettivamente Verde PMS 17-6153 TCX (Pantone «Grass Green»), Bianco PMS 11-4201 TCX (Pantone «Bright White»), Rosso (PMS 18-1662 TCX Pantone «Tomato»).



MODELLO FRONTE

DENOMINAZIONE ENTE DI APPARTENENZA

Logo Ente Locale	POLIZIA LOCALE			
Foto	Data di rilascio	Tessera n.		
	Qualifica	Grado		
	Cognome e Nome			
	Nato a	in data		
Statura	Capelli	Occhi	Gruppo sanguigno	Matricola
Firma del titolare		 REGIONE LAZIO		

Tesserino retro

Fondo colore bianco White.

In alto è riportata la dicitura Tessera di riconoscimento, in caratteri maiuscoli, di colore azzurro Pantone 286C.

Al di sotto della dicitura, presenta una fascia a tutta lunghezza di colore azzurro Pantone 286C, sulla quale è riportata la dicitura in caratteri maiuscoli della qualifica ricoperta.

Al di sotto della fascia, sono riportate le seguenti diciture: «Il titolare della presente riveste le qualifiche di ... di Polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65 e di ... di Pubblica sicurezza riconosciuto dal Prefetto di ... con decreto n. ... del»

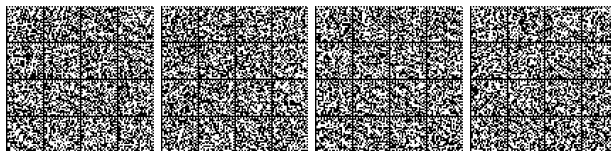
Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, dell'art. 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 4 marzo 1978, n. 145, il titolare della presente è autorizzato a portare senza bisogno di specifica licenza l'arma di ordinanza matricola n. ... assegnata in via continuativa con decreto n. ... in data ...

Rilasciata da ...

Da sostituire in caso di variazioni.».

In basso a destra è riportato l'emblema della Regione Lazio.

Sotto l'emblema della Regione Lazio è riportata una fascia a tutta lunghezza divisa in tre parti di uguale misura, di colore rispettivamente Verde PMS 17-6153 TCX (Pantone «Grass Green»), Bianco: PMS 11-4201 TCX (Pantone «Bright White»), Rosso (PMS 18-1662 TCX Pantone «Tomato»).



MODELLO RETRO**TESSERA DI RICONOSCIMENTO****QUALIFICA**

Il titolare della presente riveste le qualifiche di _____ di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65 e di _____ di Pubblica sicurezza riconosciuto dal Prefetto di _____ con decreto

n. _____ del _____.

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, dell'art. 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e dell'art. 6, comma 2, del d.m. 4 marzo 1978, n. 145, il titolare della presente è autorizzato a portare senza bisogno di specifica licenza l'arma di ordinanza matricola n. _____ assegnata in via continuativa con decreto n. _____ in data _____

Rilasciata da _____.

Da sostituire in caso di variazioni.

**REGIONE
LAZIO****Art. 3.***Entrata in vigore*

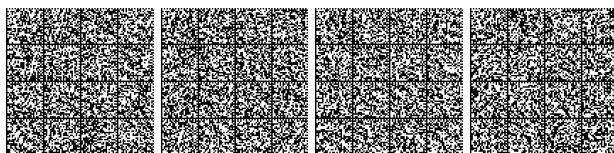
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

25R00227

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-044) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

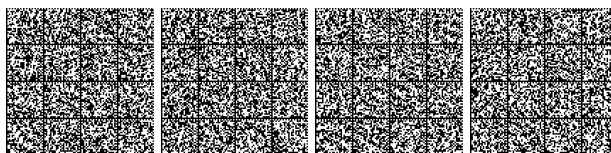
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

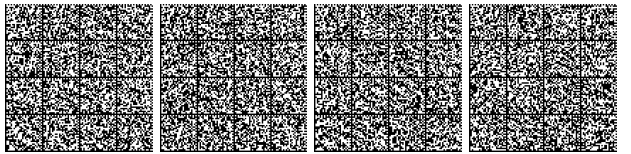
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

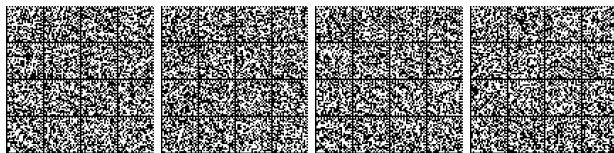
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

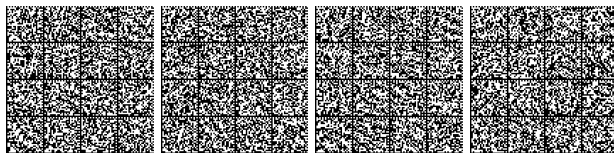
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 1 1 0 8 *

€ 5,00

